

MASSIMARIO DEI PRINCIPALI CASI

MANDATO
2018-2023



Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa

Difensore civico

SOMMARIO

PREFAZIONI	2
MATERIA: Pareri alle Pubbliche Amministrazioni	4
MATERIA: Diritto di accesso	6
MATERIA: Privacy	14
MATERIA: Edilizia e urbanistica.....	15
MATERIA: Gare e procedure	18
MATERIA: Sanzioni e tributi	20
MATERIA: Disabilità.....	42
MATERIA: Sanità.....	49
MATERIA: Ambiente.....	58
MATERIA: Previdenza e pensioni.....	63
MATERIA: Mobilità e trasporti	66
MATERIA: Servizi sociali.....	72
MATERIA: Anagrafe e stato civile	78
MATERIA: Servizi scolastici e diritto allo studio	82
MATERIA: Procedimento amministrativo e strumenti informatici.....	86
MATERIA: Concessionari pubblici servizi.....	88
MATERIA: Responsabilità civile P.A.....	92
MATERIA: Benessere animale	97
MATERIA: Attività produttive.....	99
MATERIA: Edilizia residenziale pubblica	106
MATERIA: Altro	108

PREFAZIONI

Come Difensore civico l'obiettivo principale di questi cinque anni di mandato è stato quello di riavvicinare i cittadini all'amministrazione pubblica, ricucire lo strappo fiduciario creatosi negli anni passati, in modo da semplificare i rapporti e velocizzare le procedure.

Per realizzare tali propositi ho cercato di diffondere il più possibile l'istituto di difesa civica tramite social, pubblicità e incontri pubblici in modo che venisse conosciuto e utilizzato secondo le proprie potenzialità, sottolineandone la gratuità.

Sono state inoltre pubblicate diverse guide per agevolare i cittadini nei rapporti quotidiani con la pubblica amministrazione: penso per esempio alla guida relativa alle disabilità e quella sul processo di digitalizzazione.

In chiusura di mandato, al fine di far conoscere ai cittadini quali sono i casi più frequenti o quelli più interessanti che hanno coinvolto l'istituto in questi cinque anni, ho fortemente voluto questo massimario, ritenendo che sia un ulteriore importante strumento di orientamento per i cittadini.

Con la speranza di avere, con buon senso e ragionevolezza, contribuito a facilitare situazioni di conflitto tra cittadini e pubblica amministrazione, ringrazio i funzionari dell'ufficio per l'impegno e la partecipazione dimostrati in questi anni.

Carlotta Marù

Difensore civico Regione Emilia-Romagna

Mandato 2018-2023

Da molti anni ormai ci muoviamo all'interno di un ecosistema digitale, ma non per questo si deve dimenticare che, al di là dell'evoluzione dei mezzi tecnologici, l'approccio tradizionale alla ricerca giuridica conserva ancora valore fondamentale nell'ambito del diritto.

Ecco perché mi auguro che il massimario possa costituire un importante punto di riferimento per orientare i cittadini tra i principi che ispirano le decisioni assunte dal Difensore civico e indirizzare le future condotte degli enti locali.

È la prima volta che viene pubblicata una raccolta, ma l'auspicio è che diventi un appuntamento periodico, che possa arricchirsi di casi sempre più interessanti e, soprattutto, di soluzioni efficaci, sino a raggiungere l'ambizioso traguardo di fornire un panorama esaustivo dell'orientamento del garante, anche su questioni che non sempre trovano un'adeguata risposta normativa.

Il lavoro svolto è stato accurato e meticoloso ed è, dunque, doveroso riconoscere i meriti di coloro che ne hanno contribuito alla realizzazione: i miei ringraziamenti vanno, oltre ovviamente a Carlotta Marù, anche a Chiara Cristini, Laura Sanvitale, Emanuel Hamadani Attar e Stefano Agosto, i funzionari che hanno selezionato i casi, Alex Serra per la revisione dei testi oltre ad Anna Gnesin per la preziosa attività di coordinamento.

Guido Giusti

Difensore civico Regione Emilia-Romagna

MATERIA: Pareri alle Pubbliche Amministrazioni

Istanza di accesso civico generalizzato incompleta

Parole chiave: accesso civico generalizzato, documento d'identità istante, dpr 445/2000.

Fatto e diritto: Un Comune ha richiesto un parere in merito ad una istanza di accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d. Lgs. n. 33/2013, presentata da un candidato non ammesso alla prova orale di un concorso pubblico indetto dall'Ente. Il candidato ha sottoscritto l'istanza di accesso con firma autografa senza tuttavia allegare il documento di identità, contrariamente a quanto previsto dall'art. 38 d.p.r. 445/2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

L'Amministrazione, avendo giudicato incompleta l'istanza, ha portato la questione a conoscenza dell'istante e richiesto integrazioni che, però, non sono mai arrivate. Approssimandosi del termine di trenta giorni previsto dalla normativa vigente in materia di accesso civico generalizzato, il Comune vorrebbe sapere se è legittimo pronunciarsi con un provvedimento di diniego, stante l'irregolarità dell'istanza per la mancata allegazione del documento d'identità dell'istante.

Ad avviso del Difensore, la questione, benché concernente il diritto di accesso civico generalizzato, deve essere affrontata con particolare riguardo all' art. 38 d.p.r. 445/2000, che contiene una previsione di generale applicabilità a tutte le istanze inviate con modalità telematiche. L'articolo, al co. 3, prescrive, infatti, che le istanze non presentate personalmente presso gli uffici dell'Amministrazione devono essere sottoscritte e presentate unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; fa eccezione a questa regola solamente il caso in cui l'istanza sia firmata digitalmente, secondo un recente orientamento giurisprudenziale.

Esito: Considerando la formulazione generale della disposizione normativa in esame e l'assenza di indicazioni in senso contrario, è pacifico ritenere la sua applicabilità anche alle istanze in materia di accesso.

Trattandosi di una previsione cogente, la mancata integrazione dell'istanza comporta il suo legittimo rigetto.

Onere per la P.A. di oscurare i dati personali di terzi nel consentire l'accesso civico generalizzato

Parole chiave: accesso civico generalizzato, dati personali, oscuramento parziale, linee guida ANAC.

Fatto e diritto: Un Comune ha ricevuto istanza di accesso civico generalizzato per prendere visione ed estrarre copia degli atti e dei provvedimenti autorizzativi delle attività di onoranze funebri attive nel territorio comunale, nonché delle autocertificazioni dei relativi requisiti previsti dalla normativa di settore.

Dal momento che la scia per l'avvio dell'attività di onoranze funebri, ed in particolare l'autocertificazione dei relativi requisiti, contengono dati personali (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, ecc.) dei soggetti dipendenti o collaboratori dell'impresa titolare dell'esercizio dell'attività in oggetto, il Comune ha chiesto al Difensore di conoscere se, al fine di accogliere tale richiesta di accesso civico Generalizzato, si debbano oscurare i dati personali sopra indicati.

Sebbene l'istituto dell'accesso civico generalizzato, cristallizzato nel novellato art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza), prevede l'accessibilità "totale" ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione per la dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, questo diritto soggiace a diversi limiti, tra i quali la protezione dei dati personali.

Su questo punto è intervenuta ANAC, specificando in linee guida che "la ritenuta sussistenza di tale pregiudizio (al diritto alla protezione dei dati personali, n.d.a.) comporta il rigetto dell'istanza, a meno che non si consideri di poterla accogliere, oscurando i dati personali eventualmente presenti e le altre informazioni che possono consentire l'identificazione, anche indiretta, del soggetto interessato".

Pertanto, dalle citate linee guida dell'ANAC si evince che, in caso di istanze di accesso civico generalizzato che potrebbero cagionare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, l'amministrazione deve preferire l'oscuramento di questi ultimi rispetto al diniego all'ostensione dei documenti tutte le volte in cui così agendo l'interesse dell'istante risulti essere, comunque, garantito.

Esito: Dal momento che il caso prospettato dal Comune al Difensore rientra in questa ipotesi, il parere di quest'ultimo si è mosso nella stessa direzione delle succitate linee guida.

MATERIA: Diritto di accesso

ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI E PROVINCIALI EX ART. 43, CO. 2 TUEL

Accesso dei consiglieri comunali per richiedere le credenziali di accesso al protocollo dell'Ente

Parole chiave: art. 43, co. 2 TUEL, accesso al protocollo, accesso da remoto, pandemia, discrezionalità.

Fatto e diritto: L'istante, consigliere comunale, presenta una istanza ai sensi dell'art. 43, co. 2 TUEL al proprio comune per richiedere l'accesso da remoto al protocollo informatico dell'Ente. A fronte del silenzio serbato dal Segretario Generale del comune e dei numerosi solleciti, l'istante ha deciso di rivolgersi al Difensore civico. Il diritto di accesso dei consiglieri comunali attribuisce ai consiglieri comunali e provinciali il diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Tale diritto è diverso e più ampio rispetto alle altre tipologie di diritto di accesso, essendo il primo connaturato al mandato dei consiglieri e finalizzato alla verifica ed al controllo del comportamento degli organi dell'Ente. L'unico limite a questo accesso è individuabile nelle istanze meramente emulative, ovvero in quelle che comporterebbero un grave aggravio di lavoro per l'Ente.

Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale espresso in argomento, il Comune ha l'obbligo di consentire l'accesso ai dati aggregati del protocollo da parte dei consiglieri comunali, mettendo loro a disposizione una postazione a ciò finalizzata nella sede del Comune. Per quanto concerne, invece, la possibilità di accedere da remoto (salvo il periodo di forti restrizioni dovute alla situazione epidemiologica da Covid-19), la giurisprudenza si è orientata sul lasciare discrezionalità all'Ente, che dovrà bilanciare il diritto di accedere ai dati del protocollo da parte dei consiglieri con l'esigenza di tutela dei dati in esso contenuti che potrebbero essere a rischio in caso di hacking del pc personale del consigliere.

Esito: Il Difensore ha invitato l'Ente a garantire l'accesso dei consiglieri ai suddetti dati presso la sede comunale, rimettendo alla sua prudente valutazione la scelta di consegnare le chiavi di accesso per consentire l'accesso anche da remoto.

Accesso dei consiglieri alle schede di valutazione dei dipendenti dell'Ente

Parole chiave: consiglieri comunali, TUEL, bilanciamento, limiti

Fatto e diritto: Un consigliere comunale ha presentato un'istanza di accesso al proprio ente al fine di avere copia, relativamente all'anno 2021, dell'elenco dei dipendenti

che percepiscono l'IPR (indennità per particolari responsabilità), il *quantum* dell'indennità da ciascuno percepita e per quali particolari responsabilità, relative all'anno 2021, nonché copia delle schede di valutazione di tutti i dipendenti relative allo stesso anno.

In considerazione della peculiarità dell'accesso agli atti e alle informazioni dei consiglieri comunali, il Difensore civico ha evidenziato la presenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa di merito e di legittimità che riconosce un certo *favor* per questo istituto, affermando che i consiglieri possono avere accesso pressoché a tutte le informazioni e documenti utili all'espletamento del proprio mandato (Cons. St., sez. IV, sent. n. 1768/2014; T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. I, 04/05/2020, n.926; T.A.R. Bari, (Puglia) sez. III, 04/06/2019, n.795; T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 03/08/2017, n.564). Tuttavia, l'istituto cristallizzato all'art. 43, co. 2 del Testo Unico degli Enti Locali non può considerarsi senza limiti e deve essere bilanciato con contrapposti interessi. Infatti, "E' vero che esso ha ampia estensione, maggiore dell'accesso agli atti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (...) Ma è altrettanto vero che tale estensione non implica che esso possa sempre e comunque esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall'ordinamento meritevoli di tutela, e dunque possa sottrarsi al necessario bilanciamento con questi ultimi. Ciò non solo perché ad esso si contrappongono diritti egualmente tutelati dall'ordinamento, ma anche per il limite funzionale intrinseco cui il diritto d'accesso è sottoposto, espresso dall'art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000 con il richiamo alla utilità delle notizie e delle informazioni possedute dall'ente locale rispetto alla funzione di rappresentanza politica del consigliere comunale. Il descritto limite implica che il bisogno di conoscenza del titolare della carica elettiva debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione «di indirizzo e di controllo politico – amministrativo», di cui nell'ordinamento dell'ente locale è collegialmente rivestito il consiglio comunale (art. 42, comma 1, t.u.e.l.), e alle prerogative attribuite singolarmente al componente dell'organo elettivo (art. 43)" (Cons. St., sez. V, n. 2089/2021; in senso conforme, si v. anche Cons. St., sez. V, n. 12/2019, secondo cui non è "sufficiente rivestire la carica di consigliere per essere legittimati sic et simpliciter all'accesso, ma occorre dare atto che l'istanza muova da un'effettiva esigenza collegata all'esame di questioni proprie dell'assemblea consiliare").

Esito: Alla luce dell'addentellato normativo e degli orientamenti giurisprudenziali illustrati, il Difensore civico ha accolto parzialmente l'istanza, limitatamente alla richiesta di avere accesso all'elenco dei dipendenti percettori delle IPR con l'indicazione dell'inquadramento, dell'importo dell'indennità percepita, delle funzioni attribuite, nonché del settore/area nel quale sono incardinati. Ha respinto il riesame, invece, per la parte nella quale si chiedeva l'ostensione delle schede di valutazione di tutto il personale dipendente dell'Ente.

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EX ARTT. 22 SS L. 241/1990

Accesso agli atti della corrispondenza tra funzionari comunali e la propria compagnia assicurativa da parte di un cittadino che richiede un risarcimento per responsabilità della PA

Parole chiave: accesso documentale; responsabilità della P.A.; limiti all'accesso

Fatto e diritto: Un cittadino ricorre contro il presunto silenzio diniego di un Comune relativamente alla sua richiesta di ricevere copia di tutti gli atti, incluse comunicazioni e dichiarazioni, che i funzionari comunali hanno con le compagnie assicurative del comune relativamente ad una possibile richiesta risarcitoria.

In una precedente istanza del 2016 riguardante analoga casistica, il Difensore civico aveva richiesto parere alla Commissione nazionale per l'accesso ai documenti Amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale organismo si esprimeva affermando che in tali fattispecie “si contrappongono due distinti diritti tutelati dall'ordinamento: da un canto, la tutela della trasparenza nella attività amministrativa e, dall'altro, la tutela della riservatezza e segretezza di atti che contengono impostazioni difensive relativi a contenziosi attuali o futuri”. Di conseguenza l'accesso ai documenti con la propria compagnia assicurativa “deve ritenersi sottratto all'accesso al fine di tutelare, soprattutto, la posizione dell'Amministrazione, che nell'esercizio del proprio diritto di difesa, protetto costituzionalmente, deve poter fruire di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento” e ricadendo nei limiti all'accesso previsti “ai sensi dell'art.24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241, in quanto riconducibile alla disciplina del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e difeso”.

Esito: Il Difensore, per propria convinzione rafforzata da questo autorevole precedente, respinge il ricorso in quanto, nel contenzioso risarcitorio che riguarda la responsabilità civile di un ente pubblico, prevale il contesto di conflitto civilistico, tutelato dalla norma riconducibile alla disciplina del segreto professionale, al fine di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e difeso. La riservatezza della PA quale parte di un contenzioso risarcitorio non è, dunque, meno rilevante dell'interesse all'accesso da parte del cittadino.

Istanza di accesso ai dati del segnalante

Parole chiave: accesso documentale, segnalante, accesso c.d. difensivo, procedimento di controllo.

Fatto e diritto: L'istante, essendo stato oggetto di segnalazioni da parte di ignoti per via della propria attività professionale, ha subito accertamenti da parte della Polizia

Municipale (tutti conclusi con verbali che accertavano la non violazione della normativa vigente). Di conseguenza, l'istante ha presentato una istanza di accesso agli atti alla Polizia stessa, richiedendo tutti i verbali degli accertamenti, nonché i documenti con i dati dei segnalanti. L'Amministrazione ha consentito l'ostensione di tutti i documenti richiesti, fatta eccezione per questi ultimi, motivando che un consolidato orientamento giurisprudenziale, recentemente confermato dal Consiglio di Stato, ne ritiene legittimo il diniego.

Il Difensore ha rilevato che su questo particolare e delicato aspetto si fronteggiano due orientamenti giurisprudenziali: uno più consolidato, che ritiene non ostensibili i documenti contenenti i dati del segnalante, qualora il procedimento di controllo dipenda da un potere d'ufficio dell'Amministrazione, dal momento che l'interesse che legittima il diritto di accesso sarebbe, in questo caso, nella conoscenza degli atti tramite i quali si è realizzato il controllo, per verificarne la legittimità.

Un diverso orientamento, più recente e meno consolidato, ritiene invece che i documenti con l'indicazione del segnalante siano ostensibili per una piena tutela dei diritti dell'istante.

Recentemente, una pronuncia del Consiglio di Stato ha ritenuto prevalente, in linea generale, il primo dei due orientamenti, confermando il diniego all'ostensione di questa particolare categoria di documenti.

Esito: Il Difensore ha ritenuto di aderire all'orientamento di recente confermato dal Consiglio di Stato.

Inclusione dello schema di bilancio consuntivo di un ATC nella previsione di accesso documentale prevista nello statuto dello stesso ATC

Parole chiave: ATC; bilancio; diritto di accesso; statuto

Fatto e diritto: L'istante, cacciatore iscritto ad un ATC e componente dell'assemblea dei soci, si rivolge al Difensore civico in quanto ha ricevuto un diniego da parte dell'Ente alla richiesta di ricevere copia dello schema di bilancio consuntivo in vista della votazione prevista per la successiva seduta dell'assemblea. La motivazione adottata dall'Ente è che l'atto non sarebbe "deliberato", requisito previsto dalla disposizione statutaria che disciplina il diritto di accesso dei cacciatori soci dell'ATC. Sarebbe dunque possibile solamente la presa visione del documento presso la sede dell'ATC, secondo una diversa disposizione statutaria.

Il Difensore civico ha rilevato che, ai sensi dell'art. 15, co. 3-bis dello Statuto dell'ATC "Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo redatti dal Consiglio Direttivo, sono depositati presso la sede dell'associazione almeno 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione degli stessi e sono resi disponibili per la consultazione da parte dei membri dell'Assemblea" mentre, ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. d) dello Statuto "Tutti i cacciatori iscritti

all'ATC hanno diritto a: (...) d. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia". Le due disposizioni devono essere lette in combinato disposto, nel senso che la prima assicura un ulteriore diritto ai cacciatori soci data l'importanza della votazione di approvazione del bilancio dell'Ente, ma questa non confligge né limita l'applicazione della seconda. Difatti, proprio per esercitare con maggiore consapevolezza il proprio ruolo, appare legittimo che i soci chiedano copia dello schema di bilancio in vista della seduta assembleare di approvazione.

Esito: Il Difensore, accogliendo l'istanza del cittadino, ha invitato l'ATC a accogliere le richieste di ottenere una copia dello schema di bilancio da parte di cacciatori iscritti all'associazione e membri dell'assemblea, salvo la sussistenza di specifiche ragioni di diniego che, tuttavia, vanno espressamente motivate.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO EX ART. 5, CO. 2 D.LGS. 33/2013 **Accesso civico generalizzato per conoscere la composizione delle acque termali a fini di ricerca**

Parole chiave: accesso civico generalizzato; controinteressati; *harm test*

Fatto e diritto: Un cittadino chiede all'ente competente l'accesso civico alle analisi chimico-fisiche e microbiologiche, nonché i livelli di radioattività, delle acque di uno stabilimento termale, che gli viene negato sulla base del pregiudizio concreto al proprio interesse economico tutelato dal segreto commerciale. Ritenendo, tuttavia, di avere diritto a conoscere i dati richiesti, il cittadino ha presentato una istanza di riesame al Difensore civico.

Confortato da recenti sentenze (2486/2019 Tar Campania e 3631/2016 Cons. Stato, sez. IV), il Difensore evidenzia il nesso preciso tra la tutela del controllo pubblico ed il possibile "pregiudizio concreto" che potrebbe derivarne al controinteressato. "Ai sensi dell'art. 5- bis, co. 2, l'accesso generalizzato deve essere negato se ciò risulti necessario per evitare un "pregiudizio concreto" alla tutela di uno dei seguenti interessi privati, quali la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, la libertà e la segretezza della corrispondenza e gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. Dal dato normativo (art. 5-bis, co. 1 e 2) emerge che il criterio individuato dal legislatore per la valutazione delle esclusioni dall'accesso generalizzato è quello del solo pregiudizio (*harm test*), mentre resta esclusa, contrariamente alle altre esperienze FOIA, la previsione espressa di un test dell'interesse pubblico (*the public interest test*), cioè la possibilità di effettuare, ai fini della decisione finale sull'istanza di accesso, un bilanciamento tra la tutela da assicurare all'interesse da proteggere dalla *disclosure* e la tutela dell'interesse pubblico alla diffusione della informazione, per cui se il secondo dovesse risultare prevalente

si procederebbe comunque alla diffusione. Nonostante la scelta esplicita operata dal legislatore italiano, con riguardo all'accesso generalizzato, per il solo criterio del "pregiudizio concreto", deve ritenersi che la scelta finale dell'amministrazione sull'istanza di accesso generalizzato non debba tenere conto solo del "pregiudizio concreto" ma anche dell'interesse alla divulgazione che fonda la richiesta dell'istante. L'amministrazione nell'esercizio dell'attività discrezionale (attività che esercita quando è chiamata a decidere se dare in ostensione i documenti e in che termini, al fine di proteggere gli interessi pubblici e privati previsti) è chiamata, infatti, non solo a considerare e verificare la serietà e la probabilità del danno all'interesse-limite, ma anche a contemperarlo con l'interesse alla conoscenza del richiedente. In caso di pregiudizio concreto a uno degli interessi pubblici e privati, infatti, ciò dovrebbe rappresentare solo una condizione necessaria, ma non sufficiente, per negare l'ostensione. Sul punto va richiamata la giurisprudenza del Supremo consesso della giustizia amministrativa secondo cui «la P.A. intimata dovrà in concreto valutare, se i limiti ivi enunciati siano da ritenere in concreto sussistenti, nel rispetto dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, a garanzia degli interessi ivi previsti e non potrà non tener conto, nella suddetta valutazione, anche le peculiarità della posizione legittimante del richiedente» (Cons. Stato, sez. IV, 12 agosto 2016, n. 3631). L'amministrazione intimata dovrà operare una valutazione comparativa, secondo il principio di proporzionalità, (sull'applicazione di tale principio in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione si veda anche la recente sentenza della Corte Cost. n. 20/2019) fra il beneficio che potrebbe arrecare la *disclosure* richiesta e il sacrificio causato agli interessi pubblici e privati contrapposti che vengono in gioco. In base al bilanciamento condotto secondo il principio di proporzionalità, l'interesse alla conoscenza dell'informazione, del dato o del documento (di cui all'istanza di accesso generalizzato del richiedente) non soccomberà rispetto al pregiudizio concreto di un interesse-limite, se ritenuto di minore impatto. [...] In pratica l'amministrazione, nonostante il riferimento nella norma al solo "test del pregiudizio concreto", dovrà considerare non solo il danno che l'ostensione può creare all'interesse (limite) "protetto" dall'ordinamento, ma anche valutare l'aspettativa che ha il richiedente di conoscere i dati, le informazioni o i documenti oggetto dell'istanza (riferibili all'attività e all'organizzazione amministrativa) e quale potrebbe essere il contributo positivo alla "conoscenza diffusa" dell'attività amministrativa che l'ostensione richiesta potrebbe comportare. La regola della generale accessibilità è, così, temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla rivelazione generalizzata di talune informazioni, ma che comunque non si trasformano in limiti *tout court* alla trasparenza amministrativa, dovendo essere riguardati anche alla luce dell'interesse alla accessibilità delle informazioni, dei dati e dei documenti richiesti".

Esito: Il Difensore, quindi, accoglie il ricorso del cittadino ed invita l'ente competente a dare accesso ai documenti richiesti.

Istanza di accesso civico generalizzato per controllare l'operato della P.A.

Parole chiave: accesso civico generalizzato, finalità dell'istituto, controllo della P.A., risorse pubbliche.

Fatto e diritto: L'istante ha inoltrato al Consorzio di Bonifica territorialmente competente una istanza di accesso civico generalizzato, ai sensi del d.lgs. 33/2013, chiedendo l'accesso all'elenco degli interventi effettuati nel territorio del Comune ove risiede per gli anni dal 2016 al 2020, così da poter conoscere il luogo esatto dell'intervento, la sua descrizione, la sua durata e il costo finale.

L'Ente non ha risposto nel termine di 30 giorni, né ha risposto l'RPCT nel termine di 20 giorni, come previsto dalla normativa vigente. Di conseguenza, l'istante si è rivolto al Difensore civico.

L'art. 5, co. 2 d.lgs. 33/2013 afferma che l'accesso civico generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis, che individua una serie di limiti che possono essere suddivisi in assoluti e relativi. I primi (assoluti) sono i medesimi dell'accesso documentale ex art. 24, co. 1, l. 241/1990; i secondi (relativi) sono cristallizzati nei primi due commi di questo articolo e soddisfano l'esigenza di evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici (co. 1) e privati (co. 2).

Esito: Dal momento che la richiesta dell'istante, ad avviso del Difensore, non rientra nei limiti al diritto di accesso civico generalizzato, l'organo di Garanzia si è pronunciato a favore dell'istante, invitando il Consorzio a consentire l'ostensione dei documenti richiesti, eventualmente oscurando le parti contenenti dati sensibili di terzi.

Accesso civico generalizzato per ottenere documenti relativi all'impatto acustico delle attività realizzate nell'Autodromo cittadino sulla cittadinanza

Parole chiave: accesso civico generalizzato; istanza cumulativa; Adunanza Plenaria

Fatto e diritto: L'istante, presidente di un'associazione cittadina, ha presentato al comune una richiesta di accesso, al contempo documentale e civico generalizzato per prendere visione ed estrarre copia dei provvedimenti (a atti presupposti) di verifica della conformità delle emissioni sonore delle attività che si svolgono nell'Autodromo cittadino con i limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Il comune non ha risposto all'istante, che ha presentato una istanza di riesame al Difensore civico.

Pare opportuno evidenziare una peculiarità dell'istanza, ossia il fatto che assommi in sé l'istituto dell'accesso documentale, di cui agli artt. 22 e ss. l. 241/1990, e quello dell'accesso civico generalizzato, ex art. 5, co. 2 d.lgs. 33/2013. L'analisi del Difensore ha preso le mosse da una recente e importante pronuncia del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, secondo cui “Il solo riferimento dell'istanza ai soli presupposti dell'accesso documentale non preclude alla pubblica amministrazione di esaminare l'istanza anche sotto il profilo dell'accesso civico generalizzato, laddove l'istanza contenga sostanzialmente tutti gli elementi utili a vagliarne l'accoglimento sotto il profilo “civico”, salvo che il privato abbia inteso espressamente far valere e limitare il proprio interesse ostensivo solo all'uno o all'altro aspetto. Se è vero che l'accesso documentale e quello civico generalizzato differiscono per finalità, requisiti e aspetti procedimentali, infatti, la pubblica amministrazione, nel rispetto del contraddittorio con eventuali controinteressati, deve esaminare l'istanza nel suo complesso, nel suo “anelito ostensivo”, evitando inutili formalismi e appesantimenti procedurali tali da condurre ad una defatigante duplicazione del suo esame” (Ad. Plen. n. 10/2020). Pertanto, secondo il principio di diritto enucleato nella pronuncia, a maggior ragione se l'istante fa riferimento a entrambi gli istituti di accesso, l'Amministrazione ha l'obbligo di verificare se vi sono i presupposti per consentire l'accesso.

Nel caso di specie, l'istante non aveva motivato la richiesta, dunque si deve escludere tassativamente che l'istanza possa essere accolta come accesso documentale che, com'è noto, riconosce in capo all'istante l'onere di motivazione (art. 25, co. 2 l. 241/1990) affinché la P.A. possa valutare la sussistenza dell'interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione dei documenti. Invece, ad avviso del Difensore l'istanza è accoglibile come accesso civico generalizzato, atteso che “chiunque” può farvi richiesta senza onere motivazione e secondo le finalità dell'istituto in relazione ai documenti richiesti.

Esito: Per questi motivi, il Difensore civico ha accolto l'istanza di riesame e invitato l'Amministrazione a consentire l'ostensione dei documenti nel termine di 30 giorni.

MATERIA: Privacy

Automatismo nel caricamento dei documenti sanitari nel Fascicolo Sanitario Elettronico

Parole chiave: dati sanitari, FSE, automatismo, regolamento UE 2016/679, Garante protezione dati personali.

Fatto e diritto: L'istante lamenta l'automatismo con il quale i suoi documenti sanitari sono caricati nel fascicolo sanitario elettronico (FSE) e presenta una istanza al DPO regionale, opponendosi all'inserimento dei propri dati nel FSE. Il DPO regionale non accoglie la richiesta dell'istante e costui, non soddisfatto delle motivazioni del rigetto, decide di presentare una istanza al Difensore civico.

Preliminarmente, è bene evidenziare che il diritto di opposizione al trattamento dei dati non è illimitato ed è legittimo se esercitato nelle forme e nei limiti cristallizzati nel Regolamento UE 2016/679. Quando il trattamento dei dati è previsto direttamente da disposizioni legislative, il diritto di opposizione è maggiormente limitato, dal momento che il legislatore compie già un bilanciamento tra diritti e interessi contrapposti.

Il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77) ha modificato l'art. 12 del decreto legislativo n. 179/2012 nel senso che l'attivazione e l'alimentazione del FSE divengono automatiche, al fine di favorire l'interoperabilità dei dati, nonché la digitalizzazione e la semplificazione di un aspetto nevralgico per la tutela della salute dei cittadini.

La previsione dell'automatismo con il quale il FSE è alimentato è, allo stesso tempo, bilanciata da una pluralità di disposizioni normative che consentono al cittadino di tutelare massimamente il diritto alla riservatezza dei propri dati sanitari: volendo esemplificare, la necessità del consenso espresso dal cittadino per consentire la consultazione del FSE da parte degli esercenti le professioni sanitarie, i quali sono comunque sempre tenuti al segreto professionale; la possibilità di revocare il consenso; la possibilità di verificare chi abbia consultato il FSE; la possibilità di esercitare il diritto di oscuramento dei dati e dei documenti, previsto dalla specifica disciplina sul FSE (art. 8, DPCM n. 178/2015).

La nuova disciplina legislativa introdotta dal decreto-legge n. 34/2020 è stata esplicitamente richiamata anche dallo stesso Garante della Protezione dei Dati Personali nella sua comunicazione del 20/02/2021, che ne ha confermato la conformità alla luce della disciplina vigente.

Esito: A fronte delle considerazioni svolte, il Difensore ha respinto l'istanza in quanto non fondata.

MATERIA: Edilizia e urbanistica

Valutazione preventiva dell'istanza per il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria

Parole chiave: valutazione preventiva, SUE, titoli edilizi in sanatoria, semplificazione.

Fatto e diritto: L'istante, libero professionista nel settore dell'edilizia, lamenta il fatto che presso uno dei Comuni nel cui territorio svolge la propria attività, lo Sportello Unico per l'Edilizia Privata non rilascia, a richiesta dell'istante, una valutazione preventiva circa gli interventi edilizi che si vogliono realizzare. Più nello specifico, l'istante rileva questa criticità con riferimento ai provvedimenti in sanatoria e, più in generale, a quelli che presentano una particolare complessità. Alla luce della complessità della questione e delle importanti ricadute anche sotto il profilo applicativo, il Difensore civico ha ritenuto opportuno richiedere un parere al competente Ufficio della Regione Emilia-Romagna, al fine di appurare se l'art. 21 della L.R. n. 15/2013 (recante "Semplificazione della disciplina edilizia") debba considerarsi cogente, con la conseguente obbligatorietà in capo al Comune di rilasciare il parere preventivo - se richiesto dall'istante - e, inoltre, se nell'ambito applicativo del suddetto articolo, rientrano anche i casi di interventi edilizi in sanatoria.

Il competente Ufficio della Regione Emilia-Romagna ha risposto al Difensore con una nota, nella quale si evidenzia, nel caso di specie, che sotto il profilo sistematico la valutazione preventiva è contenuta nella legge regionale sull'attività edilizia, che riunisce le norme relative agli interventi liberi, ai titoli edilizi (SCIA e PdC), all'onerosità delle opere e infine all'agibilità degli immobili. Invece, una disposizione analoga sulla valutazione preventiva non si ritrova nella L.R. n. 23/2004 sulla vigilanza e sui provvedimenti sanzionatori per opere abusive, eseguite in assenza e in difformità dai titoli abilitativi. Pertanto, l'istituto, come disciplinato dal citato art. 21 della L.R. n. 15/2013, deve intendersi riferito a nuovi interventi edilizi e non si presta, invece, ad essere applicato anche ai titoli in sanatoria.

Esito: All'esito dell'istruttoria e alla luce dell'interpretazione dell'ambito applicativo della disposizione in esame fornito dal competente Ufficio regionale, il Difensore ha respinto l'istanza in quanto non fondata.

Parcheggi pertinenziali alle nuove costruzioni

Parole chiave: parcheggi, legge urbanistica, legge Ponte, legge Tognolo, consumo di suolo, oneri urbanistici, opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Fatto e diritto: L'istante, residente in un condominio di recente costruzione, lamenta che il Comune non avrebbe realizzato i parcheggi pertinenziali ai sensi di legge, sul

presupposto che nella convenzione edilizia sottoscritta con la ditta edile che ha realizzato l'immobile vi sarebbe stata la c.d. monetizzazione delle opere urbanistiche accessorie all'intervento principale.

Per meglio comprendere la questione, è bene premettere che la legge n. 765/1967 (c.d. legge Ponte) ha inciso profondamente su diversi aspetti della legge urbanistica n. 1150/1942 introducendo, tra l'altro, i c.d. standard urbanistici, che sono stati poi disciplinati nel dettaglio dal D.M. n. 1444/1968. La stessa legge ha introdotto l'art. 41-*sexies* nella legge urbanistica del '42, il quale prevede che "Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione". L'aumento del fabbisogno di parcheggi negli anni seguenti ha spinto il legislatore a intervenire con la l. n. 122/1989 (c.d. legge Tognolo), che, all' art. 11, ha qualificato gli interventi cristallizzati nella legge stessa come opere di urbanizzazione. Di conseguenza, in caso di nuova costruzione, i parcheggi privati devono considerarsi alla stregua di opere di urbanizzazione, ai sensi oggi dell'art. 17. co. 3, lett. c) TUEL e, per completezza d'analisi, nei limiti della proporzione prevista dalla legge Tognolo, sono esenti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione. La disciplina richiamata deve essere coordinata anche con la L.R. n. 24/2017 di tutela e uso del territorio, nonché con il regolamento comunale del comune ove risiede l'istante, che recepisce quanto disposto dalla legge e disegna la disciplina applicabile nel territorio comunale.

Esito: In conclusione, non è riscontrabile un obbligo per il comune di realizzare un determinato parcheggio nel caso in cui si costruiscano nuovi immobili ma l'ente (in caso di monetizzazione) deve ampliare il numero dei posti auto nella relativa zona di interesse. Il comune aveva provveduto in tal senso, ampliando parcheggi già esistenti e realizzandone altri nella zona limitrofa al nuovo edificio.

Istanza per la messa in sicurezza di una strada provinciale

Parole chiave: enti proprietari, sicurezza, codice della strada, giurisprudenza Cassazione.

Fatto e diritto: L'istante lamenta il mancato intervento della provincia per il ripristino della gabbionata che avvolge (con finalità protettive) un muro che costeggia una strada provinciale e dal quale sono caduti alcuni sassi, idonei a creare una situazione di pericolo per coloro che transitano sulla strada.

Non avendo ricevuto risposta dal competente ufficio della provincia, l'istante si rivolge al Difensore civico, chiedendo il suo intervento per mettere in sicurezza il tratto della strada provinciale prospiciente il muro pericolante.

L'art. 14 del Codice della Strada, in tema di poteri e compiti degli enti proprietari delle strade, esplicita che questi ultimi, "allo scopo di garantire la sicurezza e la

fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.

Di recente, anche la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito, affermando che, in materia di responsabilità *ex art. 2051 c.c.*, la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori e alle pertinenze. Per assicurare la sicurezza degli utenti, l'Amministrazione proprietaria delle strade pubbliche ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia, inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima.

L'art. 30, co. 1 del Codice della Strada prevede, inoltre, che i fabbricati ed i muri fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze; sotto il profilo della riparazione delle opere di sostegno lungo le strade, il medesimo articolo precisa che se queste hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade, la riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.

Esito: Verificata la proprietà della strada interessata in capo alla provincia, il Difensore, in accoglimento delle doglianze dell'istante, ha invitato l'Ente a mettere in sicurezza il muro e impedire ulteriori cadute di sassi e detriti.

MATERIA: Gare e procedure

Dubbi sui criteri di scelta dei membri del consiglio direttivo di un ATC

Parole chiave: procedura di selezione, evidenza pubblica, attività venatoria, ATC.

Fatto e diritto: L'istante, consigliere e coordinatore di una associazione venatoria, solleva alcuni dubbi in merito alla nomina dei membri del consiglio direttivo dell'ATC di riferimento, in particolare alle fonti normative, ai criteri e al metodo adottato per la nomina delle cariche in questione.

Il Difensore ha interessato il competente Ufficio regionale, che ha illustrato in una nota gli aspetti richiesti dell'istante. In particolare, la disciplina di riferimento è cristallizzata nella L.R. 8/1994 che, per la nomina di questi soggetti, prevede un procedimento complesso che vede la sua fase più importante nella valutazione dei curricula dei candidati, che vengono nominati all'esito di una procedura comparativa. La discrezionalità esercitata dall'Amministrazione ha carattere tecnico e, pertanto, improntata sull'assegnazione di punteggi in base alle evidenze curriculari dei candidati.

Anche in caso di discrezionalità tecnica (così come per la discrezionalità c.d. pura) il sindacato del giudice e, in un certo senso, anche quello del Difensore, si ferma alla legittimità dell'azione amministrativa, senza poter entrare nel merito. Ciò significa che il Difensore può valutare la legittimità (ossia la conformità alla legge) dell'azione amministrativa, senza poter sindacare il merito della scelta dell'Amministrazione tra più candidati risultati parimenti idonei.

Esito: Illustrate all'istante queste valutazioni e richiesto comunque all'Amministrazione regionale di fornire ulteriori chiarimenti all'istante su profili secondari, il Difensore civico ha archiviato l'istanza.

Proroga di termini di un bando e rendicontazione delle spese

Parole chiave: bandi pubblici, autovincolo, par condicio, termini perentori.

Fatto e diritto: Un'associazione di promozione sociale partecipa ad un bando regionale per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di determinate iniziative. A causa dell'epidemia da Covid-19 e sulla scorta di un intervento del legislatore nazionale, i termini per la realizzazione di tali attività sono stati posticipati di alcuni mesi e, di conseguenza, anche quelli della rendicontazione delle spese sostenute al fine di ottenere i contributi regionali.

Di tutto ciò viene data comunicazione all'associazione, che presenta comunque la rendicontazione di alcune spese oltre il termine prorogato della rendicontazione. Non vedendosi riconosciuti i rimborsi per queste spese, l'associazione si rivolge

prima alla Regione e poi al Difensore civico, sostenendo che sarebbero state commesse alcune irregolarità e, soprattutto, che la Regione non avrebbe tenuto in considerazione l'intervento normativo del legislatore nazionale di proroga dei termini.

Verificata la regolarità dell'attività dell'Amministrazione, l'attenzione del Difensore si è concentrata sul valore giuridico del bando pubblico, soffermandosi sul fatto che la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie concordano sul fatto che questo sia uno strumento per garantire l'imparzialità dell'Amministrazione, il principio di trasparenza e di *par condicio* tra i soggetti che vi partecipano e che, pertanto, costituisca innanzitutto un "autovincolo" per la stessa Amministrazione, che non può discostarsi se non per ipotesi del tutto eccezionali. Inoltre, l'Amministrazione deve interpretare rigorosamente le disposizioni del bando, senza ricorrere all'analogia o a valutazioni latamente discrezionali.

Da queste considerazioni discende il fatto che la proroga legislativa, che rinvia i termini per la realizzazione delle attività ammesse al bando e del relativo rendiconto, deve essere interpretata altrettanto rigorosamente e non estesa *sine die*. Ne consegue che l'Amministrazione ha correttamente posto un nuovo termine inderogabile per le suddette attività e che i giustificativi di spesa giunti successivamente al termine ultimo non possono essere ammessi, verificandosi altrimenti una disparità di trattamento tra i partecipanti al bando.

Esito: In conclusione, il Difensore ha archiviato l'istanza, in quanto infondata.

MATERIA: Sanzioni e tributi

Richiesta di annullamento o riduzione di sanzione al CDS

Parole chiave: sanzione, CAD, notifica tramite domicilio digitale in elenchi ufficiali, rimborso spese notifica.

Fatto e diritto: Un cittadino si è rivolto al Difensore civico chiedendo l'annullamento ovvero una riduzione di una sanzione derivante da un verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada, notificata dalla Polizia Municipale. In particolare, il cittadino ha lamentato una irregolarità di notifica, sia del verbale di accertamento, sia nei successivi solleciti ed ingiunzione di pagamento: tale notifica, infatti, dovrebbe essere previamente espletata tramite domicilio digitale, ove questo sia disponibile negli elenchi ufficiali, prima di ricorrere alle vie ordinarie, così come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale e leggi collegate.

L'istruttoria effettuata dal Difensore civico ha posto in rilievo che, secondo il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD), "le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato... senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario"; e che le comunicazioni tramite i domicilia digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi ufficiali previsti dal medesimo CAD. Tali comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicilia digitali "hanno gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente". Inoltre, il DM 18 dicembre 2017 (Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite posta elettronica certificata) dispone che "l'indirizzo PEC dell'autore della violazione [...] deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso". Infine, elemento rilevante per il caso esaminato, la circolare ministeriale 300/A/1500/18/127/9 del 20/02/2018 chiarisce che "la notifica nei modi ordinari debba considerarsi comunque idonea a produrre gli effetti di legge, ove si sia perfezionata in conformità alle norme in materia. Naturalmente, in tale ipotesi, in considerazione del disposto di cui al secondo periodo del comma 4 dell'art. 3-bis CAD, per cui ogni altra forma di comunicazione, diversa da quella effettuata presso il domicilio digitale del destinatario, non può produrre effetti per questo pregiudizievoli, il destinatario conserva la facoltà di richiedere all'organo accertatore la restituzione delle spese di notifica addebitate con il verbale di contestazione, ove corrisposte. In tal caso, l'interessato ha l'onere di provare di essere titolare di un valido indirizzo PEC, nonché di averlo inserito in uno degli elenchi ufficiali".

Esito: Dopo aver constatato che esiste un domicilio digitale e un indirizzo Pec del cittadino, reperibile negli elenchi ufficiali, il Difensore civico, sulla scorta del disposto normativo, rileva che, sebbene non sia in discussione la legittimità della sanzione, la normativa citata pone un problema sulla procedura di notifica: pur non venendo meno l' idoneità di quest'ultima a produrre effetti giuridici, la modalità con cui la procedura si articola non può produrre ulteriori effetti pregiudizievoli nella sfera patrimoniale del destinatario.

Pertanto, il Difensore civico ha raccomandato: al Comune, di procedere al rimborso delle spese di notificazione e spese connesse, in seguito ad eventuale regolare richiesta da parte del destinatario della sanzione; al cittadino, il pagamento integrale della sanzione con contestuale richiesta di rimborso delle spese a lui addebitate, in seguito ad una subita procedura di notifica più onerosa.

In linea generale il Difensore ha invitato il Comune a conformarsi alla normativa vigente sopra richiamata il più presto possibile, con il rilevante risultato di aver ricevuto un' immediata risposta positiva da parte dell' amministrazione comunale.

Richiesta di attribuzione a diversa categoria tariffaria e conseguente ricalcolo TARI

Parole chiave: TARI, classe di attribuzione tariffaria, utenze non domestiche, natura commerciale dell'attività.

Fatto e diritto: L'istante gestisce una ditta individuale che si occupa di formazione, nello specifico ospita altre ditte ed enti che erogano corsi di formazione di vario genere ed occasionalmente riunioni. Essendo l'attività non in elenco, il Comune ha attribuito una classe tariffaria TARI più elevata; tale classe di attribuzione, inoltre, non consente per l'anno 2020 di usufruire dei vantaggi previsti per chi ha avuto la propria attività danneggiata dall'emergenza COVID. Il Comune replica che la locazione parziale dell'immobile detenuto a soggetti terzi, che possono quindi utilizzarne gli spazi per le proprie attività (ad es. formazione per corsi privati, riunioni commerciali, di condominio, selezioni di candidati come pubblicizzato sul sito), non può essere assimilato - ai fini TARI - agli spazi detenuti ed utilizzati in via esclusiva da soggetti caratterizzati da coefficienti di produttività della classe 1, né che rientrino in quanto esposto all'art.7 ("Scuole") del regolamento Comunale TARI. Nel proprio parere, il Difensore civico rileva che La L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), istitutiva della IUC, (disciplinante dal 2014 la TARI) prevede all'art. 1, comma 682, la disciplina delle esenzioni e riduzioni eventuali del tributo per la raccolta dei rifiuti. Recita il comma 682: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1)

i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti...”.

Il Regolamento TARI del Comune disciplina le classi di attribuzione di categoria tariffaria per le utenze non domestiche secondo criteri di omogeneità ed analogia. Occorre, tuttavia, rilevare come la collocazione di un'attività produttiva all'interno delle categorie tariffarie avviene attraverso le informazioni riportate nella dichiarazione tributaria ovvero di quelle acquisite *aliunde*. I criteri generalmente utilizzati dai Comuni, in base ai quali un'utenza non domestica è inserita in una categoria, si basano sull'utilizzo del codice ATECO dell'attività produttiva, sulle risultanze del provvedimento amministrativo di autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero sull'iscrizione nei pubblici registri, sulla tipologia di attività dichiarata ai fini IVA, ecc. In caso di difformità tra le informazioni acquisite *per tabulas*, appare opportuno verificare in loco l'attività effettivamente svolta. Se un'attività non può essere compresa in nessuna delle categorie tariffarie, tale attività è associata alla categoria più simile sul piano della destinazione d'uso e sulla potenzialità qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

Esito: Alla luce della normativa richiamata il Difensore civico conclude che, sulla base della risposta dell'Area Risorse Finanziarie-Ufficio Tassa Rifiuti, una simile ricognizione sia già avvenuta da parte del Comune e che non sussistano le condizioni per lo spostamento nella classe tariffaria 1 per utenze non domestiche o per l'inclusione nell'ambito di operatività dell'art.7 (Scuole) del Regolamento comunale TARI, data la natura eminentemente commerciale dell'attività di cui è titolare l'istante.

Compiuta giacenza sanzione amministrativa - Codice della Strada

Parole chiave: CDS, sanzione amministrativa, notifica per compiuta giacenza, computo dei termini.

Fatto e diritto: La cittadina, con istanza inoltrata a questo Ufficio, contesta l'avviso di pagamento per mancata riscossione di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative, per un importo pari a € 108,40, notificato dall'Ufficio verbali e contenzioso del Settore di Polizia Locale in data 12/10/2020. L'istante ritiene di aver versato quanto dovuto entro i termini per l'adempimento della sanzione amministrativa in forma ridotta, pari a € 75,10 (importo versato in data 21/06/2019). L'Ufficio verbali e contenzioso richiede, invece, il pagamento integrale del verbale, corredato da sanzioni, in quanto l'adempimento non sarebbe avvenuto entro i cinque giorni dalla notifica.

Il Difensore civico osserva che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, l. 890/1982 sulle notificazioni degli atti giudiziari, si intende per “compiuta giacenza” la fattispecie per cui al decimo giorno dalla spedizione della lettera raccomandata contenente

avviso di giacenza, se non c'è ritiro dell'atto da parte del destinatario, la notificazione si intende perfezionata. L'art. 155 c.p.c., contenente le disciplina ordinaria del computo dei termini (cui fanno rinvio l'art. 194 del codice della strada di cui d.lgs. 285/1992 e l'art. 201 l.689/1981), dispone che nel computo dei termini si considerano i giorni festivi.

La Cass. Civile, Sezione tributaria, n° 26088/2015 chiarisce in merito che "la notifica a mezzo posta, ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale".

Esito: Quindi, per quanto l'istante abbia ritirato il plico entro il termine massimo di deposito di 6 mesi, come previsto dall'art. 8.4 l.890/1982, non può considerarsi adempiente nei termini per il pagamento in forma ridotta. In caso di deposito e di mancato ritiro del plico presso l'ufficio postale, si verifica la fattispecie della compiuta giacenza entro il decimo giorno dal deposito (inclusendo i giorni festivi nel computo): nel caso di specie, la compiuta giacenza si è configurata e, quindi, la notificazione è da intendersi effettuata in data 15/06/2019. Alla luce di quanto sopra, il pagamento in forma ridotta, da effettuarsi entro 5 giorni dalla notificazione, si sarebbe dovuto corrispondere non oltre il 20/06/2019, cioè a 5 giorni dalla compiuta giacenza, avvenuta in data 15/6/2019. Invece, il pagamento è stato effettuato al sesto giorno dalla notificazione, come attesta la ricevuta di bonifico in data 21/06/2019; si ritiene, dunque, dovuto il pagamento delle somme non versate.

Avviso di accertamento IMU fabbricati rurali

Parole chiave: IMU, annullamento avviso di accertamento, fabbricati rurali, categorie catastali, requisito di ruralità, esenzione imposta.

Fatto e diritto: Nell'istanza pervenuta al Difensore civico, il cittadino richiede l'annullamento di un avviso di accertamento IMU su un immobile di sua proprietà, censito al catasto fabbricati del Comune in categoria D/10, in quanto "a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria (...) relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale" (art.1, comma 708, L. 147/2013, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"). La richiesta di annullamento in autotutela pervenuta al Comune da parte del cittadino, tuttavia, non viene accolta per "mancanza dell'annotazione di ruralità prevista dalla normativa (Decreto ministeriale 14/09/2011) per cui non può beneficiare dell'esenzione IMU".

L'istruttoria condotta dal Difensore civico accerta che i fabbricati rurali ad uso strumentale alle attività agricole sono una tipologia particolare di immobili che

beneficia di trattamenti agevolati ai fini fiscali, nello specifico in minore tassazione, attraverso aliquote agevolate o esenzioni. Tali immobili sono identificati con una categoria catastale specifica: D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole. Dal 2014 (e fino al 2019) i fabbricati rurali strumentali sono esenti da IMU e il fabbricato oggetto di accertamento IMU risulta essere stato accatastato, seppur con ritardo, in categoria D10 nel 2018. Il D.L. 31 agosto 2013 n. 102, all'art. 2, comma 5-ter, specifica che: “l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.

In seguito ad una richiesta d'integrazione della documentazione, l'Agenzia delle Entrate afferma che “l'annotazione prevista ai sensi di legge, ai fini dell'iscrizione al catasto della sussistenza dei requisiti di ruralità in capo a fabbricati rurali, è apposta agli immobili diversi da quelli censibili nella categoria D/10” e che “la categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) attribuita con Docfa è pertanto associata alla condizione di ruralità a prescindere dall'annotazione posta in visura”.

Esito: Il Difensore civico conclude che l'annotazione di ruralità richiesta dal Comune ai fini dell'esenzione IMU è prevista solo per fabbricati rurali “diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole)” ai sensi dell'art. 1, comma 2, decreto 26 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che il fabbricato, oggetto del contenzioso, secondo la ricostruzione sopra esposta, sia quindi da considerarsi esente dall'assoggettamento all'Imposta municipale unica (IMU), poiché regolarmente censito nella categoria catastale D/10, con effetti retroattivi fino al quinto anno antecedente alla data di accatastamento (2018), in virtù della normativa sopra richiamata. In conclusione, il Difensore civico ha raccomandato al Comune di procedere all'annullamento dell'avviso di accertamento IMU.

Richiesta di annullamento avviso di riscossione IMU

Parole chiave: IMU, cambio di residenza, possesso proporzionale, lavori straordinari, esenzione dall'imposta.

Fatto e diritto: Nell'istanza presentata al Difensore civico, un cittadino chiede di annullare una richiesta di riscossione IMU gravante su un immobile da lui acquistato nel luglio 2020. La quota del tributo richiesta dal Comune si riferisce al periodo intercorso tra l'acquisto dell'immobile ed il cambio di residenza anagrafica (avvenuto, secondo quanto dichiarato dal cittadino, nel novembre 2020), periodo in cui, secondo la società di gestione delle entrate, l'appartamento non poteva essere considerato abitazione principale e quindi non esentato dal pagamento del tributo. Il cittadino, inoltre, ha chiesto una revisione del regolamento comunale IMU.

L'istruttoria effettuata dal Difensore civico ha ricordato che il presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati, esclusa l'abitazione principale (salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) [...] (Legge 160/2019, art. 1, comma 740) e che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (Legge 160/2019, art. 1, comma 741, lett. b).

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (D.lgs. 23/2011, art.9, comma 2).

Nello specifico, si è posto in rilievo che i lavori straordinari non rendono l'immobile "inagibile" ai fini IMU: mentre la TARI è una tassa che ha come presupposto un atto o un'attività pubblica, l'IMU è un'imposta patrimoniale che colpisce la proprietà degli immobili a prescindere dal loro utilizzo e che ha come presupposto un fatto economico posto in essere dal soggetto passivo, senza alcuna relazione specifica con una determinata attività dell'ente pubblico. La comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è una pratica edilizia utilizzata per lavori di manutenzione straordinaria; la sussistenza di questi ultimi rende la TARI non dovuta se l'abitazione è sfornita di allacci e servizi ed è quindi oggettivamente inutilizzabile. Viceversa, l'IMU è comunque dovuta per le ragioni sopra esposte; nei casi di manutenzione straordinaria, peraltro, non si può neanche applicare la riduzione del 50% prevista dalla normativa per gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non usati, poiché tali condizioni di inagibilità/inabitabilità sussistono solo in casi di inutilizzabilità strutturale delle unità immobiliari (ad esempio gravi carenze strutturali o degrado fisico dell'immobile).

Esito: il Difensore civico ha concluso che l'esenzione dall'imposta non può operare

per il periodo che intercorre tra il conseguimento del possesso dell'immobile e l'acquisizione della residenza anagrafica da parte del cittadino, come pure che una eventuale revisione del regolamento comunale non possa comunque modificare la cornice delle norme statali.

Contenzioso circa il pagamento di IMU e TARI su immobile confiscato

Parole chiave: IMU, TARI, immobile confiscato, atto ablativo definitivo, mancanza del presupposto impositivo, rimodulazione della superficie imponibile.

Fatto e diritto: Nella sua richiesta d'intervento, l'istante contesta la legittimità di una serie di avvisi di accertamento IMU riguardanti un immobile sottoposto a sequestro e poi confiscato dall'autorità giudiziaria (in seguito a sentenza di condanna del Tribunale), appellandosi al regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati (art. 32, D.lgs. 175/2014): l'art. 32, D.lgs. 175/2014 (regime fiscale dei beni sequestrati), che sostituisce il comma 3 bis articolo 51 del D.lgs. n.159/2011, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", recita che: "Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi [...]".

L'istante, oltre a chiedere l'annullamento degli avvisi di accertamento IMU, chiede anche una rimodulazione della TARI riguardante lo stesso immobile in quanto l'autorizzazione del GIP concederebbe un'occupazione parziale dell'immobile, nella misura di circa 70 mq; richiede inoltre che la pretesa tributaria decorra dal gennaio 2020 (in quanto sarebbe residente nel Comune a partire dal 14/01/2020).

Per quanto riguarda l'IMU, l'Ufficio verifiche IMU del Comune, ritiene che la portata delle disposizioni contenute nel cit. art. 32, D.lgs. 175/2014 sia da limitare ai soli reati previsti dal Codice Antimafia e che quindi non vi rientri il reato di sfruttamento della prostituzione che ha portato al sequestro preventivo e successiva confisca dell'immobile. Tale posizione viene ribadita nelle comunicazioni successive e nella risposta alla richiesta di chiarimenti inviata a questo Ufficio.

Per quanto riguarda la TARI, l'Ufficio tassa rifiuti del Comune specifica che l'avviso di accertamento scaturisce dall'omessa denuncia di iscrizione alla tassa sui rifiuti per l'immobile e che, alla luce delle disposizioni di legge e del regolamento comunale, l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici di rete, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente potenzialità di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'Ufficio, inoltre, rifiuta di ridurre la superficie imponibile da 143 mq a 70 mq. Rifiuta anche di far decorrere la pretesa tributaria dal cambio di residenza (gennaio 2020). Infine, accetta di applicare la

riduzione per singolo occupante solo a decorrere dal 02/09/2020 (data di comunicazione che viene considerata come richiesta di applicazione di riduzione).

Nel parere emesso in seguito ad istruttoria, il Difensore civico ha ribadito che:

- Il presupposto dell'IMU è il possesso di: fabbricati, esclusa l'abitazione principale (salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); aree fabbricabili; terreni agricoli (Legge 160/2019, art. 1, comma 740). L'imposta è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing. Perché sorga l'obbligo di pagare l'imposta in esame, quindi, è necessario che il rapporto che lega il soggetto all'immobile sia "qualificato". La Corte di cassazione, con la sentenza n. 25376 del 2008, con riferimento alla nozione di possesso, ha precisato che "il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale";
- Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, esistenti nel territorio comunale [L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), art 1, comma 641].

La tassa è dovuta per i locali e le aree in condizioni di oggettiva utilizzabilità, anche se non utilizzati. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato come ciò che rileva ai fini del sorgere dell'obbligo tributario è la potenzialità del locale o dell'area a produrre rifiuti, precisando che la semplice mancata utilizzazione, di fatto, dei locali o delle aree, che dipenda da una decisione soggettiva dell'occupante, non è sufficiente per escludere la debenza della TARI.

Occorre, invece, a tal fine, che il contribuente provi l'inidoneità del locale o dell'area a produrre i rifiuti in ragione delle sue oggettive condizioni d'inutilizzabilità. Conseguentemente, ai fini dell'esclusione dal tributo, si ritiene necessaria la contemporanea assenza sia dell'arredo sia di tutte le utenze;

Nell'esprimere il proprio parere, il Difensore civico ha ovviamente tenuto conto di quanto deciso dal Tribunale penale, che ha disposto la confisca dell'immobile, vale a dire l'espropriazione – definitiva – a favore dello Stato dei beni che servirono per la commissione del reato o ne furono il frutto.

Pertanto, il Difensore civico ha ritenuto che:

- Per quanto riguarda l'IMU, poiché l'immobile in oggetto è stato confiscato, si riscontra la mancanza del presupposto impositivo dell'IMU, dal momento che non si può ravvisare né titolarità, né possesso qualificato del bene, essendo peraltro insufficiente la detenzione, stante la natura patrimoniale dell'imposta;
- Per quanto riguarda la TARI, alla luce di quanto sopra esposto, l'operato dell'Area risorse finanziarie del Comune è considerata corretta. Il presupposto della Tari, infatti, è anche la mera detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed in quanto ricorre un indice presuntivo di applicabilità del tributo. Non rileva, a tal fine, il mero cambio di residenza ed è facoltà del Comune far decorrere

la riduzione per singolo occupante dal 02/09/2020. Riguardo alla determinazione dell'effettiva superficie imponibile, questa potrebbe essere ridotta solo qualora il cittadino riesca a dimostrare che dal 2018 nell'appartamento fossero ancora apposti i sigilli giudiziari;

Esito: Nel parere finale, il Difensore civico ha raccomandato: l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU (nonché di eventuali avvisi di accertamento successivi fondati sullo stesso presupposto) per carenza del presupposto impositivo; la rideterminazione dell'avviso di accertamento TARI per omessa denuncia di occupazione o detenzione dei locali, subordinatamente alla prova, a carico dell'istante, che la superficie imponibile fosse difforme da quella rilevata dall'Ufficio tassa rifiuti del Comune e che risultava dai dati catastali dell'appartamento. A seguito di un intenso confronto tra amministrazioni, il Comune ha accolto le tesi del Difensore civico.

Contenzioso pagamento canone COSAP

Parole chiave: COSAP, rimborso quote versate in eccesso, natura patrimoniale del canone, misura legata all'entità dell'occupazione, determinazione certa.

Fatto e diritto: Nell'istanza rivolta a questo Ufficio la cittadina chiede il rimborso delle quote di canone COSAP versate in eccesso nelle annualità 2012-2019. La signora, in solido con la sorella, risulta titolare di due accessi alla sua proprietà, posti lungo una SP, per i quali dal 2012 paga canone COSAP all'ente locale; in data 09/08/2019 richiedeva una verifica dell'accesso. In data 14/05/2020, l'Ente locale comunicava una nuova misurazione degli accessi e la conseguente rideterminazione dei canoni COSAP; in particolare, nella citata comunicazione del 23/03/2021, viene in tal modo riepilogata la questione: "È stato contestualmente verificato che la larghezza utile individuata sul confine di proprietà, varia da 4,000 a 3,000 metri per l'accesso ID 457388 e da 3,500 a 3,000 metri per l'accesso ID 524709, a decorrere dall'annualità di verifica, ovvero dal canone 2020. L'importo si ridurrà così per entrambi gli accessi a 79,00 euro cadauno". In data 10/12/2020 la sig.ra effettuava pagamento del canone in misura di 79 € a mezzo bollettino postale.

Successivamente inoltrava una segnalazione con nuova richiesta di rimborso delle annualità precedenti, dal 2012 al 2019. L'Ente locale rispondeva definitivamente alla richiesta con una comunicazione del 23/03/2021, confermando la rideterminazione del canone e l'impossibilità di rimborso delle annualità precedenti alla richiesta di verifica, "non essendo dimostrabile che la riduzione della larghezza a 3 metri sia avvenuta negli anni pregressi".

Il Difensore civico ha ricordato che il canone rappresenta il corrispettivo periodicamente versato come controprestazione per l'utilizzo di un bene (in questo caso è il corrispettivo di una concessione) ed è stato introdotto nell'ordinamento

dall'art. 63 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Proprio l'art. 63 prevede che il Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) può essere applicato in alternativa alla Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), disciplinata dagli artt. da 38 a 57 (capo II) del vigente D.lgs. n. 507/1993. Il Canone COSAP è un'entrata avente natura patrimoniale (e non tributaria), la cui disciplina è demandata dal D.lgs. n. 446/1997 alla potestà regolamentare dei comuni. Riguardo all'Ente coinvolto ed al suo Regolamento COSAP, "Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da restituire spettano gli interessi legali."; "il canone è commisurato alla entità della occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento della frazione al metro quadrato o lineare superiore".

Esito: A seguito della nuova misurazione dei due accessi nell'anno 2020, l'amministrazione interessata ha correttamente rideterminato l'ammontare del canone. Riguardo al rimborso per le annualità precedenti a quella 2020, lo stesso non può essere riconosciuto. In effetti, l'articolo 32, comma 6 del cit. regolamento prevede che il diritto al rimborso decorre "dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione". La nuova misurazione effettuata nell'anno 2020 vale a dimostrare che in quell'anno entrambi gli accessi misuravano 3 metri, ma non è sufficiente a provare che la misurazione fosse la stessa negli anni precedenti.

Contenzioso IMU su box auto di pertinenza

Parole chiave: IMU, pertinenza, immobile inagibile, agevolazioni, nozione civilistica di vincolo pertinenziale e riflessi in materia tributaria.

Fatto e diritto: Nell'istanza presentata a questo Ufficio, l'istante ha richiesto che un immobile dichiarato inagibile potesse essere considerato seconda pertinenza ai fini IMU, con applicazione dell'aliquota agevolata dell'otto per mille e con conseguente rettifica dell'avviso di accertamento IMU. Il servizio tributi del Comune, peraltro, nella propria nota aveva evidenziato che: "La definizione di pertinenza è incongruente con quella di inagibilità: un fabbricato inagibile e di fatto inutilizzato non può essere definito pertinenza e di conseguenza non rientra in nessuna agevolazione prevista per tale fattispecie"; inoltre, "Il comune non è tenuto a indicare che una "pertinenza" inagibile non può usufruire delle agevolazioni, perché non è questa la situazione".

Tanto in dottrina quanto in giurisprudenza si ritiene pacificamente che la nozione di pertinenza in materia tributaria debba desumersi dall'art. 817 c.c.: "Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra

cosa". Tale nozione è "inequivocabilmente relazionata alla materiale condizione della res, vale adire alla sua destinazione effettiva e concreta" (Cass. civ. n. 19161/2004, in tema di ICI, imposta poi assorbita dall'IMU). Inoltre, "La costituzione del vincolo pertinenziale presuppone un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarità con quello principale, e un elemento soggettivo, consistente nella effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni collegati di destinare il bene accessorio al servizio o all'ornamento del bene principale" (Cass. civ. n. 869/2015). "Per l'art. 817 c.c. "le cose" si considerano "pertinenze" di "un'altra cosa" non semplicemente perché poste a "servizio o ad ornamento" della stessa ma solo se tale destinazione sia (soggettivamente ed oggettivamente) "durevole", ovvero sia presenti segni concreti esteriori dimostrativi della volontà del titolare di imporre a quelle cose uno degli scopi considerati dalla norma civilistica. "In materia fiscale, attesa la indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell'asservimento pertinenziale" ("che grava sul contribuente") "deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico"; - "se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite" (Cass. civ. n.22128/2010).

In materia di IMU, il legislatore tributario non deroga la disciplina del c.c., bensì si limita a dettare criteri più stringenti, individuati precisamente dalla L.160/2019, art.1, comma 741, lett. b: "per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Esito: Sulla scorta di questa circostanziata giurisprudenza, il Difensore civico ha concluso che post dichiarazione di inagibilità viene meno sia il criterio oggettivo, ovvero la materiale destinazione del bene accessorio (il garage, in questo caso) ad una relazione di complementarità con quello principale, sia quello soggettivo, consistente nella effettiva volontà del titolare del diritto di sui beni collegati di destinare il bene accessorio al servizio o all'ornamento del bene principale in modo effettivo e concreto. Essendo entrambi i criteri condizioni necessarie affinché sussista un rapporto pertinenziale tra beni, l'immobile non può più essere considerato pertinenza, tanto più pertinenza ai fini IMU, non permettendo, di conseguenza, l'accesso all'aliquota agevolata dell'8 per mille.

Viene, quindi, riconosciuta come sostanzialmente corretta l'alternatività dei benefici tributari, discendente da una diversa qualificazione della fattispecie imponibile, così come impostata dall'Ufficio Tributi del Comune.

Modalità di pagamento contributo consortile

Parole chiave: Contributo consortile, modalità di pagamento, sistema pagoPA, costi di transazione.

Fatto e diritto: Nella nota inviata al Consorzio di Bonifica, una cittadina richiede agli operatori competenti del Consorzio di inoltrare le coordinate IBAN, al fine di poter provvedere al pagamento dei contributi consortili a mezzo bonifico ed evitare di pagare commissioni più elevate.

Il Consorzio rileva che, in virtù della natura erariale dei contributi consortili, si sia limitato a recepire quanto previsto dall’Agenzia per l’Italia Digitale in materia di pagamenti elettronici e, conseguentemente, a adottare in via esclusiva la modalità di pagamento “pagoPA”, di cui elenca i benefici. L’istante replica che i benefici di pagoPA evidenziati possono essere garantiti ed assicurati anche da un pagamento a mezzo bonifico, in quanto sistema caratterizzato dalla tracciabilità dei movimenti. Nell’istanza presentata al Difensore civico ha chiesto uno specifico intervento volto ad evitare l’imposizione di modalità di pagamento che comportino un ingiustificato aumento dei costi di transazione per gli utenti. Il Difensore civico, ha osservato che gli artt. 2, comma 2 e 5 del CAD (D.lgs. n. 82/2005) e dell’art. 15, comma 5bis del dl. 179/2012, consentono di individuare i soggetti obbligati a aderire al Sistema “pagoPA”, includendovi anche i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico. Tutte le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare la piattaforma pagoPA in via esclusiva, dismettendo altri sistemi di pagamento in incasso: “Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica gli enti hanno l’obbligo di dismettere ogni altra modalità di pagamento elettronico non interconnessa al Sistema pagoPA”. “Inoltre, si precisa che, per evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici non integrati con il Sistema pagoPA, è fatto divieto ai soggetti tenuti per legge all’adesione a pagoPA di pubblicare in qualsiasi modo l’IBAN di accredito” (Linee guida AgID per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, Gazzetta Ufficiale n.152 del 3.7.2018). Le citate Linee guida costituiscono un atto di regolazione di natura tecnica ed hanno carattere di vincolatività con una valenza erga omnes (Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere n. 2122 del 2017); inoltre, si stabilisce “L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021...”;

Esito: Il Difensore civico, quindi, conclude che Il Consorzio di Bonifica, in quanto persona giuridica di diritto pubblico (art. 862, comma 4, c.c.), risulta obbligato all’adesione al sistema pagoPA e alla dismissione di qualsiasi alternativa modalità di pagamento non conforme al medesimo; conferma inoltre il divieto di pubblicare in qualsiasi modo l’IBAN di accredito. In conclusione, mentre l’azione del Consorzio

risulta legittima, sul piano dell'opportunità è stato rilevato che, nel caso concreto, non viene centrato uno degli obiettivi insiti nella creazione di questo nuovo sistema di pagamento: la diminuzione dei costi di transazione. tale circostanza pone il sistema ancora non in linea con gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità che dovrebbero informare l'azione della PA.

Contenzioso pagamento IMU e TARI di immobile inutilizzato

Parole chiave: TARI, IMU, stato dell'immobile, presupposto dei tributi, riflessi tributari dello stato di inagibilità: oggettiva inutilizzabilità.

Fatto e diritto: Il cittadino risulta essere, dal 2002, proprietario di un immobile che versa in pessimo stato e per il quale è stata presentata perizia tecnica di parte. Gli avvisi di accertamento del Comune evidenziano versamenti IMU e TARI non effettuati; l'istante chiede l'annullamento degli avvisi e l'esenzione dall'obbligo di pagamento della TARI.

Il Difensore civico ha richiamato la normativa IMU e TARI attinente al caso, corredata dalla giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione. A norma dell'art 1, comma 740 l. 160/2019, il presupposto dell'imposta IMU è il possesso di immobili. Perché sorga l'obbligo di pagare l'imposta in esame, quindi, è necessario che il rapporto che lega il soggetto all'immobile sia "qualificato". La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25376 del 2008, in riferimento alla nozione di possesso, ha precisato che "il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale". Il comma 747 b) della citata legge permette la riduzione al 50% della base imponibile IMU in caso di inagibilità o inabitabilità dell'edificio: tale stato deve essere accertato dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. Tuttavia, in assenza di tale accertamento, la norma riporta la facoltà per il contribuente di "presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente".

A norma dell'art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013, il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, esistenti nel territorio comunale [L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), art 1, comma 641]. La tassa è dovuta per i locali e le aree in condizioni di oggettiva utilizzabilità, anche se non utilizzati. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato come ciò che rileva ai fini del sorgere dell'obbligo tributario è la potenzialità del locale o dell'area a produrre rifiuti, precisando che la semplice mancata utilizzazione, di fatto, dei locali o delle aree, che dipenda da una decisione soggettiva dell'occupante, non è sufficiente per escludere la debenza della TARI. Occorre,

invece, a tal fine, che il contribuente provi l'inidoneità del locale o dell'area a produrre i rifiuti in ragione delle sue oggettive condizioni d'inutilizzabilità. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in particolare, la presenza alternativa dell'arredo o di una sola utenza di rete è sufficiente a far sorgere il presupposto impositivo sulla base di una presunzione semplice – valida quindi fino a prova contraria a carico del contribuente – di utilizzazione dell'immobile e di conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Conseguentemente, ai fini dell'esclusione dal tributo, si ritiene necessaria la contemporanea assenza sia dell'arredo sia di tutte le utenze.

La perizia tecnica prodotta dal cittadino ha evidenziato molteplici criticità nello stato dell'immobile in oggetto, dichiarandone l'inagibilità. Tale dichiarazione incide differentemente sull'applicazione dei due tributi:

- Per quanto riguarda l'IMU, si ritiene che possano ricorrere gli estremi di applicabilità della riduzione al 50% della base imponibile, subordinatamente al ricorrere dei requisiti formali dettati dalla l. 160/2019, per accertata inagibilità dell'immobile;
- Per quanto riguarda la TARI, questa non è dovuta una volta accertata l'inutilizzabilità oggettiva dell'immobile, a cui fa riferimento la giurisprudenza, così come l'assenza di allacci di utenze la perizia tecnica ha evidenziato l'inadeguatezza all'uso dell'abitazione.

Esito: Alla luce di questi dati, il Difensore civico ha invitato il Comune a considerare la riduzione dell'IMU in misura del 50% della base imponibile, subordinatamente all'emissione di certificato di inagibilità da parte del Comune stesso o, in alternativa, alla presentazione da parte del contribuente di autodichiarazione a norma della legge 445/2000. Il Difensore civico ha, inoltre, invitato all'annullamento degli avvisi di accertamento TARI, subordinatamente alla verifica dell'assenza di allacci utenze e alla corrispondenza della situazione di inagibilità dello stabile a quanto formalmente dichiarato e riportato con documentazione fotografica in perizia.

Contestazione verbali di violazione codice della strada (CDS)

Parole chiave: sanzione ex CDS, richiesta di annullamento verbali, mancata esibizione della copertura assicurativa, mancata ottemperanza all'invito a presentarsi presso gli uffici di polizia, autotutela amministrativa.

Fatto e diritto: Un cittadino ha contestato la legittimità di due verbali relativi a violazioni di norme del D.lgs. 285/1992 (c.d. *Codice della Strada*), lamentandone, inoltre, il difetto di notificazione di uno dei due e richiedendo l'annullamento degli stessi, in autotutela. La controdeduzione ricevuta dalla Polizia Locale ha rilevato come il primo verbale sia stato regolarmente notificato e pagato ed il secondo

verbale sia stato annullato a seguito di presentazione tardiva della copertura assicurativa.

Il Difensore civico ha rilevato che il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 193, D.lgs. 285/1992, prevede l'obbligo di copertura assicurativa e la relativa sanzione connessa alla mancanza della stessa documentazione, per i veicoli a motore senza guida di rotaie. Inoltre l'art. 180, comma 8, D.lgs. 285/1992 prevede una sanzione per la mancata ottemperanza all'ordine di presentazione presso gli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti utili a fini accertativi.

Infine, l'art. 21 *nonies*, L. 241/1990 prevede che l'autotutela è un potere discrezionale della PA e l'annullamento d'ufficio può essere disposto solo dall'autorità amministrativa che ha emanato l'atto illegittimo, al verificarsi di determinate condizioni. Tuttavia, è fatta salva la facoltà di inoltrare istanza a questo Ufficio per un parere o di ricorrere all'Autorità giudiziaria entro i termini di legge.

Esito: il Difensore civico ha concluso che il regolare pagamento da parte dell'istante del primo verbale afferente alla violazione di cui all'art. 193, commi 1 e 2, CDS, abbia di fatto superato la contestazione circa il difetto di notificazione ed abbia rappresentato l'accettazione del contenuto della sanzione. Inoltre, l'annullamento del secondo verbale, in seguito alla tardiva presentazione della copertura assicurativa, ha determinato la cessazione della materia del contendere. Riguardo alla violazione dell'art. 180, comma 8, (mancata presentazione presso gli uffici di polizia), sarà oggetto di un nuovo verbale sostitutivo.

Contestazione e richiesta di annullamento avviso di accertamento IMU

Parole chiave: IMU, richiesta di annullamento o riduzione, residenza anagrafica, stabile dimora, presupposti congiunti.

Fatto e diritto: Nella nota inviata al Comune, una cittadina ha richiesto che fosse annullata, o quantomeno ridotta, l'IMU gravante su un immobile da lei acquistato nel dicembre 2020. La quota del tributo richiesta dal Comune si riferisce al periodo intercorso tra l'acquisto dell'immobile e il cambio di residenza anagrafica (avvenuto il 21/05/2021). Nella risposta inviata alla signora, il Comune evidenzia che “è la normativa a stabilire che prima casa ICI e IMU è quella in cui si ha la residenza ed è tale nel momento in cui si prende la residenza stessa. Fino a quel momento, fino a quando cioè non si è presa la residenza, il fabbricato viene considerato tenuto a disposizione”. I conteggi IMU relativi ai primi 5 mesi del 2021 sarebbero, pertanto, corretti.

Il Difensore civico rileva che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (Legge 160/2019, art. 1, comma 741, lett.b). L'orientamento prevalente in giurisprudenza rimarca “la

necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente. Ciò, d'altronde, è conforme all'orientamento costante [...] in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative” (Cassazione civile sez. VI, 19/01/2020, n. 4166). L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (D.lgs. 23/2011, art. 9, comma 2).

Esito: il Difensore civico ha concluso che non sussistono i presupposti, né per l'esenzione, né per la riduzione dell'imposta per il periodo che intercorre tra il conseguimento del possesso dell'immobile e l'acquisizione della residenza anagrafica da parte dell'istante.

Riduzione TARI per mancata raccolta rifiuti

Parole chiave: TARI, riduzioni per mancata raccolta rifiuti, zone non servite, richiesta di variazione, riduzioni spettanti “*ope legis*”.

Fatto e diritto: un cittadino ha richiesto l'annullamento di due avvisi di accertamento TARI del 2021, in quanto non considerano la riduzione del 60% della Tassa sui Rifiuti dovuta per gli anni 2018 e 2019. La riduzione in questione è prevista per le zone non servite dal servizio di raccolta. Il Comune, per tramite dell'Ufficio Tributi, ha negato la riduzione, eccependo la mancanza di una previa richiesta di variazione da parte dell'istante.

Nel proprio parere, il Difensore civico ha posto in rilievo che l'art. 1, co. 657, l. 147/2013 stabilisce che “Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita”. Il regolamento Comunale TARI, dopo aver definito nei primi tre commi la nozione di “zona non servita” e aver previsto per le utenze non servite una riduzione del 60% del tributo, al c. 5 stabilisce che “Per ottenere la riduzione del presente articolo i soggetti obbligati devono provvedere a consegnare al Comune la dichiarazione avendo cura di indicare la richiesta di riduzione per distanza dal cassonetto così come prescritto dall'art. 28 comma 7 lettera f e comma 8 lettera e”.

Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente manifestato un diverso orientamento. Nello specifico, ha sostenuto che: “In materia di TARI, le riduzioni tariffarie cd. tecniche previste dall'art. 1, commi 656 e 657, l. n. 147 del 2013, essendo chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio e, quindi, dei costi per il suo espletamento per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità

indistinta di utenti, spettano "*ope legis*", a prescindere dalla loro previsione nel regolamento comunale e senza la necessità di una specifica e preventiva domanda, incombando sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi; diversamente, le riduzioni o esenzioni di natura agevolativa di cui ai successivi commi 659 e 660, essendo meramente eventuali, sono subordinate ad un'esplicita previsione del regolamento comunale che ne condiziona l'"*an*" e il "*quantum*" - elementi non predeterminati dalla legge – con la conseguenza che, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti per poterne fruire, esse devono essere oggetto di specifica e preventiva domanda da parte del contribuente, corredata della documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione” (Cassazione civile, sez. trib., n. 17334/2020). Sempre la Cassazione, ha ribadito che: “Le riduzioni della tari, indicate ai commi 656 e 657 dell'art 1 della l. 27 dicembre 2013 n. 147, previste per situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, sono obbligatorie e, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno ad incidere sul presupposto impositivo, spettano *ope legis*, a prescindere cioè da una loro previsione nel regolamento comunale” (Cassazione Civile, sez. trib., n. 19767/2020).

Esito: la documentazione allegata ha consentito di accertare che l'immobile in questione rientra in una zona non servita e che il regolamento comunale TARI, nella parte in cui prevede la necessità di una previa dichiarazione per usufruire della riduzione, è difforme dall'interpretazione della L. 147/2013 fornita dalla Corte di Cassazione. In questo senso, pertanto, il Difensore civico ha ritenuto che l'istante avesse diritto ad una riduzione della TARI pari al 60%, essendo sufficiente la mera sussistenza di una situazione oggettiva (contrazione del servizio per non effettuazione della raccolta, unita ad una determinata distanza tra abitazione e cassonetto più vicino) ed ha raccomandato all'Ufficio Tributi del Comune l'annullamento dei relativi avvisi di accertamento, in quanto non prevedono la riduzione del 60% del tributo per gli anni di riferimento.

Riduzione TARI per mancata raccolta rifiuti

Parole chiave: TARI, ingiunzione di pagamento, riduzioni per mancata raccolta rifiuti, zone non servite, riduzioni spettanti "*ope legis*".

Fatto e diritto: un cittadino ha segnalato di aver ricevuto un'ingiunzione di pagamento da una società incaricata dal Comune, riguardante le somme residue relative alla TARI 2014 e 2017 da lui pagate in maniera parziale, in conseguenza della riduzione prevista per le zone non servite dal servizio di raccolta.

Nel suo parere, il Difensore civico ha posto in rilievo che l'art. 1, co. 657, l. 147/2013 stabilisce che “Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera

graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita”.

Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente sostenuto che: “In materia di TARI, le riduzioni tariffarie cd. tecniche previste dall'art. 1, commi 656 e 657, l. n. 147 del 2013, essendo chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio e, quindi, dei costi per il suo espletamento per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta di utenti, spettano *"ope legis"*, a prescindere dalla loro previsione nel regolamento comunale e senza la necessità di una specifica e preventiva domanda, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi; diversamente, le riduzioni o esenzioni di natura agevolativa di cui ai successivi commi 659 e 660, essendo meramente eventuali, sono subordinate ad un'esplicita previsione del regolamento comunale che ne condiziona l'*"an"* e il *"quantum"* - elementi non predeterminati dalla legge - con la conseguenza che, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti per poterne fruire, esse devono essere oggetto di specifica e preventiva domanda da parte del contribuente, corredata della documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione” (Cassazione civile, sez. trib., n. 17334/2020).

Sempre la Cassazione, ha ribadito che: “Le riduzioni della tari, indicate ai commi 656 e 657 dell'art 1 della l. 27 dicembre 2013 n. 147, previste per situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, sono obbligatorie e, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno ad incidere sul presupposto impositivo, spettano *ope legis*, a prescindere cioè da una loro previsione nel regolamento comunale” (Cassazione Civile, sez. trib., n. 19767/2020). Dalle evidenze documentali, è apparso pacifico che per gli anni di riferimento l'immobile dell'istante rientri in una zona non servita ai sensi dell'art.1, co. 657, l. 147/2013.

Pertanto, il Difensore civico ha ritenuto che l'istante avesse diritto ad una riduzione della TARI pari al 60%, fino a quando non è stato avviato il servizio raccolta rifiuti (2019), essendo sufficiente la mera sussistenza di una situazione oggettiva (contrazione del servizio per non effettuazione della raccolta, unita ad una determinata distanza tra abitazione e cassonetto più vicino) per la sussistenza di tale riduzione.

Inoltre, ha richiamato la legge n. 241/1990, che all'art. 1, comma 2-bis sancisce la necessità che i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione siano improntati ai “principi della collaborazione e della buona fede”.

Esito: Il Difensore civico ha raccomandato al Comune l'annullamento della relativa ingiunzione di pagamento, in quanto non prevede la riduzione del 60% del tributo per gli anni di riferimento. Con successiva comunicazione, l'Amministrazione comunale ha annullato tale ingiunzione.

Richiesta di annullamento degli avvisi di pagamento relativi al Canone Unico Patrimoniale

Parole chiave: Canone Unico Patrimoniale (ex COSAP), richiesta di annullamento avviso di pagamento, passo carrabile “a raso”, esenzione dal pagamento.

Fatto e diritto: un cittadino ha richiesto al Servizio Tributi del Comune l'annullamento degli avvisi di pagamento riguardanti il Canone Unico Patrimoniale riferito agli anni 2021 e 2022, in quanto l'istante ritiene che il Canone Unico Patrimoniale non sia dovuto per gli accessi “a raso” (ovvero a filo con il manto stradale), tra i quali rientra quello oggetto di contestazione, come si evince dai rilievi fotografici e mappali allegati dall'istante. Nel 2020 il Comune ha emanato un regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico in cui si prescrive il pagamento del Canone Unico Patrimoniale per ogni tipologia di passo carrabile. Conseguentemente, nel corso dell'anno 2022, il Comune ha inviato gli avvisi di pagamento del Canone Unico Patrimoniale all'istante e ai comproprietari dell'accesso. Immediatamente l'istante e i comproprietari dell'area di accesso oggetto di contestazione hanno inviato una lettera collettiva al Settore Finanze del Comune richiedendo l'annullamento degli avvisi di pagamento del Canone Unico Patrimoniale relativi agli anni 2021 e 2022 per l'accesso a raso in questione. Il Comune, tuttavia, ha ribadito la propria posizione affermando che “pur in assenza di modifiche visibili al manto stradale, lo spazio prospiciente all'accesso è comunque sottratto alla disponibilità pubblica, in quanto deve essere lasciato libero per l'accesso veicolare presso l'abitazione. Il presupposto della debenza del canone è quindi comunque configurabile”.

Il Difensore civico ha richiamato, in primo luogo, il D.lgs. n° 507/1993, istitutivo della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province (TOSAP) che, all'art. 38, comma 1, stabilisce che l'oggetto di tale tassa sono, tra gli altri, “le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province”. L'art. 44, comma 4, chiarisce – inoltre – la definizione di “passo carrabile”, ovvero “quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata”.

Al comma 7 si specifica ulteriormente che “la tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico”.

Il Difensore civico ha altresì evidenziato che secondo la Corte di Cassazione “la nozione normativa di “passo carrabile”, desumibile dall'art. 44 del d.lgs. n. 507 del 1993, ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), comprende sia i manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale,

sia da appositi intervalli sui marciapiedi o da una modifica del piano stradale finalizzata a facilitare l'accesso dei veicoli alle proprietà private. Sono esclusi dalla tassazione solo gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada (Cass. n. 16913 del 2007). I passi carrabili "a raso" mancano di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico (Cass. n. 16733 del 2007)” (Cassazione civile, sez. VI, 08/07/2022, n° 21714). Il Difensore civico ha, quindi, concluso che:

- Come si evince dalla rilevazione fotografica e mappale allegata, l'accesso in questione è effettivamente posto a filo con il manto stradale e quindi l'accesso è qualificabile come un passo carraio “a raso” o “a filo”;
- Le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione sono pacificamente applicabili in via analogica al Canone Unico Patrimoniale dal momento che rimangono immutati i presupposti originari di applicazione della TOSAP e COSAP;
- L'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Suprema Corte deve ritenersi prevalente rispetto a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico del Comune;
- Come in passato più volte ribadito, per i passaggi “a raso” opera l'esenzione dal pagamento del canone COSAP (ora incluso nel Canone Unico patrimoniale), in quanto sprovvisti di opere che realizzino una effettiva occupazione di suolo pubblico.

Esito: Il Difensore civico ha raccomandato al Servizio Tributi del Comune di procedere all'annullamento degli avvisi di pagamento aventi ad oggetto il Canone Unico Patrimoniale relativo agli anni 2021 e 2022 e, conseguentemente, di astenersi dall'invio di ulteriori avvisi aventi il medesimo oggetto. Il Comune ha deciso di conformarsi, operando un cambiamento regolamentare.

Ingiunzione di pagamento TARI

Parole chiave: TARI, rata non versata, decadenza dalla rateizzazione, addebito dell'intero importo, annullamento dell'ingiunzione di pagamento, pagamento della sola rata mancante.

Fatto e diritto: un cittadino ha richiesto un intervento relativo ad un'ingiunzione di pagamento ed al successivo sollecito di pagamento, inviati dal Servizio Tributi del Comune, in quanto sarebbe stato richiesto il pagamento dell'importo totale di un pregresso debito per omessa/infedele dichiarazione TARI, maggiorato di spese ed interessi. Tale debito era stato oggetto di rateizzazione. L'ufficio tributi del Comune ha contestato il mancato pagamento della prima rata e quindi la decadenza dal beneficio della rateizzazione. L'istante ha sostenuto di aver assolto ai propri obblighi

secondo il piano di pagamento indicato, tranne che per la prima rata, non addebitata in c/c dal Comune.

Tuttavia, l'ingiunzione ed il relativo sollecito hanno richiesto l'assolvimento del debito per l'intero importo, maggiorato di spese ed interessi.

A seguito d'istruttoria, dall'estratto del c/c bancario intestato al cittadino, si è desunto l'avvenuto pagamento delle rate indicate dal prospetto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione, tranne della la prima di esse. Tuttavia, il mancato pagamento della prima rata non sembra addebitabile ad una condotta colpevole o negligente dell'istante quanto piuttosto ad una omissione nel procedimento di riscossione.

Conseguentemente, il Difensore civico ha invitato l'ufficio tributi del Comune a disporre l'annullamento dell'ingiunzione e del relativo sollecito di pagamento e ad esercitare la pretesa tributaria riferibile al solo debito residuo risultante dal mancato pagamento della prima rata.

Esito: Dopo pochi giorni, il Servizio Tributi del Comune ha recepito l'invito del Difensore civico ed ha provveduto all'annullamento parziale dell'ingiunzione e del sollecito di pagamento, riducendo la pretesa tributaria al solo debito residuo, relativo alla prima rata insoluta.

Mancata risposta ad istanza di annullamento di avvisi di accertamento IMU

Parole chiave: Silenzio della PA, IMU, istanza di annullamento in autotutela, inerzia della PA, buon andamento dell'azione amministrativa, rimborso.

Fatto e diritto: Un'associazione di tutela dei consumatori, in rappresentanza di un proprio iscritto, ha chiesto che l'Ufficio Tributi del Comune fornisse riscontro ad un'istanza presentata dal proprio assistito volta ad ottenere l'annullamento in autotutela di una serie di avvisi di accertamento IMU, relativi agli anni 2015-16-17-18-19-20, ricevuti da quest'ultimo in qualità di erede. La richiesta al Comune di una risposta scritta all'istanza non riceve alcun riscontro.

Nel parere emesso, il Difensore civico ha precisato che “L'inerzia dell'amministrazione è contraria ai principi di buon andamento della P.A. e dell'affidamento del cittadino nel corretto svolgimento dell'azione amministrativa che impongono la conclusione di ogni procedimento con un provvedimento espresso” (Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 5772/2007).

La giurisprudenza ha rilevato che: “In presenza di una formale istanza l'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento, e ciò anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte. Il legislatore, infatti, ha imposto al soggetto pubblico di rispondere alle istanze private, sancendo l'esistenza di un dovere che rileva ex sé quale diretta attuazione dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza, consentendo

altresì alle parti, attraverso l'emanazione di un provvedimento espresso, di tutelare in giudizio i propri interessi a fronte di provvedimenti ritenuti illegittimi". (Cons. Stato, Sez. III, Sentenza n. 1283/2022).

In particolare, è stato posto in rilievo che il compito del Difensore civico è quello di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, per la tutela di chiunque abbia un interesse diretto o qualificato e per la tutela di interessi collettivi e diffusi (Legge regionale 25/2003, art.2, comma 1).

Pertanto, il Difensore civico ha invitato l'amministrazione comunale a fornire una risposta scritta e motivata all'associazione e all'istanza di annullamento in autotutela, relativa agli avvisi di accertamento IMU contestati.

Esito: Il Comune ha accolto l'invito.

MATERIA: Disabilità

Impianto elevatore

Parole chiave: impianto elevatore; immobile soggetto a tutela storico-architettonica

Fatto e diritto: Un cittadino disabile segnalava l'impossibilità di installare un impianto elevatore nel proprio condominio, in quanto la corte interna dell'immobile sul quale sarebbe stato effettuato l'intervento è oggetto di tutela storica e architettonica.

Dinanzi al parere della Sovrintendenza di non conformità dell'intervento proposto, l'Ufficio del Difensore civico regionale ha sottolineato la necessità di rispettare l'art. 4 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", il quale, oltre a dettare i tempi per il rilascio degli atti autorizzativi per la realizzazione di interventi tesi ad eliminare le barriere architettoniche da attuare negli edifici privati soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (ossia sugli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico), dispone che "l'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato" (comma 4) e che "il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato" (comma 5).

Ha altresì chiarito che - alla luce della valutazione comparativa fra diversi interessi di forte rilevanza sociale, operata con tali disposizioni - gli interventi edilizi volti a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati sottoposti a disposizioni di tutela per il loro particolare interesse paesaggistico o storico artistico, possono essere impediti solo se recano un serio pregiudizio al bene tutelato. Può, quindi, essere ammesso anche un pregiudizio ad un bene tutelato per il suo particolare valore paesaggistico o storico artistico, in ragione del rilievo sociale che assumono le opere necessarie ad eliminare le barriere architettoniche, purché tale pregiudizio non sia serio e, quindi, non comprometta in modo rilevante il bene tutelato.

Esito: A seguito dell'intervento dell'Ufficio, l'amministrazione competente ha provveduto ad accogliere la proposta di installazione dell'impianto elevatore, seppure con alcune modifiche rispetto alla proposta originaria.

Postazioni ricarica elettrica accessibili

Parole chiave: disabilità; postazioni ricarica elettrica

Fatto e diritto: Un utente segnalava una serie di criticità in merito postazioni di ricarica elettrica per persone con disabilità del comune di residenza.

Il Difensore civico regionale ha sottolineato che l'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici assolve alla finalità di servizio fornito al pubblico senza limitazioni di utenza, nel rispetto dell'accessibilità universale, compreso le disabilità motorie; pertanto l'accesso alle infrastrutture di ricarica pubbliche dovrà essere garantito in forma indiscriminata a qualunque "utente elettrico".

Al fine di garantire la sicurezza, la funzionalità, l'accessibilità e la gestione in autonomia dell'intero processo di ricarica a tutti gli utenti, compresi quelli con disabilità motoria, occorre predisporre tutti gli opportuni interventi necessari.

La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità – UNCRPD (ratificata dall'Italia con l. 18/2009), riserva grande attenzione all'accessibilità, all'indipendenza e alla mobilità personale, la cui garanzia ed effettività sono ritenute imprescindibili ai fini della realizzazione del diritto all'inclusione dei soggetti disabili. Si tratta, infatti, al contempo di principi e di diritti indispensabili ai fini della piena ed eguale partecipazione sociale di tali soggetti, ed il cui mancato rispetto è ormai inquadrato, anche in numerosi ordinamenti nazionali (es. Inghilterra e Svezia) come una vera e propria causa di discriminazione.

Esito: Il Comune accoglieva l'invito del Difensore civico regionale, approvando il progetto per l'installazione di una nuova colonnina di ricarica elettrica.

Comandi speciali veicoli

Parole chiave: comandi speciali; rimborso Inail

Fatto e diritto: Un utente segnalava di aver ricevuto solo un rimborso forfettario per l'installazione del cambio automatico. Nel caso *de quo* era possibile risalire al costo specifico dell'adattamento in quanto espressamente indicato nella fattura di acquisto dell'autoveicolo.

Il Difensore civico regionale ha sottolineato che l'Art. 40 (Comandi speciali e adattamenti – Modifiche dei veicoli) del Regolamento di assistenza protesica dispone che: "Per favorire l'autonomia della persona disabile nei suoi spostamenti, soprattutto per facilitare il reinserimento lavorativo della stessa, è stata prevista la possibilità della concessione di comandi speciali e/o di adattamenti/allestimenti per un secondo veicolo utilizzato esclusivamente per l'attività lavorativa principale. Inoltre, per i veicoli nuovi provvisti di cambio automatico di serie per i quali non sia possibile risalire al costo specifico dello stesso, sono stati previsti rimborsi forfettari in base alla tipologia dell'autovettura".

Pertanto, si evidenziava che non apparirebbe corretto il rimborso forfettario dell'importo di Euro 400,00 previsto solo nei casi in cui non vi sia una specifica voce di spesa.

Esito: L'Inail rimborsava l'intero costo del cambio automatico.

Trasferimento frequenza corso di formazione persona con disabilità

Parole chiave: corso formazione; trasferimento

Fatto e diritto: La segnalante vinceva il concorso regionale di formazione in Medicina Generale (triennio 2019-2022); la dottoressa ha una invalidità civile del 46% che le compromette la capacità funzionale agli spostamenti ed è inoltre caregiver di persona con disabilità. È stata inoltrata più volte richiesta di trasferimento presso la sede più vicina alla sede di residenza, ma senza esito. Richiedeva pertanto che la domanda di trasferimento fosse accolta.

Il Difensore civico sottolineava che nel necessario bilanciamento di interessi e di diritti del lavoratore e del datore di lavoro, aventi ciascuno copertura costituzionale, devono essere valorizzate le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore, occorrendo salvaguardare condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui la persona con disabilità si trova inserita (cfr. Cass. Civ. n. 24015/2017).

La Convenzione ONU del 13/12/2006, pienamente efficace ed operativa nel nostro ordinamento (cfr. Cass. n. 7889/2011) stabilisce che (cfr. art. 2, quarto comma) si devono porre in essere gli “accomodamenti ragionevoli” per favorire le persone disabili, intendendosi per tali le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo da adottare, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone disabili, nelle diverse situazioni, il godimento e l'esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali su base di uguaglianza con gli altri.

La Direttiva n. 2000/78/CE fissa all'art. 2 il principio della parità di trattamento in favore dei soggetti con disabilità, con la specificazione che il datore è obbligato ad adottare misure adeguate a ridurre gli svantaggi che il lavoratore può subire. Al successivo art. 5, si prevede in capo al datore l'obbligo di adottare soluzioni ragionevoli per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore un onere finanziario sproporzionato. La direttiva, con la previsione di obblighi di contenuto positivo, ridefinisce il sistema antidiscriminatorio in favore dei soggetti con disabilità, trovando il suo contemperamento nella necessità di una proporzione degli oneri finanziari da addossare al datore di lavoro. La definizione di accomodamento ragionevole, dunque, unitamente al divieto di discriminazione, diviene il paradigma fondativo del

nuovo sistema antidiscriminatorio a livello sovranazionale. Si chiedeva pertanto il trasferimento della segnalante nella sede richiesta.

Esito: Il Servizio di assistenza territoriale accoglieva la domanda.

Stalli per persone con disabilità

Parole chiave: stalli persone con disabilità

Fatto e diritto: Gli istanti risultano titolari di contrassegno per disabili; in più occasioni comunicavano al Sindaco del Comune di residenza le gravi condizioni di salute e le ridotte capacità motorie, oltre che l'inesistenza di parcheggi dedicati nei pressi dell'abitazione oltre che nell'intera frazione. Richiedevano pertanto l'installazione di parcheggi per disabili.

Il Difensore civico sottolineava che un ruolo di preminenza non può che essere riconosciuto alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità – UNCRPD (ratificata dall'Italia con l. 18/2009), dove è riservata grande attenzione all'accessibilità, all'indipendenza e alla mobilità personale, la cui garanzia ed effettività sono ritenute imprescindibili ai fini della realizzazione del diritto all'inclusione dei soggetti disabili. Si tratta, infatti, al contempo di principi e di diritti la cui effettività è indispensabile ai fini della piena ed eguale partecipazione sociale di tali soggetti, e il cui mancato rispetto è ormai inquadrato, anche in numerosi ordinamenti nazionali (es. Inghilterra e Svezia) come una vera e propria causa di discriminazione.

Nella Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 17 marzo 2008, si legge che migliorare l'accessibilità è un prerequisito per l'autonomia, l'inclusione e la partecipazione e consente alle persone con disabilità di godere dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Il Dpr n. 151 del 2012 prevede che ai titolari di contrassegno invalidi che presentino particolari problemi di deambulazione può essere riservato uno spazio personale, non utilizzabile da altri disabili.

L'articolo 188 del Codice della strada stabilisce le regole riguardanti la circolazione, la sosta ed il parcheggio dei veicoli per disabili. Obbliga gli enti proprietari della strada a mantenere le apposite strutture e la segnaletica necessarie a consentire e ad agevolare la loro mobilità secondo quanto stabilito dal regolamento. In altre parole: chi detiene la proprietà o la gestione delle strade deve garantire ai disabili la facoltà di muoversi, fermarsi o parcheggiare in modo agevole.

Il Codice della strada ed il suo regolamento di esecuzione ed attuazione disciplinano la concessione dello stallo, prevedendo che nei centri abitati, i Comuni, con ordinanza del Sindaco, possono «riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli (...) adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale (...)» (articolo 7, comma 1, lett. d) del Dlgs n. 285/1992); nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il

comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del «contrassegno di parcheggio per disabili» del soggetto autorizzato ad usufruirne.

Il Difensore civico aggiungeva che ad oggi i contrassegni per disabili di cui i segnalanti sono titolari, di fatto sono inutilizzabili sul territorio di residenza per mancanza di spazi dedicati; il diritto riconosciuto mediante il rilascio del contrassegno di fatto è svuotato di contenuto per la mancanza di posti per disabili e occorre prontamente ripristinarlo mediante la creazione di posti adiacenti all'abitazione.

Esito: Il Comune chiariva che si provvederà a contattare i proprietari del terreno segnalato come idoneo a costruire stalli “ad personam”, per chiedere loro la disponibilità alla cessione del terreno, a valutare con i tecnici provinciali l'adeguatezza della sede del parcheggio rispetto alla sicurezza stradale dell'ingresso e uscita sulla provinciale nonché ad acquisire un preventivo dei costi dell'infrastruttura.

Assegno di cura

Parole chiave: rideterminazione assegno di cura

Fatto e diritto: Una cittadina segnalava che la figlia è persona con disabilità grave, non vedente, affetta da tetraparesi spastica congenita. Per il contratto di assistenza a domicilio si determinava l'importo in Euro 10,33 giornaliero. Tale importo è l'importo minimo dell'assegno di cura.

La segnalante adduceva le condizioni molto gravi della figlia e la necessità di assistenza quotidiana h 24/24 e chiedeva la rideterminazione dell'assegno di cura.

Il Difensore civico interveniva nei confronti dell'AUSL competente e sottolineava che la finalità dell'intervento è quella di potenziare le opportunità di permanenza nel proprio contesto di vita dei cittadini disabili in situazione di gravità riconoscendo un contributo economico a sostegno dell'accoglienza e del lavoro di cura svolto dalle famiglie o da altri *care givers* al fine anche di evitare, o posticipare il più a lungo possibile, il ricorso ai servizi residenziali. Il Servizio competente alla predisposizione dei piani personalizzati finalizzati al mantenimento al domicilio ha la funzione di attivare l'équipe multiprofessionale che valuta le condizioni di bisogno del disabile ed elabora il programma assistenziale individualizzato. Si richiedeva di chiarire i presupposti valutativi per la determinazione dell'assegno di cura stabilito nell'importo minimo di Euro 10,33 e di valutare un aumento dell'assegno di cura tenuto conto delle gravi condizioni della paziente.

Esito: L'AUSL comunicava di aver provveduto a nuova valutazione e di aver riconosciuto l'assegno di cura nell'importo più elevato di Euro 15,49. Oltre

all'incremento dell'assegno di cura si è potuto concordare un Progetto Assistenziale individuale che consentirà ai Servizi di dare pieno supporto alla giovane disabile e alla sua caregiver.

Cassonetti rifiuti - accessibilità

Parole chiave: inaccessibilità cassonetti rifiuti; disabilità

Fatto e diritto: Il segnalante è persona con disabilità motoria, riconosciuta come handicap grave e invalido al 100% titolare di indennità di accompagnamento. Chiedeva all'Azienda di rifiuti di rendere accessibili i cassonetti dei rifiuti, in quanto l'attuale conferimento prevede l'attivazione del pedale per i nuovi cassonetti dell'indifferenziata, della plastica e della carta. Si lamentava altresì l'inesistenza di cestini per i rifiuti in prossimità dell'abitazione.

L'azienda sottolineava che allo stato attuale sul mercato non si trovano soluzioni particolarmente efficaci per venire incontro a tutte le tipologie di disabilità.

Il Difensore civico sottolineava che l'art. 3, comma 2, della Costituzione demanda al legislatore il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono ostacolare l'attuarsi in concreto del principio di eguaglianza. Sulla base di questa specifica previsione costituzionale si inquadra tutta la legislazione ordinaria in tema di disabilità, ivi compreso l'aspetto della mobilità, ed il correlato obbligo per la Pubblica Amministrazione di eliminare le barriere architettoniche.

La più recente legislazione relativa ai portatori di handicap - in particolare la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e la legge 5 febbraio 1992, n. 104- non si è limitata ad innalzare il livello di tutela in favore delle persone con disabilità, ma ha segnato, come la dottrina non ha mancato di sottolineare, un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemi delle persone con invalidità, considerati ora quali problemi non solo individuali, ma tali da dover essere assunti dall'intera collettività.

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità che rappresenta un importante strumento internazionale vincolante per gli Stati Parti, intende promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità. A tal fine, la condizione di disabilità viene ricondotta all'esistenza di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società senza alcuna discriminazione.

La Convenzione non riconosce "nuovi" diritti alle persone con disabilità, ma intende assicurare il pieno godimento, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, di tutti i diritti riconosciuti, in applicazione dei principi generali di pari opportunità.

L'Azienda dei rifiuti forniva riscontro, segnalando che il tema è da anni oggetto di confronto con l'amministrazione comunale e il *Disability manager*.

Esito: Il Comune segnalava di aver provveduto all'attivazione di servizi di supporto tramite le reti esistenti nell'ambito dei Servizi sociali territoriali e nel caso *de quo* questi hanno già avviato un percorso specifico di ascolto delle esigenze nei confronti del segnalante. Infine, sottolineava la disponibilità a collocare nell'immediato e in prossimità dell'abitazione, un apposito raccoglitore per piccoli rifiuti.

MATERIA: Sanità

Presupposti per il rimborso spese per assistenza sanitaria transfrontaliera

Parole chiave: assistenza sanitaria transfrontaliera

Fatto e diritto: Un cittadino segnalava che, a seguito dell'informazione sui tempi di attesa per un intervento di adenomectomia prostatica nella propria città di residenza, decideva di avviare l'iter per un ricovero presso una struttura pubblica parigina ove veniva garantito l'intervento entro un tempo massimo di due mesi.

Si rivolgeva preliminarmente all'Ufficio competente per l'assistenza ospedaliera all'estero ove l'impiegata sottolineava che sarebbe stata necessaria una domanda formale per acquisire l'autorizzazione al ricovero ospedaliero all'estero.

Il segnalante assumeva la decisione di recarsi comunque presso la struttura sanitaria parigina, ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico e alle cure conseguenti e soltanto successivamente presentava all'AUSL domanda di rimborso dei costi per l'assistenza sanitaria transfrontaliera.

A seguito del rigetto della domanda da parte dell'Azienda sanitaria, il cittadino richiedeva all'Ufficio del Difensore civico di attivarsi per il rimborso delle spese sanitarie, assumendo l'illegittimità del diniego opposto dalla Direzione sanitaria.

Il Difensore civico chiariva che l'art. 9 del Dlgs. 38/2014 prevede che il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera sia subordinata ad autorizzazione preventiva.

È possibile derogare alla necessità della preventiva autorizzazione da parte dell'AUSL di riferimento soltanto nell'ipotesi in cui il cittadino si trovi in uno stato di comprovata eccezionale gravità ed urgenza della salute fisica risolvibile soltanto con cure effettuate in territorio estero.

La situazione di urgenza e indifferibilità della prestazione medica quale unico rimedio allo stato di grave salute del cittadino produce, infatti, una modifica della situazione giuridica soggettiva dell'avente diritto, da interesse legittimo a diritto soggettivo, oggetto di tutela incondizionata, posto il valore primario e fondamentale del diritto alla vita.

Al di fuori di tale ipotesi di urgenza e indifferibilità, la normativa ha stabilito che possono essere erogate all'estero soltanto prestazioni che richiedono "non comuni procedure tecniche o curative o attrezzature di avanzata tecnologia e che non sono ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi ed i servizi di alta specialità in Italia".

Ai fini della valutazione della tempestività, l'interessato deve dimostrare di essere in lista di attesa, presso almeno due strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, da un periodo di tempo superiore a quello massimo previsto dal decreto ministeriale di riferimento.

Il cittadino, in tal caso, non aveva neppure iniziato la procedura necessaria per il ricovero e l'intervento in struttura ospedaliera territoriale.

Esito: Il Difensore pertanto confermava la legittimità dell'operato dell'AUSL competente, non sussistendo le condizioni idonee a legittimare il rimborso delle cure effettuate all'estero.

Rimozione amianto

Parole chiave: amianto; obbligo di rimozione

Fatto e diritto: Un utente segnalava la mancata ottemperanza all'ordine di rimozione dell'amianto disposto dal sindaco da parte dei proprietari di immobile confinante.

Il Difensore ha evidenziato che l'inalazione da amianto (il cui uso è stato vietato in assoluto dalla legge 27 marzo 1992, n.257) è ritenuta di grande lesività per la salute e la malattia da inalazione da amianto, ovvero l'asbestosi, appare conseguenza diretta, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita.

Gli Enti pubblici hanno il potere di disporre, quando ritenuto opportuno, la rimozione dei materiali contenenti amianto, con oneri a carico dei proprietari; il comma 7 dell'art. 54 Tuel, dispone espressamente che *“se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio penale per i reati in cui siano incorsi?”*.

Si richiedeva pertanto al sindaco di adottare tutti i provvedimenti atti all'eliminazione dell'amianto dal fabbricato, in danno dei proprietari inadempienti all'obbligo di rimozione dell'amianto.

Esito: il Comune in questione comunicava l'effettuazione dei lavori di microbonifica dell'area.

Liste d'attesa

Parole chiave: RSA; posizione lista d'attesa

Fatto e diritto: Il Difensore civico regionale, evidenziava che costituisce diritto dell'interessato conoscere la propria posizione in lista d'attesa per l'inserimento in RSA. Occorre inoltre valutare la possibilità dell'inserimento nel posto in convenzione presso la struttura attualmente ospitante.

È necessario, ai fini dell'inserimento in strutture residenziali per anziani, garantire modalità di accesso omogenee, migliorando modalità e tempi di accesso; favorire la tutela degli anziani e delle famiglie in situazione di maggiore bisogno sociale e sanitario; garantire equità ed appropriatezza nella presa in carico degli anziani in

condizioni di non autosufficienza; tener conto delle esigenze e delle preferenze espresse dall'utente e dalla famiglia nell'ambito dell'attività valutativa e progettuale e considerare l'evoluzione dei bisogni dell'utente e della famiglia sia in relazione all'adeguamento della valutazione di tali bisogni che alla possibilità di mobilità tra strutture.

Esito: Il Comune offriva dunque la possibilità dell'inserimento nel posto in convenzione presso la struttura attualmente ospitante.

Ammissione in graduatoria RSA in comune diverso da quello di residenza

Parole chiave: RSA; residenza

Fatto e diritto: Un utente richiedeva l'ammissione in graduatoria per RSA pubblica o convenzionata presso un Comune a favore di una persona anziana, residente presso la casa di riposo di quel Comune.

Il Capo Dipartimento dei Servizi di comunità del Distretto comunicava che, in base alla legge regionale n. 2 del 2003, la registrazione anagrafica presso una struttura residenziale sociosanitaria non determina, in capo al comune nel cui territorio ha sede la struttura, la traslazione degli oneri e dei compiti assistenziali i quali permangono in capo all'ultimo comune di residenza. Si rigettava pertanto la domanda di inserimento nella graduatoria per l'ammissione in struttura residenziale accreditata, in quanto l'ultima residenza dell'assistita è fuori dal territorio regionale. Il Difensore civico sottolineava che l'accesso alle prestazioni ed ai servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali è riconosciuto come diritto e l'assistenza è garantita dal Comune di residenza (articolo 4, commi 1 e 2 della LR n. 2 del 2003); la legge regionale prevede inoltre che il diritto agli interventi ed alle prestazioni si estende alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili; l'assistenza in questi casi è garantita dal Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento (articolo 4, comma 3).

L'articolo 4, comma 4 della legge regionale del 2003 prevede che il Consiglio regionale stabilisca con propria direttiva "le modalità di attribuzione degli oneri, anche economici, nel caso in cui la persona assistita sia residente in un Comune diverso da quello ove si svolge l'intervento socio-assistenziale o sociosanitario, fermo restando che, di norma, agli effetti del presente articolo non è da considerarsi Comune di residenza quello nel quale la persona si trovi ricoverata in struttura socio assistenziale o socio sanitaria, né il Comune ove il minore sia ospitato in affidamento familiare". Il Difensore sottolineava che tale direttiva non è stata mai emanata.

Se è corretto non fare gravare sul Comune sede di struttura residenziale gli oneri per l'integrazione della retta degli ospiti indigenti residenti che al momento dell'ingresso in struttura risultavano residenti in Comune diverso da quello della struttura, non

altrettanto sembra essere per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni finanziate dal Fondo regionale per la non autosufficienza. Il FRNA, infatti, viene ripartito annualmente tra le AUSL sulla base della popolazione residente ultrasettantacinquenne (che quindi comprende la popolazione residente presso le strutture residenziali). Parrebbe coerente con il sistema di finanziamento ammettere l'accesso alle prestazioni finanziate con il FRNA di tutti gli anziani residenti, ivi compresi coloro che al momento dell'ingresso in struttura provenivano da un altro territorio distrettuale o di AUSL, consentendo l'avvio del percorso di valutazione multidimensionale, presa in carico e inserimento nei posti accreditati di CRA. Si richiedeva pertanto alla Direzione generale cura della persona salute welfare di voler fornire informazioni sui provvedimenti adottati e adottandi ai fini della soluzione della criticità esposta.

Esito: La Direzione generale cura della persona salute welfare sottolinea che la residenza delle persone prima del ricovero è di norma il criterio in base al quale si individuano i soggetti istituzionalmente competenti ad assicurare i servizi e/o ad assumerne gli oneri, fatti salvi esclusivamente gli interventi non differibili per le persone temporaneamente presenti; si aggiunge altresì che in considerazione della problematica segnalata dal Difensore civico, la Direzione generale programmerà uno specifico approfondimento in materia.

Centro di salute mentale - tutela rapporto medico paziente

Parole chiave: centro di salute mentale; scelta specialista riferimento; diritto alla salute; reinserimento

Fatto e diritto: L'amministratore di sostegno di una persona con disabilità chiedeva su istanza della medesima che venisse riconosciuto il diritto a scegliere lo specialista psichiatra di riferimento e a quale CSM essere assegnati, al di là della competenza territoriale.

Il Difensore civico sottolineava che tra i compiti fondamentale del Dipartimento Salute Mentale rientra quello del reinserimento e della integrazione del disabile psichico nel contesto sociale, attraverso l'elaborazione, da parte degli operatori delle varie Unità Operative del Dipartimento, di progetti e percorsi personalizzati a favore dell'utente, in rapporto con gli organi esterni presenti nel territorio che collaborano allo sviluppo ed alla promozione dei processi di riabilitazione.

Il rapporto che si instaura tra medico e paziente è un aspetto fondamentale del processo di cura e dell'attività medica; il diritto alla salute —che, in quanto diritto fondamentale, si collega da un lato con la tutela generale della personalità (art. 2 Costituzione), con i diritti fondamentali di eguaglianza, dignità (art. 3 Costituzione) e libertà della persona (art. 13 Costituzione), dall'altro con le norme che garantiscono le concrete estrinsecazioni sociali della persona— esprime un concetto

dinamico ove il miglioramento degli standards qualitativi dell'esistenza costituisce presupposto per il libero svolgimento della personalità dell'individuo stesso. In tale ottica lo sviluppo della nozione di salute ha finito con il comprendere non soltanto funzioni biologiche in senso stretto, ma anche capacità affettive e relazionali.

Esito: Il Dipartimento di salute mentale accoglieva la domanda.

Certificato esenzione vaccinale *Green Pass*

Parole chiave: *Green Pass*; esenzione vaccinale

Fatto e diritto: La segnalante è in possesso di certificato di esenzione vaccinale e lamenta il mancato rilascio del *Green Pass*.

Il Difensore civico regionale sottolineava che la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, avente ad oggetto *Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19*, prevede che ad alcuni soggetti che per condizione medica non possano ricevere o completare la vaccinazione, siano rilasciate delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le disposizioni della presente circolare si applicano esclusivamente al fine di consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19. Tali certificazioni ad oggi sono in formato cartaceo, con validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni; la durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l'emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale. Chi non può vaccinarsi per motivi medici non ha obbligo di *Green Pass*, pertanto dal 6 agosto potrà esibire al posto della Certificazione Verde Covid-19 un certificato di esenzione firmato dal medico (vaccinatore).

Esito: la domanda veniva archiviata.

Richiesta consulenza Difensore civico

Parole chiave: consulenza; Difensore civico

Fatto e diritto: Un'utente segnalava che dopo aver effettuato il vaccino anticovid Johnson and Johnson insorgeva dolore e parestesia agli arti inferiori, palpitazioni, insonnia, formicolio, vertigini, sbandamenti, dolore toracico; si chiede al Difensore civico una consulenza.

Il Difensore civico sottolineava che l'Ufficio può intervenire, a richiesta di parte o di propria iniziativa, per sollecitare gli Organi amministrativi regionali o le AUSL al

riconoscimento di diritti soggettivi od interessi legittimi, collettivi o di singoli cittadini.

La sollecitazione deve essere preceduta da una verifica dei fatti, oltre che da una disamina giuridica della questione; quanto alla suddetta verifica dei fatti, evidenziava che l'Ufficio non dispone dell'ausilio tecnico di medici legali o di altri specialisti: esso non è abilitato, dunque, a formulare, nelle singole fattispecie, apprezzamenti riguardanti la rilevanza delle condizioni patologiche della singola persona, nonché delle conseguenti esigenze terapeutiche. L'intervento dell'Ufficio, pertanto, si estrinseca su istanze che attengono a tematiche che non necessitino di valutazioni di tipo medico, quali quelle delle liste di attesa, della vigilanza sulle scelte delle Istituzioni Regionali della Sanità riguardanti il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza, l'attenzione alle esigenze dell'utente nella organizzazione dei servizi sanitari, la correttezza nelle procedure applicative relative ai ticket, la tutela della dignità della persona nei luoghi di cura ecc.. All'Ufficio, inoltre, non è consentito lo svolgimento di attività di consulenza legale in favore dei cittadini che ad esso si rivolgono.

Esito: si provvedeva ad archiviare l'istanza per non competenza.

Cittadino extracomunitario – iscrizione al SSN

Parole chiave: borsa di studio; iscrizione Servizio sanitario nazionale

Fatto e diritto: Il segnalante, dalla data di ingresso in Italia nel 2018, ha usufruito del diritto ad iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale come cittadino extra comunitario, pagando il contributo forfettario di 149,77€ “riservato agli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio, previsto solo qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici...” (indicazioni del Ministero della Salute, Modalità di calcolo del contributo forfettario annuale, parte B).

Non ha mai percepito borse di studio e non percepisce redditi (lo aiuta la famiglia dalla Cina). Dall'anno corrente 2022 l'ufficio AUSL al quale si è rivolto più volte per effettuare il rinnovo del SSN cittadino UE / EXTRA UE, continua a ribadire che non concede più di pagare l'importo consueto di Euro 149,77, comunicando che la borsa di studio fa parte invece dei requisiti necessari per usufruire del diritto a pagare il contributo forfettario, e che deve quindi pagare un importo pari a Euro 2088,00. Il Difensore civico chiedeva informazioni e l'AUSL sottolineava che il segnalante è studente di familiare a carico del nucleo familiare di origine, è residente nel comune, in abitazione privata e non gode di borsa di studio o di sussidi economici erogati da istituzioni o enti pubblici italiani per frequentare il corso accademico. Pertanto, non è applicabile il contributo forfettario riservato agli studenti extracomunitari titolari solo di borsa di studio o percettori di sussidio economico.

Si pone l'attenzione sulla dichiarazione dello studente "aiuto dalla famiglia", perché privo di redditi propri. Il segnalante utilizza dei redditi definibili "diversi" (art. 6 del Testo unico del 22/12/1986 n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi) per vivere stabilmente in Italia e fronteggiare le spese quotidiane ai prezzi correnti di beni e servizi essenziali per la sua sussistenza quotidiana come cittadino. Poiché egli non ha redditi propri, ci si riferisce al reddito del soggetto garante.

Esito: A seguito dell'intervento del Difensore civico, il contributo volontario da versare sarà pari ad Euro 387,34, non come precedentemente indicato di Euro 2088,00.

Tempi massimi di attesa prestazioni sanitarie

Parole chiave: data intervento; rispetto dei termini massimi di attesa

Fatto e diritto: La segnalante richiedeva l'intervento del Difensore civico, in quanto deduceva un ritardo nella fissazione di un intervento alla tiroide il cui tempo massimo di attesa era fissato in 180 giorni.

Il Difensore civico richiedeva l'adozione di tutti gli strumenti più opportuni per garantire il diritto alla prestazione e sottolineava che il Piano di Governo delle liste di attesa (Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131 sul Piano nazionale di Governo delle Liste di attesa per il triennio 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge n. 266 del 2005) ha fissato i termini massimi per l'erogazione delle prestazioni in regime di ricovero. Tale intesa è stata recepita a livello regionale mediante la DGR 603/2019.

La comunicazione della data/periodo previsto per il ricovero, al momento della iscrizione in lista, rappresenta un diritto per i cittadini e deve pertanto essere un obiettivo verso il quale far convergere tutte le diverse azioni messe in campo per il miglioramento dell'accesso alle prestazioni. Il paziente dovrà inoltre essere informato nel caso in cui si verificano problematiche nel rispetto dei tempi di attesa, già al momento della sua richiesta, prospettando eventuali sedi alternative di trattamento e registrando la sua scelta. È necessario adottare, da parte di ciascuna Azienda, un piano di comunicazione, con particolare riferimento all'accessibilità dell'offerta e alle regole di tutela dell'equità e trasparenza.

Nel caso in cui la struttura non sia nelle condizioni di garantire il rispetto dei tempi di attesa, a fronte di specifici accordi o protocolli definiti, viene proposta al paziente una valida ed equivalente alternativa di ricovero all'interno della rete degli ospedali, pubblici o del privato accreditato, prioritariamente nel territorio provinciale, assicurando il rispetto dei tempi previsti per la classe di priorità assegnata. Qualora il paziente non accetti di effettuare l'intervento in altra struttura, così come proposto, viene a cadere il vincolo "contrattuale" di rispetto dei tempi massimi di attesa. Rimane valida l'iscrizione del paziente in lista di attesa e i tempi di esecuzione

dell'intervento chirurgico seguiranno i tempi di scorrimento disponibili nella struttura ospedaliera.

Il Direttore Sanitario, in conformità con la normativa vigente, dovrà garantire la vigilanza in ordine alla gestione appropriata della lista di attesa e dei registri di prenotazione per assicurare trasparenza ed equità, predisponendo anche controlli ad hoc sulle relazioni fra attività libero professionale ed attività istituzionale e sul rapporto fra interventi urgenti e programmati.

Esito: L'AUSL accoglieva l'invito del Difensore civico e fissava la data del prericovero con intervento previsto in gennaio.

Limitazioni al diritto di partecipazione alle attività mediche prodromiche al parto

Parole chiave: pandemia, Covid-19, protocolli sanitari, rapporto ISS, ruolo di accompagnatore/accompagnatrice; bilanciamento.

Fatto e diritto: L'istante riferisce che non gli è stato consentito di accedere insieme alla compagna nell'ambulatorio ove quest'ultima si è sottoposta all'ultima ecografia prenatale, a causa delle misure di contrasto alla pandemia di Covid-19. L'istante teme, inoltre, di non poter assistere alla nascita del figlio per il medesimo motivo e si è rivolto al Difensore per porre la questione all'attenzione dell'organo di garanzia. È noto che sono presenti molteplici disposizioni normative sia nazionali che regionali che impongono restrizioni per contrastare la pandemia di Covid-19, le quali sono particolarmente stringenti nei luoghi consideranti maggiormente sensibili, come gli ospedali e, più in generale, le strutture in cui si effettuano prestazioni medico-sanitarie. Tuttavia, è necessario contemperare le esigenze che vengono in essere in determinate situazioni, secondo il noto principio del bilanciamento tra diritti, secondo il quale la soccombenza di un diritto rispetto ad un altro nella sua applicazione concreta non può spingersi sino a lederne il nucleo essenziale.

In un recente rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), su questo specifico aspetto, è stato statuito che a tutte le donne deve essere garantita la presenza di una persona di propria scelta per tutta la durata del travaglio, del parto e durante la degenza a sostegno di una migliore esperienza della nascita. Pertanto, le prescrizioni particolarmente stringenti circa l'accesso dei visitatori negli ospedali dovrebbero applicarsi con minore intensità alla persona indicata dalla donna come "accompagnatore". Questa differenza è esplicitamente rimarcata nello stesso documento dell'ISS, ove si legge che "diversamente da quanto raccomandato per la persona scelta dalla donna, per i visitatori esterni valgono le regole definite dall'ospedale".

Alla luce del succitato rapporto, dovrebbe poter essere consentita la presenza del padre al momento del parto e ancor prima (secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalità) nel momento delle ecografie prenatali, naturalmente nel pieno e rigoroso rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento della pandemia, anche attraverso l'eventuale utilizzo di tamponi.

Esito: Il Difensore civico ha dunque accolto l'istanza, raccomandando ai competenti Organi regionali di adottare strumenti normativi e protocolli finalizzati a consentire la presenza del padre lungo tutto il percorso della gravidanza della propria compagna.

MATERIA: Ambiente

Inquinamento

Parole chiave: inquinamento luminoso; presupposti

Fatto e diritto: A seguito della segnalazione di una vicina, l'utente riceveva diffida dal Comune per violazione della legge regionale.

Il Difensore civico regionale sottolineava che l'art. 1 comma 2 della legge regionale 19/2003 dispone che si considera inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e se orientata al di sopra della linea d'orizzonte.

L'art. 2 della terza direttiva approvata con delibera di giunta regionale 1732/2015 definisce l'inquinamento luminoso come alterazione dei naturali livelli di luce notturna dovuta alla luce artificiale. È sottoposta alla direttiva ogni forma di irradiazione di luce artificiale che presenta una o più delle seguenti caratteristiche:

- si disperde al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata;
- è orientata al di sopra della linea di orizzonte;

L'art. 7 della terza direttiva lett. d) ed e) specifica tuttavia in merito determinate deroghe.

L'impianto luminoso rientrerebbe nella deroga prevista dalla norma, in quanto i punti luce non sarebbero superiori a dieci.

Esito: Si invitava pertanto il comune ad effettuare un sopralluogo al fine di definire la vicenda.

Abbattimento albero comunale su proprietà privata

Parole chiave: albero comunale abbattimento

Fatto e diritto: Il segnalante è invalido civile riconosciuto con handicap grave e si rivolgeva al Comune di residenza per avere il permesso di abbattere un pino marittimo esistente nel proprio giardino di proprietà. Il Comune negava l'autorizzazione facendo riferimento al proprio Regolamento comunale per la tutela del verde pubblico e privato, ove si sottolinea che per abbattere un albero ci debbano essere danni alle strutture verticali. Nel caso *de quo* tali danni non vi sarebbero stati. Il Difensore civico regionale sottolineava che il segnalante è un soggetto con disabilità grave e ridotta mobilità, come già comunicato all'amministrazione comunale. Il mancato tempestivo abbattimento del pino marittimo determina una rilevante lesione del diritto alla mobilità del segnalante, posto che le radici dell'albero hanno determinato un rialzamento delle piastrelle tale da costituire un pericolo per

la incolumità. Il regolamento comunale prevede espressamente l'abbattimento urgente in caso di pericolo per l'incolumità.

Esito: Il Comune autorizzava l'abbattimento dell'albero, accogliendo la domanda del Difensore civico.

Sospensione raccolta rifiuti

Parole chiave: raccolta rifiuti; regolamento di gestione

Fatto e diritto: Un utente segnalava che dall'inizio dell'anno 2021 è stata sospesa la raccolta porta a porta nella propria località di residenza. Tale modalità è stata sostituita dall'installazione di un Ecopunto fisso a 6 Km dall'abitazione; la modalità porta a porta viene eseguita anche in caso di "case sparse"; l'unica deroga è nel caso in cui non si riesca ad arrivare materialmente al cancello dell'abitazione. L'Azienda comunicava all'utente che in base all'art. 13 del Regolamento di gestione "nel caso in cui i contenitori non siano accessibili in sicurezza il servizio di raccolta non sarà garantito".

Il Difensore civico sottolineava che non parrebbe sussistere adeguata motivazione sulla supposta mancanza di idoneità della strada privata; nel regolamento di gestione all'art. 13 si fa riferimento alla possibilità di accesso qualora si tratti di strada stabilizzata senza limiti di carico e di portata. Un servizio può essere revocato qualora non sussistano le dovute condizioni previste da regolamento. Si chiedevano pertanto chiarimenti.

Esito: L'Azienda sottolinea che il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani non garantisce il servizio in situazioni di non accessibilità o movimentazione in sicurezza dei contenitori da parte degli addetti.

L'accesso in proprietà privata costituisce oggetto di valutazione da parte del gestore essendo una facoltà e non un obbligo.

Scarichi di acque reflue

Parole chiave: Rete fognaria; scarichi di acque reflue

Fatto e diritto: Un cittadino segnalava agli organi competenti uno scarico fognario maleodorante nel parco pubblico adiacente al condominio, senza ricevere riscontro. Il Difensore civico regionale interveniva per chiedere riscontro alla segnalazione e sottolineava che tutti gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate presenti sul territorio comunale che non possono allacciarsi o non sono serviti da una fognatura pubblica devono essere autorizzati dal Comune come previsto dall'art. 124 del

Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152. Si chiedeva pertanto la risoluzione della criticità.

Esito: Il Comune forniva risposta precisando che i lavori di estensione della rete fognaria sarebbero stati avviati il 6 giugno 2022 con conclusione entro inizio agosto, accogliendo la richiesta del Difensore civico regionale.

Processionaria; adozione interventi

Parole chiave: diritto ad ambiente salubre; processionaria

Fatto e diritto: La segnalante informava il Sindaco del Comune di residenza, quale Autorità Sanitaria per l'adozione degli interventi per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali (art. 4 del Decreto del 30 ott. 2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), che nel comune nei pressi di civili abitazioni e di vie di transito di competenza comunale, erano presenti diversi alberi di pino con nidi di processionaria, allegando documentazione fotografica.

Il Difensore civico sottolineava che con il D.M. 30 ottobre 2007 è stata approvata la Lotta obbligatoria alla Processionaria del Pino, che prevede per i proprietari delle piante infestate l'obbligo di contrastare l'effetto nocivo di questo lepidottero attraverso l'adozione di particolari azioni tra cui la rimozione meccanica dei nidi invernali, prevedendo allo stesso tempo sanzioni importanti per chi non rimuove il pericolo in ambito urbano e nei pressi di luoghi sensibili. Occorre tutelare il diritto alla salute dei residenti ex art. 32 Cost; sussiste in capo alla segnalante e alla collettività un diritto soggettivo all'ambiente salubre, cui corrisponde *uno specifico dovere di protezione, attivabile anche in sede giurisdizionale.*

In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.

Il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267 del 2000 richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria. In altri termini, presupposto per l'adozione dell'ordinanza "extra ordinem" è il pericolo per l'incolumità pubblica dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabili interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato. (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 868 del 16 febbraio 2020).

Esito: Il Comune informava il Difensore civico di aver effettuato i dovuti interventi su tutti i nidi di processionaria presenti segnalati.

Generatore rumoroso – obbligo intervento

Parole chiave: inquinamento acustico; obbligo intervento

Fatto e diritto: Un cittadino segnalava al Difensore civico che il Comune di residenza aveva ampliato l'area del mercato e nella nuova estensione veniva collocata un'attività commerciale ambulante di vendita di generi alimentari che necessiterebbe di alimentazione elettrica per la corretta conservazione a temperatura controllata, allaccio al momento non predisposto dal Comune. La decisione del gestore di tale attività commerciale di utilizzare un motogeneratore a scoppio con alimentazione a gasolio, in assenza dell'allaccio comunale alla corrente elettrica, ha un elevato impatto acustico sulle abitazioni poste in corrispondenza del posteggio.

Si inoltravano comunicazioni al Comune e al Sindaco, senza ricevere alcuna risposta. Il Difensore civico adduceva che la Legge n° 447/1995 (nell'art. 2 primo comma lettera "a") ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane", e sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) "un pericolo per la salute umana".

Conseguentemente, l'utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall'art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 deve ritenersi ("normalmente") consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo – ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa Legge n° 447/1995) – rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo "ordinario" che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. In siffatto contesto normativo, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l'intera collettività) appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l'efficace strumento previsto (soltanto) dall'art. 9 primo comma della più volte citata Legge n° 447/1995 (TAR Marche Sez. I n. 435 del 26 giugno 2019).

Come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 4254/2008, "l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico - pur se non coinvolgente l'intera collettività - deve ritenersi sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, con la conseguenza che l'ordinanza sindacale ben può essere adottata anche a seguito dell'esposto di una

sola famiglia, non constando nella norma alcun parametro numerico o dimensionale”.

L'amministrazione comunale non avrebbe ancora fornito gli adeguati servizi accessori come l'allacciamento alla rete elettrica così come previsto dal regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche. Si chiedeva pertanto un intervento correttivo risolutivo della criticità segnalata.

Esito: Il Comune forniva riscontro e sottolineava di aver compiuto un sopralluogo con il gestore della rete elettrica e di aver eseguito i necessari rilievi per l'installazione delle colonnine occorrenti, a cui seguirà l'incarico per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione degli stessi.

MATERIA: Previdenza e pensioni

Domanda di indennità INPS “600 euro” come prevista dal DL 18/2020

Parole chiave: indennità, INPS, 600 euro, bonus.

Fatto e diritto: Un cittadino si è rivolto al Difensore civico per segnalare una irregolarità da parte di INPS rispetto al rigetto di una domanda di corresponsione dell'indennità INPS di 600 euro istituita dal DL 18/2020. Secondo quanto emergeva dall'istanza di difesa civica, la suddetta domanda era stata respinta dall'INPS nonostante la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge. Pertanto, il Difensore civico si è rivolto alla sede provinciale di INPS chiedendo gli opportuni chiarimenti.

Esito: In seguito a tale intervento, la sede provinciale di INPS ha rivisto la propria posizione ed ha provveduto al pagamento, in favore del cittadino, dell'importo di euro 1.200,00.

Riscatto laurea

Parole chiave: domanda riscatto laurea

Fatto e diritto: Un'utente in data 22/01/2019 inoltrava all'INPS domanda di riscatto della laurea quadriennale gestione dipendenti privati; nonostante le richieste non risultava aperta la relativa procedura.

Il Difensore civico regionale sottolineava che il riscatto del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi; non apparendo chiaro il motivo ostativo alla prosecuzione della pratica di riscatto, richiedeva a INPS informazioni sulla posizione in oggetto e di adottare tutti i più opportuni provvedimenti ai fini della risoluzione della problematica.

Esito: INPS sbloccava la pratica di riscatto, accogliendo la domanda del Difensore civico.

Verifica contributi

Parole chiave: mancato calcolo contributi pensionistici

Fatto e diritto: L'utente ha lavorato durante il periodo estivo presso una ditta nel 1977 e nel 1978 per poi lavorare ininterrottamente, fatta esclusione del servizio di leva, come apprendista dal 21/08/1979 al 31/10/83 e poi come operaio dal 1/11/83 al 16/6/84. Da qualche anno il segnalante ha cercato, presso l'INPS, di far registrare i contributi pensionistici del 1980.

Il Difensore civico richiedeva all'INPS di fornire cortesemente informazioni in merito e di adottare tutti i più opportuni provvedimenti, qualora fosse confermata l'errata posizione contributiva del segnalante.

Esito: L'INPS forniva i chiarimenti richiesti, segnalando che a decorrere dal 1° gennaio 1980 è stata estesa anche agli apprendisti artigiani l'obbligo della denuncia mediante modello 01/M al fine di comprovare l'avvenuto versamento dei periodi contributivi legge 467/78; poiché né l'interessato né il patronato hanno allegato idonea documentazione all'istanza, si è provveduto al rigetto in data 11/05/2021. L'INPS ha provveduto anche a verificare la presenza dell'interessato nell'elenco dei dipendenti della ditta per l'anno 1980 e tale controllo ha avuto esito negativo.

Reddito cittadinanza stato detentivo domiciliare residenza

Parole chiave: reddito cittadinanza; stato detentivo domiciliare e residenza

Fatto e diritto: Un utente segnalava di aver inoltrato a INPS domanda di Reddito di cittadinanza. Il 15.06.2021 INPS respingeva la richiesta, in quanto risultava che l'utente fosse in stato detentivo per taluno dei delitti indicati all'articolo 7 comma 3 del DL 4/2019, condizione ostativa al riconoscimento del reddito di cittadinanza. In realtà era stato compilato per errore il quadro F) del questionario. La Direzione generale Inclusione del Ministero del lavoro chiariva che lo stato detentivo domiciliare, escludendo i delitti di cui all'art. 7 comma 3 del DL 4/2019, fosse compatibile con l'erogazione del beneficio. In data 26 agosto, pertanto, presentava domanda di riesame all'INPS ai fini del riconoscimento del reddito di cittadinanza, compilando correttamente il quadro F), alla quale INPS non forniva riscontro. Il Difensore civico richiedeva chiarimenti al fine di stabilire la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza.

Esito: INPS sottolineava che il reddito di cittadinanza non può essere riconosciuto in quanto manca il possesso del requisito dei due anni di residenza continuativa in Italia dato che il richiedente risulta irreperibile in Italia dal 2015 al 2020.

Certificato malattia – congedo maternità

Parole chiave: Certificato malattia; reperibilità; congedo maternità

Fatto e diritto: La segnalante adduceva che INPS aveva ritenuto non indennizzabili le giornate di malattia, poiché risultava non reperibile all'indirizzo riportato sulla certificazione di malattia.

Il Difensore civico regionale sottolineava che il certificato di malattia telematico indica il periodo di malattia dal 4 aprile al 17 aprile. Nel frattempo l'ospedale

disponeva l'interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze nella gestazione per il periodo dal 15 aprile fino alla data di astensione obbligatoria, provvedimento comunicato a INPS. La data della visita fiscale coincide con il congedo per maternità anticipato, non qualificabile come malattia.

Esito: INPS comunica che si è provveduto d'ufficio all'annullamento del provvedimento di esclusione dell'indennità di malattia per il periodo dal 04.04.2022 al 14.04.2022.

Prestito INPS

Parole chiave: prestiti; trattenute TFS

Fatto e diritto: La segnalante ha contratto un prestito INPS quadriennale che prevedeva 48 rate dall'importo mensile di Euro 266,73 per un totale di Euro 11.773,61.

Il prestito è stato interamente pagato, ma le è stata trattenuta dal TFS l'importo di Euro 7.495,45.

Il Difensore civico regionale sottolineava a INPS l'estinzione del prestito, in quanto la Ragioneria territoriale dello Stato certificava di aver trattenuto e versato tutte le quote del piccolo prestito.

Esito: La sede territoriale competente di INPS accoglieva la domanda ed effettuava il rimborso nei confronti della segnalante.

MATERIA: Mobilità e trasporti

Contestazione verbale di accertamento e mancata indicazione modalità di acquisto e obliterazione titoli di viaggio in seguito alle disposizioni “Anti-contagio”

Parole chiave: mezzi pubblici, Covid-19, titoli di viaggio.

Fatto e diritto: Un cittadino si è rivolto al Difensore civico contestando un verbale di accertamento comminato a carico del figlio, il quale – munito di regolare titolo di viaggio – non procedeva all’obliterazione manuale. Come si è appreso da diversi articoli di giornale, molti utenti hanno ricevuto verbali di accertamento per mancanza di titoli di viaggio o per omessa obliterazione degli stessi a causa delle scarse informazioni sulle nuove modalità di gestione adottate a seguito dell’emergenza Covid-19. In particolare, gli utenti lamentano che, in assenza di puntuali cartellonistiche o segnaletiche, vi sia un’oggettiva impossibilità nel comprendere quali siano le nuove misure da adottare per acquistare e/o obliterare i titoli di viaggio (impossibilità di acquisto di biglietti sul mezzo di linea ovvero obliterazione in autonomia a penna sul titolo di viaggio). Come già affermato in precedenza dal Difensore civico, è in ogni caso onere dell’utente accertarsi delle regole di viaggio, non potendosi giustificare l’utilizzo di mezzi pubblici senza adeguato titolo solo per ragioni di contingenza, ritenendo altresì valida e di comune esperienza la regola per cui (anche in presenza di un colpevole e reiterato malfunzionamento delle macchinette erogatrici di titoli a bordo del bus) non è possibile usufruire di un servizio senza contribuire al pagamento dello stesso. Le misure anti-assembramento adottate dai gestori del servizio di trasporto pubblico rispondono ad un’esigenza del tutto nuova ed emergenziale che impone necessariamente un onere informativo adeguato all’eccezionalità dell’evento in corso e delle conseguenti misure adottate. In assenza di poteri di accertamento e di ispezione, le diverse istanze pervenute dagli utenti del servizio di trasporto pubblico dimostrano che è necessario incrementare e migliorare le modalità informative sulle nuove modalità di acquisto e obliterazione dei titoli di viaggio.

Esito: Il Difensore civico ha invitato i gestori del servizio di trasporto pubblico ad adottare, nel più breve tempo possibile, ogni ulteriore provvedimento utile al fine di incrementare e migliorare le modalità di informazione e comunicazione sulle attività di acquisto e obliterazione dei titoli di viaggio.

Istanza per la messa in sicurezza di una strada provinciale

Parole chiave: enti proprietari, sicurezza, codice della strada, giurisprudenza Cassazione.

Fatto e diritto: L'istante lamenta il mancato intervento della provincia per il ripristino della gabbionata che avvolge (con finalità protettive) un muro che costeggia una strada provinciale e dal quale sono caduti alcuni sassi, idonei a creare una situazione di pericolo per coloro che transitano sulla strada. Non avendo ricevuto risposta dal competente ufficio della provincia, l'istante si rivolge al Difensore civico, chiedendo il suo intervento per mettere in sicurezza il tratto della strada provinciale prospiciente il muro pericolante. L'art. 14 del Codice della Strada, in tema di poteri e compiti degli enti proprietari delle strade, esplicita che questi ultimi, "allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta". Di recente, anche la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito, affermando che, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori e alle pertinenze. Per assicurare la sicurezza degli utenti, l'Amministrazione proprietaria delle strade pubbliche ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia, inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima. L'art. 30, co. 1 del Codice della Strada prevede, inoltre, che i fabbricati ed i muri fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze; sotto il profilo della riparazione delle opere di sostegno lungo le strade, il medesimo articolo precisa che se queste hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade, la riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.

Esito: Verificata la proprietà della strada interessata in capo alla provincia, il Difensore, in accoglimento delle doglianze dell'istante, ha invitato l'Ente a mettere in sicurezza il muro e impedire ulteriori cadute di sassi e detriti.

Art. 45 del Codice consumo – diritto di recesso abbonamenti on line

Parole chiave: diritto recesso contratto on line

Fatto e diritto: Un utente acquistava online, dal portale studenti dell'Università, un abbonamento integrato studenti bus+treno – per area urbana di Euro 180, intestato al figlio; in data 2 ottobre si ritirava l'abbonamento e al momento del ritiro si

richiedeva l'estensione alla tratta ferroviaria; l'operatore rispondeva che occorreva recarsi presso la stazione ferroviaria. La stazione ferroviaria informava il segnalante che quella tessera non era idonea e provvedeva ad emettere una nuova tessera integrata annuale del costo di Euro 435,90. In data 2 ottobre il segnalante inviava tempestivamente recesso- rimborso in riferimento all'ordine online del 20/09/2021 ma non perveniva di fatto alcun riscontro neppure a seguito di richiesta informazioni attraverso il portale.

Il Difensore civico sottolineava che l'art. 45 del Codice del Consumo prevede che, con il termine di contratto a distanza, si intende il contratto avente ad oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista ed un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente uno o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione dello stesso contratto. Per tecnica di comunicazione a distanza si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le suddette parti.

Per i contratti on line sono applicabili le disposizioni in tema di contratti stipulati a distanza che stabiliscono, a favore del consumatore, il diritto di recesso senza alcuna penalità e senza specificare il motivo. Il termine entro il quale esercitare tale diritto è stato ampliato, con la riforma del 2014, da dieci a quattordici giorni senza necessità di fornire spiegazioni. Nel caso de quo è evidente che vi sia stato un errore nell'acquisto dell'abbonamento online; il recesso è stato esercitato entro il termine di 14 giorni. Chiedeva pertanto il rimborso dell'abbonamento.

Esito: L'azienda di trasporti accoglieva la domanda del Difensore civico.

Sospensione ZTL domanda di rimborso ticket accesso

Parole chiave: sospensione ZTL; ripetizione pagamento ticket accesso

Fatto e diritto: Un utente segnalava di aver provveduto al pagamento di tre ticket per l'accesso alla zona ZTL del comune di residenza. Lamentava che sul sito dell'azienda di trasporti non vi fosse alcun avviso in merito alla sospensione della ZTL nelle giornate in cui si era pagato il ticket per l'accesso.

Il Difensore civico regionale sottolineava che l'ordinanza del traffico del 30 settembre 2021 sospendeva la ZTL; i ticket devono essere utilizzati solo quando sono attive le limitazioni degli accessi alla ZTL, pertanto parrebbero non dovuti in quanto mancherebbe il giusto titolo di pagamento. L'art. 2033 c.c. prevede che se il debitore ha effettuato un pagamento non dovuto ha il diritto di ripetere la prestazione effettuata (cioè di chiederne la restituzione). Si chiedeva all'azienda di voler disporre il rimborso dei ticket.

Esito: L'Azienda accoglieva la domanda.

Passaggio autobus su un dosso – rumorosità

Parole chiave: dosso; rumorosità

Fatto e diritto: Il segnalante risiede in un'abitazione indipendente che affaccia su una strada residenziale, sul cui lato opposto si trova un plesso scolastico con relativo ingresso; la strada è classificata strada urbana locale ed è all'interno di una zona 30. Dal 2003, in seguito all'apertura della strada al traffico veicolare sono iniziate le criticità per i residenti nella via; è aumentato in modo considerevole il numero degli autobus al quale si è aggiunto il traffico veicolare.

Le numerose segnalazioni in tema di scarsa sicurezza hanno portato il Comune alla realizzazione di un rialzamento della piattaforma stradale lungo quasi 30 metri, posto in corrispondenza dell'ingresso del plesso scolastico; il passaggio di veicoli su tale rialzamento genera vibrazioni notevoli aggravate dalla salita e discesa di mezzi pesanti come gli autobus. Si richiede l'eliminazione del dosso.

Il Difensore civico sottolineava che se da un lato occorre tutelare la sicurezza di un'utenza debole, dall'altro occorre adottare tutti gli strumenti più opportuni per scongiurare disagi eccessivi ai residenti derivanti dalle eccessive vibrazioni e dal conseguente inquinamento acustico.

Le vibrazioni costituiscono una fonte di disturbo per i soggetti esposti, idonea a ridurre il loro stato di benessere. Occorre un'analisi finalizzata a misurare i valori di vibrazione; conoscere le caratteristiche del rumore consente di individuare i provvedimenti atti a mitigare gli effetti sulla collettività. Il monitoraggio delle vibrazioni può, pertanto, essere utile per allertare le autorità locali in caso di valori inattesi oltre che per fornire un parametro di valutazione circa l'efficacia degli interventi adottati dalle amministrazioni.

Il Comune sottolineava che la via oggetto dell'istanza è una strada con un irrilevante flusso di traffico giornaliero e con le consuete concentrazioni di traffico degli utenti della scuola limitatamente ai brevi periodi di ingresso e uscita dalla scuola, ma senza la conflittualità con il traffico di attraversamento quasi sempre presente su altri plessi scolastici o sistemi stradali.

Esito: Il Difensore civico invitava il comune a effettuare una rilevazione delle vibrazioni per allertare le autorità locali in caso di valori inattesi oltre che per fornire un parametro di valutazione circa l'efficacia degli interventi adottati dall'amministrazione.

Rilascio abbonamento errato

Parole chiave: erroneità abbonamento

Fatto e diritto: Un cittadino lamenta l'erronea emissione di abbonamento "Salta su" per la figlia studentessa in quanto la azienda erogatrice risulterebbe diversa da quella indicata sull'abbonamento. La piattaforma di assistenza di Salta Su! avrebbe sottolineato che per il cambio di abbonamento occorrerebbe attendere la data del 1 ottobre.

Il Difensore civico contattava sia i referenti regionali del Settore competente che l'azienda di trasporti.

Esito: Si conveniva con le aziende di procedere al cambio senza aspettare il 1 ottobre. Si informava altresì che, per venire incontro agli utenti, oltre alla procedura di cambio già prevista, sono state concordate con le aziende di trasporto modifiche di scelte effettuate erroneamente o errori del travel planner che i sistemisti stanno provvedendo ad implementare.

Pericolosità tratto stradale

Parole chiave: pericolosità; tratto stradale; obbligo intervento

Fatto e diritto: Un cittadino comunicava agli Enti competenti la pericolosità di un tratto di strada del comune di residenza, per la totale assenza di dissuasori, rallentatori, spartitraffico, dispositivi di rilevazione della velocità o di pattuglie delle forze dell'ordine. Questa situazione di grave pericolo si protrae da anni ed in quest'ultimo periodo si è ulteriormente aggravata. Gli incidenti sono molto frequenti e spesso hanno conseguenze gravi o gravissime.

Il Difensore civico sottolineava che per giurisprudenza costante l'amministrazione comunale è tenuta a garantire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza: a tale obbligo l'ente proprietario della strada viene meno non solo quando non provvede alla manutenzione di quest'ultima, ma anche quando il danno sia derivato dal difetto di manutenzione di aree limitrofe alla strada, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza (Cass., 14 marzo 2018, n. 6141). Si chiedeva pertanto all'amministrazione comunale sia il rafforzamento della segnaletica stradale sia l'installazione di dissuasori, rallentatori, spartitraffico e di sistemi di rilevazione della velocità, oltre che la presenza di pattuglie delle forze dell'ordine in modo sistematico.

Il servizio tecnico del Comune ha evidenziato che sono in corso di installazione alcuni prevelox ("dissuasori di velocità" posizionati ai margini della strada al cui interno potrebbe essere posizionato un rilevatore di velocità) sulle strade del territorio comunale, ritenute prioritarie ai fini della sicurezza stradale.

Nella futura programmazione comunale si prevedono ulteriori installazioni di tali dispositivi.

Esito: il Difensore civico invitava il Comune ad adottare tutti i più opportuni provvedimenti ai fini della tutela della sicurezza stradale.

Azienda trasporti – notifica ingiunzione

Parole chiave: notifica ingiunzione; annullamento sanzione

Fatto e diritto: Un cittadino munito di idoneo titolo di viaggio elettronico regolarmente acquistato sulla piattaforma dedicata fruiva della corsa del bus. All'atto della convalida del biglietto il telefono del segnalante, pur provvisto della tecnologia NFC utilizzata per la convalida dei titoli di trasporto, non riusciva a effettuare la convalida. Il segnalante si accorgeva della mancata attivazione del NFC a bordo dell'autobus e tentava di convalidare il biglietto tramite QR code ma incontrava un problema tecnico imprevisto tra l'applicazione e la fotocamera, per cui l'applicazione non riusciva a leggere correttamente il QR code e a convalidare il biglietto. A fronte di tale difficoltà, si segnalava il problema al conducente il quale autorizzava a proseguire la corsa, nell'impossibilità di intervenire direttamente per la risoluzione dell'inconveniente, circostanza riscontrabile anche nel verbale emesso dal personale di controllo.

Il Difensore civico regionale inoltrava richiesta di annullamento della sanzione, accolta da parte dell'Azienda con comunicazione del 4 febbraio 2021.

Il segnalante riceveva ingiunzione di pagamento del 7 febbraio 2022, in riferimento al medesimo verbale oggetto di annullamento.

Esito: Il Difensore civico segnalava l'anomalia all'Azienda di trasporti, la quale dava atto dell'errore e comunicava l'annullamento della sanzione.

MATERIA: Servizi sociali

Inserimento di persona in un centro diurno

Parole chiave: inserimento di persona disabile in un centro diurno; insufficienza posti; mancanza di informazioni sui tempi di soluzione del problema.

Fatto e diritto: Nonostante a ridosso del termine della scuola i servizi sociali avessero redatto un progetto che vedeva l'inserimento della persona disabile in uno specifico centro diurno, tale inserimento non è avvenuto per mancanza di fondi e di posti.

In questi casi, qualora un ente pubblico abbia accertato il diritto di una persona disabile ad usufruire di una prestazione sociale (ad esempio l'inserimento post-scolastico in un centro diurno), l'ente di riferimento deve poter fornire alla famiglia delle risposte alle relative richieste di aggiornamento e, in caso di persona non autosufficiente, a fornire un supporto alternativo, come è stato chiarito dopo un primo intervento di Difesa civica.

L'intervento del Difensore civico, infatti, ha cercato di suggerire possibili strade ed ha al contempo incoraggiato il Comune a trovare una soluzione che evitasse, *in primis*, il peggioramento dello stato psicologico della persona (tutti i compagni di scuola avevano trovato collocazione tranne lei) ed il forte disagio della famiglia, costretta all'ultimo momento a trovare valide soluzioni per non lasciare solo il congiunto. Le risorse economiche messe a disposizione dal Comune, peraltro, erano del tutto insufficienti e corrisposte a posteriori.

Esito: Il Comune è riuscito a trovare in tempi relativamente brevi una soluzione che ha consentito di inserire la persona nella struttura prefissata, insieme ai compagni di scuola.

Contributo canone locazione; calcolo esatto dei requisiti

Parole chiave: bando per il contributo canone locazione 2021; esclusione per calo di reddito inferiore al 20%

Fatto e diritto: Un cittadino ha presentato istanza per ricevere il contributo ex DGR 2031/2020 (fondo regionale per l'accesso alle abitazioni), asserendo che il proprio reddito familiare ha subito un calo superiore al 20%. L'istanza è stata accolta nella prima fase dei controlli ma, nella seconda fase, è stata respinta in quanto il calo riscontrato non è superiore alla misura stabilita. L'Ente locale non ha indicato il calcolo che ha portato alla rettifica della propria posizione.

L'intervento del Difensore civico ha, quindi, invitato l'ente locale a motivare adeguatamente il proprio diniego, ancor più perché ad un primo esame, l'istanza era stata accolta. Più precisamente, è stato evidenziato come, effettivamente, il calo di

reddito denunciato dal cittadino era realmente superiore al 20% perché il confronto tra le buste paga dei due anni avrebbe dovuto essere fatto tra elementi omogenei. Nel caso di specie, invece, le buste paga del 2019, a differenza di quelle del 2020 sottratte, erano prive degli assegni familiari (corrisposti in un'unica soluzione in un mese non preso in esame). In questo modo, la differenza tra gli importi era certamente inferiore rispetto a quella che si sarebbe ottenuta se, in entrambi gli anni, se ne fosse tenuto conto.

Esito: L'Ente locale, nonostante il parere conforme della Giunta regionale (la differenza deve essere fatta tra elementi omogenei), non si è adeguato e si è attenuto alla mera lettera della delibera regionale, che faceva espresso riferimento alla differenza tra le "buste paga".

Modifica termini per domande ai bandi per contributi a motivo del Covid 19

Parole chiave: emergenza Covid 19; sospensione dei termini con efficacia retroattiva; inclusione istanze tardive

Fatto e diritto: Una famiglia si è rivolta al Difensore civico per ottenere dal Comune di residenza l'accettazione dell'istanza di contributo economico per l'accesso all'abitazione. L'istanza, in effetti, fu del tutto esclusa in quanto presentata oltre i termini previsti. Il motivo di tale ritardo era dovuto alla mancata pubblicizzazione di tale contributo (erogato *una tantum*), il cui bando non era stato affisso nella frazione abitata dalla famiglia, né era stato comunicato tramite i servizi sociali e la *mailing list* comunale a cui la famiglia richiedente era iscritta.

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria e del conseguente divieto di circolare, con contestuale chiusura degli uffici, degli esercizi commerciali, il Governo italiano ha emanato il D.L. 18/2020 che, all'art. 103 ha disposto con efficacia retroattiva la sospensione di tutti i termini procedurali, con un dettato normativo di fatto poco chiaro: da un lato, appunto, veniva disposta la sospensione e la riapertura dei termini dei procedimenti mentre, dall'altro, si invitavano le PP.AA. a concludere al più presto i procedimenti, laddove possibile. L'interpretazione incerta di tale disposizione (alla quale sono seguite varie circolari interpretative, affiancate dalla relazione redatta dal Centro studi della Camera dei deputati e del Senato) aveva determinato il rigetto dell'istanza in oggetto da parte del Comune.

L'intervento di Difesa civica ha rilevato la fondatezza dell'istanza presentata, partendo dal presupposto che l'art. 103 faceva generale riferimento a tutti i termini, indistintamente, sia quelli a carico dei cittadini, sia quelli a carico dell'amministrazione. È, inoltre, principio generale del diritto che, in caso di norma che si presta ad interpretazione incerta, la stessa interpretazione dovrebbe essere eseguita a favore della parte debole.

Nel caso trattato, al contrario, l'interpretazione sfavorevole fornita dal Comune era accentuata dalla circostanza che la famiglia avrebbe presentato l'istanza tempestivamente qualora fosse stata data opportuna diffusione al bando. Infine, una volta redatta la graduatoria e pur essendo nota la questione interpretativa dell'art. 103, è emerso che la famiglia era stata ulteriormente "penalizzata" dall'essere stata inclusa tra le istanze "escluse" (e non in coda) in quanto carente di un elemento formale (presentazione fuori termine), mentre disponeva senza dubbio dei requisiti sostanziali. In definitiva, qualora fossero avanzati dei fondi, l'istanza non sarebbe stata presa in considerazione, in ogni caso

Esito: A seguito dell'intervento di Difesa civica, la famiglia è stata inserita tra i beneficiari del contributo, peraltro, con la massima somma possibile.

Calcolo rette per frequenza strutture che erogano servizi sociali

Parole chiave: disabilità, ISEE, servizi socioriabilitativi residenziali, comuni

Fatto e diritto: Una famiglia si è rivolta al Difensore civico lamentando l'illegittima applicazione delle norme in materia di calcolo delle rette relative alle strutture con servizio residenziale. Il calcolo non veniva fatto tenendo conto dell'ISEE e quindi in proporzione alla capacità di reddito, né in base al principio di progressività, ma considerando l'ammontare dell'ISEE medesima, dalla quale veniva detratta una somma considerata come franchigia. La somma rimanente veniva interamente computata alla compartecipazione della famiglia. A seguito delle rimostranze della famiglia, l'ente preposto ha operato ulteriori riduzioni, senza comunque fare ricorso al criterio della proporzionalità e della progressività. La famiglia, inoltre, ha confermato che all'interno della stessa Regione, a parità di reddito le rette di compartecipazione subiscono una variazione notevole a seconda dei regolamenti predisposti.

L'istruttoria effettuata dal Difensore civico ha riscontrato la fondatezza dell'istanza, evidenziando in primo luogo come la determinazione della compartecipazione al pagamento delle rette sia un livello essenziale di assistenza e, come tale, non possa essere lasciato alla discrezionalità dei singoli enti, come disposto dall'art. 2 del DPCM 159/2013.

A tale proposito, sono intervenute anche diverse pronunce giudiziarie per casi analoghi (ed in altre Regioni), che hanno affermato come non si possa utilizzare il disposto dell'art. 2 del DPCM 159/2013 per mettere in atto delle norme che aggirino lo spirito della norma medesima, come nel caso in cui si considera l'intero ISEE sottraendo la somma considerata come franchigia. Più precisamente, è stato affermato che "l'ISEE resta, dunque, l'indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di

creare criteri avulsi dall'ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva. E ciò viepiù in considerazione della strumentalità del servizio *de quo* rispetto alla salvaguardia di diritti a nucleo incompressibile secondo i principi più volte affermati dalla Consulta (cfr. fra le altre, le sentenze C. Cost. nn. 80/2010 e n. 275/2016) e che trovano diretta copertura negli artt. 32, 38 e 53 della Costituzione e dell'artt. 3 e 28 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con L. n. 18 del 3 marzo 2009) che assicurano la tutela assistenziale ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere. 10. Di contro, è di tutta evidenza come si ponga in contrasto con la disciplina di riferimento sopra richiamata, statale e regionale, l'opzione - impropriamente privilegiata dal Comune appellato - di una contribuzione totalmente svincolata dal parametro vincolante dell'indicatore ISEE, come sopra ricostruito.” (Cds 12-08-2019, n. 5684; TAR Lombardia sez. III 05/07/2019; Cds 04/03/2019 n.1458).

Anche gli uffici regionali competenti in materia, pur non disponendo di potere di annullamento o modifica nei confronti del regolamento contestato, hanno comunque richiamato la necessità di conformare ai principi di proporzionalità e progressività il regolamento oggetto di contestazione.

Esito: Il Difensore civico ha concluso l'intervento rinnovando l'invito all'ASP affinché, tenendo conto dei rilievi emersi, si adoperasse per ridurre al massimo l'impatto sulle famiglie.

Contributo disagio abitativo a seguito terremoto 2012

Parole chiave: sisma 2012 e contributo disagio abitativo; revoca Contributo Disagio Abitativo (CAD) per alcuni mesi nonostante la mancanza della dichiarazione di agibilità dell'immobile ristrutturato.

Fatto e diritto: Un Comune colpito dal sisma del 2012 ha comunicato ad una sua residente che avrebbe percepito il Contributo di Disagio Abitativo (CAD) fino a che, con la dichiarazione di fine lavori, non sarebbe stata dichiarata l'agibilità dell'immobile. Alla signora, tuttavia, il contributo è stato sospeso prima del termine, a causa di un'asserita presentazione tardiva della dichiarazione di proroga dei lavori. Contestualmente, è stato ingiunto alla cittadina di restituire parte delle somme alla stessa già erogate. La cittadina si è opposta alla pretesa del Comune, ribadendo la fondatezza delle proprie ragioni sulla base della documentazione in suo possesso, che dimostrava che anche per il Comune tutto stava procedendo regolarmente e che l'istanza di proroga dei lavori era stata regolarmente presentata. Ne era seguita la successiva dichiarazione di fine dei lavori e la dichiarazione di agibilità.

Il Difensore civico ha considerato fondata l'istanza presentata dalla cittadina, anche nell'ipotesi di presentazione tardiva della dichiarazione di proroga dei lavori. Il Comune, infatti, ha preteso la restituzione del contributo a distanza di un anno,

mentre dalle sue stesse comunicazioni (di un anno dopo, appunto), risultava senza dubbio che fosse a conoscenza della proroga dei lavori. Tale circostanza, unita al notevole lasso di tempo durante il quale il contributo è stato erogato senza opporre alcuna eccezione (né vi erano state dolose omissioni da parte della cittadina), hanno fondatamente ingenerato nella signora il legittimo affidamento di avere diritto al sostegno economico.

La fondatezza dell'istanza è stata sostenuta anche considerando che il presunto ritardo nella presentazione della proroga dei lavori era di sole due settimane. La somma chiesta alla cittadina, inoltre, sarebbe stata tutto sommato ridotta, a fronte di una situazione veritiera accertata dallo stesso Comune (la fine lavori entro il termine concordato). In definitiva, qualora la richiesta di proroga fosse stata presentata entro i termini, la cittadina avrebbe comunque percepito il CAD fino alla data di dichiarazione di agibilità. Per tale motivo, il Difensore civico ha reputato la richiesta di restituzione della somma (ed il trattenimento della restante dovuta) più come un atto rispondente alla mera lettera della norma, piuttosto che al suo significato sostanziale, di supportare le persone rimaste senza la propria abitazione. Infatti, a fronte del positivo riscontro dei requisiti sostanziali necessari, si è addossato alla cittadina (parte debole) l'errore procedurale di un terzo (il direttore dei lavori) nel presentare l'istanza di proroga.

Esito: Il Comune, anche a seguito dell'aggiornamento dei dati in suo possesso, ha accolto l'invito rivolto dal Difensore civico.

Centro residenziale e spese a carico dell'utente

Parole chiave: Centro Sanitario Socio Residenziale; contributo alle spese da parte dell'utente; richiesta di specificare le spese sanitarie ai fini fiscali e del calcolo dell'ISEE.

Fatto e diritto: L'amministratore di sostegno di una persona ospite di un Centro sanitario socio residenziale ha richiesto che le spese addebitate allo stesso ospite indicassero con chiarezza quali fossero quelle sanitarie, così come sembrava potersi desumere dalla DGR 273/2016, secondo cui le spese sono coperte per il 75% dal Fondo Regionale Non Autosufficienza (FRNA) e per il 25% dai Comuni e/o utenti, senza specificare che a carico degli utenti vi siano le sole spese alberghiere. L'amministratore di sostegno, inoltre, ha altresì specificato che la delibera regionale, mentre stabilisce la quota a carico degli utenti anziani o in assistenza domiciliare, nulla dice per le persone disabili che, al pari di queste persone ricevono assistenza alla medesima stregua e nelle medesime residenze. Il par. 9 della medesima delibera, inoltre, impone alle Residenze di redigere per ogni ospite dei resoconti trasparenti, con l'attestazione delle "spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente".

L'Agenzia delle entrate, inoltre, nella Circolare n. 24/E del 10/06/2004, riguardo alle "spese per assistenza specifica", ha espressamente chiarito che è sempre necessaria la "ripartizione delle somme pagate tra spese mediche e di assistenza specifica e spese relative al vitto ed alloggio. Il motivo dell'istanza in questione era anche dovuto alla constatazione che la disposizione in oggetto non era applicata in modo uniforme all'interno della Regione. Il Difensore civico ha quindi rivolto un invito alla Regione stessa a fornire i chiarimenti necessari per l'interpretazione della DGR 273/2016, così come alla struttura di ricovero, affinché indicasse delle motivazioni normativamente esaustive alle eccezioni mosse, spiegando quali disposizioni prevedessero che le spese sanitarie sono ad esclusivo carico del FRNA. Dalla lettura della DGR 273/2016, infatti, pareva potersi desumere che il riparto dei costi relativi ad ogni ospite di struttura fosse per il 75% a carico del FRNA (estensibile fino all'80%) e per il 25% a carico dei Comuni (all'interno della quale è inclusa la parte a carico degli utenti), senza distinzione tra spesa sanitaria e sociale. Una simile interpretazione, si conciliava con quanto stabilito al par. 9 della medesima delibera, laddove la struttura doveva specificare nel proprio resoconto di "spesa specifica", la composizione dei costi, per consentire l'uso ai fini fiscali. Inoltre, anche la circolare dell'Agenzia delle entrate sopra richiamata, stabiliva che dal resoconto della "Spesa specifica" deve essere distinta la quota di spesa sanitaria. L'interpretazione data dalla struttura ospitante necessitava di essere chiarita anche in relazione alla natura del FRNA, come spiegata dalla stessa Regione Emilia-Romagna, che ne evidenzia l'utilizzo per il sostegno delle spese sociali e degli oneri sociali a rilievo sanitario.

La Regione ha accolto la richiesta di chiarimento/interpretazione della DGR 273/2016, specificando che per i centri socio-riabilitativi e gli altri servizi rivolti alle persone con disabilità, non è stato possibile fare un ragionamento analogo a quello fatto per le CRA per anziani, in quanto la quota coperta dal FRNA (75% - 80%) prevede la totale copertura dei costi calcolati in tariffa (DGR 273/2019 e s.m.i. Allegato 1 - fattori di produzione) riconducibili alla cosiddetta assistenza specifica valida ai fini fiscali. La quota pagata dagli utenti disabili è infatti riconducibile alle cosiddette spese alberghiere, che sulla base delle indicazioni nazionali non risultano detraibili ai fini fiscali. È comunque facoltà dell'Ente gestore rilasciare una specifica certificazione nel caso in cui l'utente si trovi in una diversa condizione e abbia realmente sostenuto spese ulteriori per assistenza specifica.

Esito: Il Difensore civico, infine, ha comunque invitato la Regione ad indicare dove è possibile reperire le linee guida citate dalla Regione medesima, così come i quesiti posti in altre occasioni. Ha inoltre annotato che sarebbe utile, laddove possibile, uniformare la disciplina/modalità di partecipazione alle spese nelle strutture in questione.

MATERIA: Anagrafe e stato civile

Residenza non registrata e reddito di cittadinanza

Parole chiave: Reddito di cittadinanza; mancanza requisito della residenza di due anni continuativi in Italia, per inadempienza dei soggetti istituzionali tenuti a richiederla; Coordinamento tra enti al fine del riconoscimento del diritto; invito a superare l'impedimento formale.

Fatto e diritto: Un cittadino ha presentato istanza per ottenere il reddito di cittadinanza. L'istanza non è stata accolta perché, secondo l'INPS e l'attuale Comune di residenza mancava il requisito della residenza continuativa in territorio italiano negli ultimi due anni. Il requisito deve comparire nell'apposita piattaforma informatica GePI, gestita dai Comuni.

Il cittadino, dopo vari tentativi compiuti per dimostrare che, in realtà, era in possesso di quel requisito, si è rivolto al Difensore civico che, sin dal primo intervento ha sostenuto la legittimità della richiesta, invitando gli Enti della Regione a sanare le inadempienze precedenti (mancata registrazione della residenza in più Comuni extra Emilia-Romagna) e riconoscendo il reddito di cittadinanza al richiedente. La residenza mancante nei due anni precedenti, infatti, avrebbe dovuto essere stata inserita da ciascuno degli enti locali dove il cittadino aveva risieduto.

Esito: Dopo vari interventi di sollecito, l'istanza è stata accolta. Il Difensore civico, in particolare, ha richiamato gli enti coinvolti a migliorare la propria comunicazione, fornendo spiegazioni chiare e complete agli interlocutori, in modo da favorire la comprensione delle questioni e la loro soluzione. Il Difensore civico, inoltre, ha nuovamente rivolto l'appello a non appoggiarsi meramente alle piattaforme informatiche nell'esercizio della propria attività, giungendo a rigettare le istanze quando è evidente che il cittadino è, al contrario, in possesso dei requisiti.

Accesso dei cittadini ai registri di stato civile

Parole chiave: richiesta lettura diretta registri anagrafici; rigetto istanza.

Fatto e diritto: Un cittadino, nell'intento di ricostruire il proprio albero genealogico, si è recato in Comune per potere ottenere le informazioni necessarie sui suoi antenati. Come succede spesso in questi casi, l'impiegato comunale non ha messo a diretta disposizione il registro di riferimento, bensì ha dettato le informazioni al cittadino che, tuttavia, ne ha successivamente rilevato la contraddittorietà con altri dati già in suo possesso. Il cittadino ha quindi chiesto al Comune di potere leggere di persona il registro e, vedendosi negata questa possibilità ex art. 37 del DPR 223/1989 (divieto di accesso ai locali dei registri anagrafici), ha presentato istanza di accesso agli atti. Nel corso dell'istruttoria di Difesa civica, è inoltre emerso che il

Comune rifiutava l'ostensione dei dati sulla base di una circolare ministeriale che, pur ponendo questioni di privacy, non impediva l'esibizione dei dati medesimi ai discendenti.

Esito: L'intervento del Difensore civico ha consentito di conciliare il "conflitto" tra il Comune e il cittadino, evidenziando i punti di incontro utili per entrambi. Il cittadino, infatti, ha reso noto di essere disposto a seguire le procedure formali, anche con il pagamento delle somme previste, pur di ricevere i dati utili a completare la ricerca. Il caso trattato è stato occasione per esortare i funzionari del Comune a cercare di accertarsi il più possibile delle effettive esigenze dei cittadini che si rivolgono a loro. Nel caso trattato, infatti, sarebbe bastato chiarire al cittadino che, in base alle norme vigenti, pur non potendo accedere direttamente ai locali di archivio, avrebbe potuto fare richiesta degli appositi certificati, con il pagamento delle marche da bollo imposte dalla legge.

Trascrizione atti stato civile formati in stato extra UE

Parole chiave: cessazione degli effetti civili di matrimonio celebrato in Stato extra UE; istanza trascrizione in Italia; rigetto per mancanza certificato matrimonio.

Fatto e diritto: Una signora si è sposata in un paese extra UE dove, diversi anni or sono, è avvenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La cittadina ha, quindi, chiesto al Comune italiano dove attualmente risiede la trascrizione della relativa sentenza di divorzio. Secondo quanto dichiarato nel corso dell'istruttoria, infatti, ne era stata presentata al Comune di residenza la copia tradotta ed autenticata dall'Ambasciata italiana presso lo Stato straniero di provenienza. Il Comune, tuttavia, aveva rigettato l'istanza di registrazione della medesima sentenza di divorzio, in quanto non era stato prodotto l'atto di matrimonio.

L'Ufficio di Difesa civica ha inizialmente dato informazioni ulteriori alla cittadina, confermandole che per la trascrizione di una sentenza emanata all'estero è necessaria la copia integrale della stessa, come spiegato anche nel sito del Ministero dell'interno. Ha quindi chiesto/invitato la signora a rivolgersi alla Prefettura per avere eventuali ulteriori informazioni utili, tenuto conto della situazione in atto nel paese di provenienza. Il Difensore civico ha poi coinvolto la Prefettura, per conoscere la prassi governativa maturata per casi simili, in cui è oltremodo difficoltoso entrare in possesso dei documenti originali.

Inoltre, il Difensore civico ha evidenziato come per entrambi gli Stati (quello di origine e l'Italia) fosse probabilmente indubbio che la signora fosse libera di stato, data l'asserita presentazione della sentenza di divorzio tradotta ed autenticata. Il Difensore ha, quindi, chiesto se tale sentenza non assorbisse e superasse la trascrizione dell'atto di matrimonio, rendendone superflua, a sua volta, la trascrizione, con notevole vantaggio per i casi relativi a Stati "problematici".

Soprattutto, il Difensore civico ha chiesto se in casi analoghi fosse già prevista una collaborazione diretta tra i Comuni e Prefettura, che favorisse la conclusione dei procedimenti in maniera più snella e veloce di quanto avverrebbe con l'attivazione della persona interessata.

Esito: La Prefettura ha confermato la legittimità dell'operato del Comune. Quest'ultimo, da parte sua, ha confermato l'impossibilità della trascrizione della sentenza, anche perché nell'atto di divorzio mancavano proprio alcuni dati relativi al matrimonio. Il Comune ha comunque assicurato che avrebbe preso contatti con l'ambasciata competente, per l'invio diretto dei certificati necessari, dando così un contributo determinante alla soluzione della questione.

Adozione nei casi speciali e certificati anagrafici

Parole chiave: adozione nei casi speciali (nonni verso nipoti orfani); mancata annotazione nello stato di famiglia della condizione di adottati; disagi per il figlio minore di età.

Fatto e diritto: Una coppia di coniugi, a seguito della morte della figlia e del genero, nel 2015 ha adottato i due nipoti ex art. 44 della L. 184/1983, come da sentenza allegata agli atti ed inviata al Comune di residenza. I coniugi hanno tuttavia riscontrato che, dal certificato di stato di famiglia, i due ragazzi risultano registrati ancora come nipoti, senza che vi fosse l'annotazione che sono stati adottati, con conseguenze concrete e "quotidiane" per quello dei due che è ancora minorenni, posto che ogni volta, sentenza alla mano, i nonni devono dimostrare di essere anche gli esercenti la potestà genitoriale (ad esempio, per l'iscrizione ad un'attività sportiva). I coniugi hanno più volte chiesto al Comune di rettificare i propri dati, senza successo. Il Comune ha, infatti, rettificato l'estratto dell'atto di nascita (che è il documento che fa veramente fede dello stato delle persone) mentre ha rifiutato di inserire le modifiche all'interno del certificato anagrafico, anche se, come evidenziato dal Difensore civico, le disposizioni ministeriali sembrano indicare che si può specificare la condizione di "convivente (con vincolo di adozione o affettivi)". L'intervento di Difesa civica ha, in sintesi e sulla base dell'interpretazione delle norme anagrafiche vigenti, teso ad ottenere che dagli atti anagrafici prodotti dal Comune, fosse attestata una situazione coerente e veritiera posto che, se era vero che i ragazzi non erano e non potevano essere considerati figli di quelli che fino a pochi anni prima erano i propri nonni, è altrettanto vero che ora le funzioni genitoriali spettano a questi ultimi e che tale condizione deve apparire in modo, soprattutto, coerente in tutti gli atti prodotti dal Comune.

Nel corso dell'istruttoria, il Difensore civico ha interpellato direttamente gli Uffici ministeriali per invitarli a fornire un parere che, tuttavia, non è stato inviato. Il Comune, invece, ha risposto confermando la propria tesi, riservandosi tuttavia di

avvalorarla con il parere dell'Associazione Nazionale Ufficiali Stato Civile e Anagrafe (ANUSCA).

Esito: Il supporto del Difensore civico è servito ai cittadini per avere comunque un punto di riferimento nell'interfacciarsi con gli Uffici comunali, ai quali si è rivolto ottenendo, almeno, l'aggiornamento dell'estratto di nascita.

Riconoscimento residenza

Parole chiave: anagrafe; istanza di riconoscimento residenza; diniego

Fatto e diritto: Due cittadini si sono visti inizialmente negare il riconoscimento della residenza nel Comune dove hanno stabilito la dimora abituale per motivi differenti e ricondotti all'erronea interpretazione della norma di riferimento. Il mancato riconoscimento della residenza ha avuto importanti conseguenze: l'impossibilità di presentare istanza per il reddito di cittadinanza e per l'esenzione dal pagamento dell'IMU come prima casa. In un caso, il cittadino si è visto negare la residenza in quanto alloggiava presso un villaggio turistico e non era in possesso di un contratto registrato, come richiesto dall'art.5 comma 1 del D.L. 47 del 28/04/2014.

Nel secondo caso, al cittadino è stato negato il riconoscimento della residenza sulla base dell'art. 43 del DPR n. 223/89, che prescrive l'obbligo per il cittadino di richiedere l'abitabilità ed il numero civico.

Esito: Il primo caso si è risolto nel corso dell'istruttoria, senza un intervento formale del Difensore civico. Nel secondo caso (nel primo ha supportato il cittadino e la questione si è risolta senza l'intervento di Difensore civico) il Difensore civico ha chiarito al Comune che l'accertamento della residenza è un diritto soggettivo che attiene al principio della libertà di movimento, è un dato di fatto legato alla constatazione della dimora abituale all'interno del territorio comunale, unito all'elemento soggettivo dell'intenzione di stabilirvi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali. In quanto tale, l'accertamento non può sottostare all'eventuale irregolarità di altre procedure, quali la mancata richiesta dell'agibilità dell'abitazione o della mancanza di contratto di locazione. Non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell'alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche (grotte, alloggi in *roulottes*). In entrambi i casi i due Comuni si sono attenuti al principio sopra richiamato.

MATERIA: Servizi scolastici e diritto allo studio

Esclusione bimbo dalla graduatoria asili nido

Parole chiave: graduatoria per asilo nido; illegittima esclusione di un bimbo per mancato recapito dell'istanza di iscrizione inviata regolarmente; intervento di Difesa civica non accolto dal Comune; ricorso al TAR accolto, tenendo conto dell'intervento di Difesa civica.

Fatto e diritto: Seguendo le disposizioni del bando comunale, diversi genitori hanno presentato istanza di iscrizione del proprio bimbo all'asilo nido del paese. Il bando consentiva di inviare l'iscrizione da casella di posta ordinaria a casella PEC e non specificava che bisognava richiedere il numero di protocollo per perfezionare la regolarità della domanda, così come per avere la certezza dell'iscrizione. Non è nemmeno stato specificato che la graduatoria dei bimbi ammessi sarebbe stata pubblicata solo con i rispettivi numeri di protocollo, così da indurre i genitori a richiederli.

L'istanza di iscrizione non è stata ammessa poiché, secondo quanto riferito dal Comune, la mail dei genitori non sarebbe stata recapitata nel server. Una delle motivazioni che hanno portato a sostenere la decisione di esclusione del bimbo, è stata quella che i genitori non hanno seguito a fondo il procedimento, omettendo di richiedere il numero di protocollo come conferma dell'avvenuto recapito dell'istanza medesima.

I genitori hanno, quindi, presentato ricorso all'asilo nido, dimostrando di avere spedito regolarmente la propria domanda anche tramite perizia informatica.

Il ricorso, come da bando, è stato preso in esame dalla scuola tramite un apposito comitato composto anche da genitori dei bambini della scuola (dando luogo ad un elevato rischio di conflitto di interessi) ed il relativo verbale ha dato conto di varie incongruenze (inclusa la questione del numero di protocollo), evidenziate dal Difensore civico, intervenuto a sostegno dell'ammissione del bimbo al nido.

Esito: Nonostante i diversi rilievi di illegittimità evidenziati dal Difensore civico, il Comune ha confermato la propria posizione. I genitori hanno, in seguito, presentato ricorso al TAR che ha dato loro pienamente ragione, anche sulla base dei rilievi già avanzati dal Difensore medesimo.

Servizi integrativi scolastici

Parole chiave: servizi integrativi scolastici; possesso requisito ISEE e presentazione istanza oltre i termini; calcolo tariffa massima.

Fatto e diritto: Una mamma di una bimba che frequenta la scuola primaria e che fruisce dei servizi integrativi scolastici ha sempre beneficiato della tariffa agevolata, in quanto genitore affidatario della minore con ISEE inferiore ai 30.000 €. Per l'anno 2020, la dichiarazione ISEE scadeva il 30/09, ma nonostante la madre l'avesse tempestivamente calcolata, ha dimenticato di presentarla, anche a motivo della mancata ricezione della consueta e-mail di pro-memoria da parte del Comune, pur a fronte del rinnovo automatico dell'istanza di tariffa agevolata. La cittadina, quindi, ha ricevuto la richiesta di pagamento della tariffa più alta e si è immediatamente attivata per chiedere l'adeguamento della medesima, con la speranza che il Comune tenesse conto della puntualità sempre avuta nell'onorare i suoi debiti oltre che, prima di tutto, delle sue effettive condizioni economiche. Il Comune, per quanto risulta agli atti di questo Ufficio ha sempre confermato la propria posizione, specificando che "le quote per i servizi con tariffa forfettaria annuale, dopo l'emissione del primo bollettino, non potranno essere più modificabili". Il Difensore civico ha sostenuto l'istanza della cittadina, per diversi motivi, di seguito riportati.

Il Comune avrebbe dovuto acquisire d'Ufficio la dichiarazione ISEE della signora, come stabilito dall'art. 18, comma 2 dalla L. 241/1990, e come stabilito dalle regole notificate dallo stesso Comune. Trattandosi di un procedimento ad istanza di parte (seppure a rinnovo automatico), il Comune avrebbe dovuto preavvisare la cittadina del rigetto dell'istanza medesima, dandole la possibilità di presentare le proprie contro deduzioni, così come previsto dall'art. 10-bis della stessa L. 241/1990. Inoltre, la dichiarazione secondo cui non è possibile rettificare un bollettino relativo ad una tariffa unica, non è condivisibile, poiché significherebbe ammettere che anche in caso di errore di calcolo da parte del Comune, i cittadini sarebbero comunque obbligati a pagare quanto loro chiesto, senza alcuna possibilità di tutela. Infine, il Comune avrebbe potuto riconsiderare la propria posizione considerando lo scopo di sostegno economico perseguito dalla norma, unitamente alla circostanza che la cittadina, alla scadenza stabilita, possedeva senza dubbio i requisiti per beneficiarne.

Esito: Il Comune interessato non ha accolto i rilievi del Difensore civico, adducendo che la notizia del termine di presentazione dell'ISEE è stata diffusa con più mezzi. L'acquisizione d'ufficio dell'ISEE, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale, non prevede comunque la riduzione delle tariffe annuali calcolate *à forfait*. L'ulteriore motivo di rigetto della tesi di difesa civica è stata quella di evitare la disparità di trattamento nei confronti di quei cittadini che, trovatisi nella stessa situazione, si sono visti respingere un'analogia istanza di revisione.

Avvio scuola primaria con numero classi insufficienti; petizione

Parole chiave: istituzione di sole tre nuove classi di scuola primaria presso l'I.C. di un Comune; petizione; mancata risposta.

Fatto e diritto. Per l'anno scolastico 2021/2022, un istituto scolastico ha comunicato la decisione di istituire n. 3 classi di n. 25 alunni, di cui n. 2 a tempo pieno e n. 1 a modulo. Unitamente a questa decisione è stata comunicata la possibilità di iscrivere i bambini presso la scuola di un Comune distante circa 6 km e fuori dall'asse viario percorso dalla massima parte dei genitori per recarsi al lavoro.

I genitori dei bambini iscritti, sostenuti dall'intera amministrazione comunale e numerosi cittadini, hanno presentato una petizione sottoscritta da più di n.800 persone per chiedere la revisione di questa decisione, evidenziando in particolare il numero elevato di alunni per ogni classe, superiore a quanto raccomandato a livello nazionale, tenuto anche conto della presenza di bambini con handicap. È stato, inoltre, evidenziato che le strutture scolastiche presenti nel Comune erano assolutamente in grado di accogliere un'altra classe, anche nel rispetto delle attuali normative sanitarie.

Il Difensore civico è intervenuto a sostegno dei cittadini, precisando di non potere influire sulla decisione discrezionale, se non manifestamente illogica. Ha però invitato l'Amministrazione a dare una risposta alla petizione, posto che i firmatari vantavano una legittima pretesa a riceverla, quantomeno per sentirsi spiegare i motivi per cui non era possibile accogliere le loro richieste. Dall'ascolto delle ragioni dei cittadini, inoltre, sarebbero potute emergere delle soluzioni percorribili che avrebbero potuto soddisfare e bilanciare gli interessi coinvolti.

Esito: L'Amministrazione scolastica ha accolto l'invito rivolto dal Difensore civico ed ha avviato un confronto con i firmatari della petizione.

Mensa scolastica e scelta di portare il pasto da casa

Parole chiave: consumo del pasto casalingo a scuola; rigetto; contestazione.

Fatto e diritto: una cittadina ha presentato ad un Comune l'istanza di potere inviare i propri figli a scuola, muniti del pasto preparato a casa. La richiesta è stata dettata da condizioni economiche e anche da scelte etiche. L'Ente locale ha negato questa possibilità per il rischio sanitario che potrebbe derivare dall'introdurre nella scuola cibi di provenienza non controllata, soprattutto nell'attuale periodo di emergenza sanitaria. In secondo luogo, l'Ente locale ha evidenziato che il "tempo" mensa è parte del servizio educativo scolastico, ma resta comunque un servizio opzionale per le famiglie, che possono non aderirvi, portando a casa i propri figli per il pranzo. Per quelle famiglie che preferiscono lasciare i figli a scuola, ma non dispongono di risorse sufficienti per sostenere il costo della mensa, è possibile ottenere un sostegno

sotto forma di riduzione o esonero spese. La famiglia ha interpretato questa decisione come discriminatoria ed incongruente, considerato che la stessa scuola prevede che la merenda debba essere portata da casa. Nel corso dello scambio, la scuola ha mantenuto la propria posizione, rendendosi tuttavia disponibile a preparare i pasti secondo la dieta seguita dai bambini.

Esito: Il Difensore civico ha svolto il proprio intervento proponendo delle soluzioni di mediazione, invitando a considerare anche la volontà dei bambini, in modo da favorire il loro benessere e, con esso, i vantaggi che questo comporta. Tra le soluzioni proposte, vi è l'invito alla scuola a rendere noti i motivi per cui le precauzioni dirimenti per vietare il pasto da casa (come la scarsità di personale per controllare i bambini) non valgono per la merenda. Non risulta che tale motivazione sia stata fornita. Tuttavia, da parte della scuola e del Comune c'è stata la disponibilità a somministrare la dieta richiesta, come pure la disponibilità di aiutare economicamente la famiglia a pagare la retta per la mensa.

MATERIA: Procedimento amministrativo e strumenti informatici

Inefficienza P.A. e rigetto istanza pensionamento

Parole chiave: Scuola; istanza pensionamento oltre i termini per pubblicazione tardiva della relativa circolare; raccomandazione a considerare i programmi informatici a supporto del procedimento amministrativo senza pregiudizio dei diritti delle persone.

Fatto e diritto: La Circolare ministeriale che indicava i termini per presentare l'istanza di pensionamento per il personale scolastico, per l'anno 2021 è stata diramata con un mese di anticipo rispetto alla norma.

Nella medesima circolare era contenuta la raccomandazione di diffondere la notizia il più possibile. Nel caso di una scuola dell'Emilia-Romagna, dove lavora un insegnante che ha richiesto l'intervento di Difesa civica, tale diffusione non è avvenuta, con la conseguenza che l'insegnante ha presentato l'istanza appena oltre i termini, vedendola rigettata per motivi meramente formali, anche dopo l'intervento del sindacato. L'Ufficio Scolastico Provinciale, infatti, basandosi sulla lettera di quanto disposto dal D.M. n. 294/2021 ha spiegato che l'istanza poteva essere presentata solo attraverso la piattaforma informatica Polis e che, essendo concluse le relative procedure, non era possibile "riaprire" il programma per inserire quello che, in altri tempi, sarebbe stato un foglio in più. Anche l'intervento di Difesa civica, che ha sostenuto in pieno l'istanza dell'insegnante, non è stato purtroppo accolto, ribadendo la motivazione sopra riportata. L'Ufficio Scolastico Provinciale non ha, pertanto, accolto i rilievi con cui si evidenziava l'assoluta diligenza e buona fede dell'insegnante.

Quest'ultimo ha subito l'inefficienza della Pubblica amministrazione, poiché non era stato reso edotto di una norma che, oltre ad essere stata emanata con inusuale anticipo, doveva essere diramata ad opera dello stesso organo ministeriale a ciò deputato (la scuola). Peraltro, non essendoci una graduatoria a numero chiuso, l'accoglimento tardivo dell'istanza di pensionamento non avrebbe portato pregiudizio a nessuna delle istanze già presentate.

Esito: Il Difensore civico ha dovuto prendere atto dell'ulteriore rigetto dell'istanza. Tuttavia, non ha rinunciato a ribadire che l'UPS ha omesso di prendere posizione sui rilievi di diritto avanzati, centrando il proprio rigetto su una questione prettamente telematico/burocratica, invocando la sola scadenza dei termini per l'inserimento dell'istanza medesima nella piattaforma informatica. Il Difensore civico ha quindi colto l'occasione per ribadire che gli strumenti informatici sono a servizio delle procedure amministrative, non il contrario. In altre parole, l'utilizzo di tali strumenti non può pregiudicare il rispetto sostanziale delle norme e non deve

pertanto impedire la rettifica dei provvedimenti, nel rispetto degli interessi del cittadino e, ancor prima, del buon funzionamento della Pubblica amministrazione. Del resto, appare del tutto improbabile che non si possa intervenire sul programma informatico, per potere svolgere delle correzioni di qualsiasi natura, posto che gli errori umani sono sempre possibili. Il Difensore civico ha evidenziato che, se si applicasse pedissequamente il “principio” confermato dall’USP, si sarebbe legittimati a concludere senza alcun dubbio che anche in caso di errore di inserimento dati, anche da parte di un impiegato, questi dati sarebbero immutabili perché gli amministratori della piattaforma non sarebbero in grado di intervenire.

MATERIA: Concessionari pubblici servizi

Concessionario “fantasma”

Parole chiave: Concessionari pubblici servizi; avvio di una nuova utenza gas; mancato ricevimento fatture; ricerca dell’effettivo concessionario.

Fatto e diritto. Un cittadino si è rivolto ad un fornitore del gas per conoscere l’importo delle fatture relative ai consumi, posto che il concessionario stesso gli ha attribuito un codice cliente ed inviato alcune fatture da pagare. Il concessionario, tuttavia, negava tale circostanza senza però spiegarne il motivo: non ha, cioè, spiegato perché il cliente era assegnatario di un codice cliente ed ha pagato i costi di attivazione. Il Difensore civico, intervenuto per la medesima questione per la seconda volta a distanza di qualche anno, ha nuovamente chiesto al concessionario con cui l’utente aveva concluso il contratto di somministrazione del gas di fornire chiarimenti in merito alla situazione lamentata, chiedendo in particolare i motivi per cui affermasse di non avere mai avuto tale persona come cliente se, al contempo, le aveva attribuito un codice addebitandole dei costi di attivazione.

Esito: L’intervento di Difesa civica è servito a far sì che il concessionario provvedesse alla restituzione della somma riscossa per l’attivazione del contratto e che, soprattutto, indirizzasse l’utente a rivolgersi all’A.R.E.R.A. per conoscere chi, attualmente, fosse titolare del suo PDR. L’utente ha potuto così conoscere quale fosse il concessionario titolare, nonostante già nel corso del precedente intervento di Difesa civica lo stesso avesse escluso il proprio coinvolgimento. Data la perdurante difficoltà a conoscere la propria posizione presso il concessionario così individuato, questo Ufficio ha indirizzato l’utente a chiedere l’intervento di conciliazione dello Sportello del consumatore (presso l’A.R.E.R.A.), per stabilire in via definitiva la posizione contrattuale.

Attivazione abusiva utenze in appartamento altrui

Parole chiave: “Ladri di case”; attivazione abusiva di utenze; intimazione a concessionario di pubblico servizio di distacco; mancata risposta tempestiva.

Fatto e diritto: Un signore anziano si è assentato alcune settimane dalla propria abitazione per recarsi a vivere dal figlio. Dopo poco tempo, tuttavia, ha riscontrato che la sua abitazione era stata occupata da persone già in possesso delle chiavi e che avevano persino ottenuto l’intestazione delle utenze a proprio nome, sulla base di false autodichiarazioni.

Presentata la denuncia alle Forze dell’ordine a luglio, il proprietario ha diverse volte sollecitato il gestore a staccare le utenze, dimostrando la falsità delle dichiarazioni

rese dagli occupanti. L'art. 5 del D.L. 47/2014 impone, infatti, che il cittadino che richiede l'allaccio alle utenze domestiche debba dimostrare a che titolo occupa l'appartamento. Il concessionario, tuttavia, nonostante la gravità della situazione segnalatagli non rispondeva.

Esito: Il Difensore civico si è quindi rivolto al concessionario invitandolo a provvedere quanto prima al distacco delle utenze, anche per incentivare il rilascio dell'immobile al più presto. Il gestore, pur in ritardo, ha provveduto in tal senso. A questo proposito il Difensore civico ha suggerito di prevedere delle procedure d'urgenza che consentano quanto prima di confutare fatti simili, in modo da favorire il rilascio delle abitazioni e per consentire alle persone di rientrarne immediatamente in possesso, soprattutto se anziane.

Contatore rotto per gelo

Parole chiave: rottura contatore per gelo; sostituzione a carico dell'utente; onere della prova della colpa a carico del concessionario.

Fatto e diritto: Diversi cittadini si sono rivolti al Difensore civico a seguito della rottura del proprio contatore a causa del gelo. In questi casi, infatti, il concessionario ha preteso il pagamento della somma di più di € 150 per la sostituzione degli apparecchi, addossando l'intera responsabilità per la rottura ai cittadini, pur senza avere dimostrato alcunché riguardo alla loro asserita negligenza nella custodia degli apparecchi.

Il concessionario, infatti, affermava la sussistenza dell'obbligo al pagamento dei costi di sostituzione, sulla base della violazione degli obblighi di custodia in capo all'utente, ex art. 1766 cod. civile e ss. Secondo l'Ufficio di Difesa civica, il concessionario non aveva diritto di pretendere tale somma in quanto non aveva fornito prova della negligenza del cittadino nell'aver custodito il contatore. Nella quasi totalità dei casi, peraltro, il concessionario ha provveduto a sostituire l'apparecchio in assenza dell'utente, senza che – quindi – lo stesso avesse la possibilità di difendersi di fronte ai rilievi del tecnico intervenuto.

Infine, in tutti i casi la rottura si è verificata dopo diversi anni dall'installazione dell'apparecchio, lasciando fondatamente presumere che la rottura stessa fosse addebitabile all'usura dello stesso.

Piuttosto, il verificarsi della rottura solo dopo svariati anni dal funzionamento (in un caso, dopo almeno 15 ed in pieno Appennino) è stata considerata come la dimostrazione che l'utente avesse sempre applicato le norme di corretta coibentazione/custodia dell'apparecchio medesimo.

Esito: A partire da metà del 2018, l'ufficio della Difesa civica ha visto accogliere le proprie tesi da parte del concessionario e, salvo qualche caso sparuto, l'azienda concessionaria del pubblico servizio ha rinunciato alla propria pretesa.

Errore materiale del funzionario addetto allo sportello clienti

Parole chiave: Poste italiane e pagamento TARI; errore della persona addetta nell'inserire il codice del Comune beneficiario; affiancamento della cittadina nella procedura di correzione pagamento.

Fatto e diritto: Una cittadina si è recata presso l'Ufficio di Poste italiane per il pagamento della rata della TARI. La persona addetta, tuttavia, ha digitato erroneamente il codice corrispondente al Comune beneficiario. La cittadina si è subito attivata, segnalando a Poste italiane l'errore ma, non avendo ricevuto risposta dopo più di un mese (aveva però la ricevuta di avvenuta segnalazione da parte di Poste italiane), si è rivolta al Difensore civico. In questo caso, posto che la procedura di correzione pareva essere stata già avviata, prima di un intervento ufficiale, si è provveduto a contattare l'ufficio tributi del Comune beneficiario, per conoscere la procedura seguita in questi casi. Il Comune ha, quindi, confermato quanto già comunicato alla cittadina, assicurando che la procedura di recupero dell'imposta non pagata verso la cittadina apparentemente inadempiente, era sospesa e che a fine mese avrebbe avuto luogo il recupero della somma, insieme a tutte le altre tutte le operazioni analoghe di recupero importi. In effetti, entro il periodo di tempo previsto, è avvenuto il bonifico.

Esito: In questo caso, pur non avendo svolto un intervento ufficiale, il ruolo del Difensore civico è stato utile per rassicurare la cittadina riguardo al compimento dei passi corretti.

Duplicati di contratti con concessionari pubblici servizi

Parole chiave: contratto somministrazione gas e luce, tariffa igiene ambientale; duplicato contratti; difficoltà a risolvere la situazione.

Fatto e diritto: Una cittadina, dopo avere ricevuto una proposta di cambiare il contratto in essere per la somministrazione di gas e luce, si è vista recapitare doppie fatture, così come per la tariffa di igiene ambientale, gestita dal medesimo concessionario. A seguito di ripetute segnalazioni la cittadina ha ricevuto la conferma di chiusura di uno di questi contratti. Tuttavia, dalla corrispondenza con il concessionario non risultava con certezza quale dei due fosse stato risolto mentre, al tempo stesso, la signora non aveva la certezza del fondamento delle due fatture

reclamate dal concessionario medesimo, che davano conto di un consumo eccessivo di gas.

La signora ha tentato più volte di risolvere la situazione, ma non ha ricevuto risposta né ha ricevuto conferma della risoluzione della seconda utenza a lei intestata per i servizi ambientali, così come il rimborso dei costi fissi a lei addebitati due volte per i singoli contratti ed utenze. Il concessionario, nel corso degli scambi, aveva riconosciuto un credito, ma non era comunque chiaro a quale contratto fosse imputabile.

Il Difensore civico è intervenuto a sostegno della posizione della signora, invitando il concessionario a fornire una risposta chiara e completa sulle utenze attive e quelle chiuse, nonché sulle fatture pervenute, anche in considerazione delle incongruenze specificate dallo stesso Difensore.

Esito: Il concessionario ha finalmente inviato i chiarimenti richiesti per la fornitura del gas, mentre la risposta per la doppia utenza ambientale è stata rinviata a successiva comunicazione che, purtroppo, dopo un mese non era ancora stata recapitata.

In generale, l'ufficio del Difensore civico si è più volte imbattuto nella difficoltà dei cittadini che, ricevendo richieste di pagamento non chiare o addirittura ingiustificate, si trovano di fatto davanti ad un muro di gomma e non riescono ad instaurare un contraddittorio che, come dimostrato con l'intervento del Difensore civico, contribuirebbe invece a risolvere almeno parte delle controversie con un solo scambio di comunicazioni.

MATERIA: Responsabilità civile P.A.

Responsabilità civile della PA e rigetto dell'istanza di risarcimento del danno

Parole chiave: strada comunale, responsabilità civile, risarcimento danno, motivazioni generiche.

Fatto e diritto: Una persona che camminava lungo un marciapiede, all'uscita da un sottopasso e complice la forte luce solare, non si è avveduta dello stato di ammaloramento del suolo, cadendo a terra. Alla sua domanda di risarcimento del danno, il comune ha risposto che la persona non doveva percorrere quel tratto di marciapiede, dove erano in corso dei lavori.

L'atto con cui un ente pubblico rigetta l'istanza di risarcimento del danno subito da un cittadino per cose in custodia, deve essere adeguatamente motivato e non limitarsi a generiche constatazioni disancorate dalla dinamica del sinistro.

Esito: Il Difensore civico ha chiesto ed ottenuto che il comune riesaminasse l'istanza risarcitoria presentata dalla persona infortunata, poiché, mentre la persona aveva ampiamente dimostrato le circostanze in cui si è verificato il sinistro, il comune si è limitato a delle affermazioni generiche, senza nemmeno esibire l'atto che predisponesse il divieto di transito ai pedoni ed i lavori di rifacimento di quel tratto di marciapiede, al fine di poter almeno confermare la circostanza invocata, cioè che la persona avrebbe percorso un tratto di strada in quel momento vietato. Sul luogo era, infatti, presente solo un segnale di pericolo rivolto verso la carreggiata (e non ai pedoni), per altro posizionato di spalle rispetto alla direzione da cui proveniva la persona infortunata.

Installazione antenna in suolo privato senza autorizzazione

Parole chiave: concessionari pubblici servizi; installazione antenna in proprietà privata; richieste di spostamento; richiesta di pagamento spese da parte del concessionario.

Fatto e diritto: Nel terreno di una proprietaria di un terreno agricolo, è presente un'antenna in forza di un contratto. Il terreno su cui si trova l'antenna, tuttavia, non era di esclusiva proprietà della parte concessionaria, che disponeva infatti della quota del 50%. Nell'atto notarile di proprietà, era peraltro specificato che il potere di firma spettava proprio alla parte che si opponeva a tale occupazione. Il Difensore civico ha, pertanto, invitato il concessionario a prendere contatti con il proprietario del terreno per concordare la regolarizzazione della situazione. Purtroppo, e come rilevato già in passato, capita spesso che grosse imprese, che fanno capo ai concessionari di pubblici servizi, si avvalgano della loro potenza economica per

compiere o proseguire condotte illecite a danno di cittadini, contando sul fatto che questi non abbiano la forza di reagire.

Esito: Il concessionario non ha fornito alcun riscontro all'intervento di Difesa civica.

Danni a edifici a seguito della posa di cavi pubblici

Parole chiave: ente locale; posa in opera di cavi a ridosso di edifici privati; infiltrazioni dopo la rimessa in pristino. Mancata risposta nonostante l'ammissione di responsabilità.

Fatto e diritto: Un Comune ha provveduto a posare dei cavi sulla pubblica via a ridosso di edifici privati.

Terminati i lavori, alcuni proprietari hanno riscontrato delle infiltrazioni di umidità che hanno danneggiato i muri. I proprietari, anche per il tramite dell'amministratore condominiale, hanno più volte tentato di ottenere una soluzione stragiudiziale della questione. Il Comune, tuttavia, si è limitato a rendere note le difficoltà di fare intervenire l'impresa appaltatrice dei lavori per la riparazione del danno. Il Difensore civico ha sostenuto l'istanza dei cittadini, invitando il Comune ad attivarsi in tal senso, evidenziando come la responsabilità dello stesso non sia diminuita dalla circostanza che l'impresa incaricata dei lavori non abbia provveduto a ripristinare lo *status quo ante*. La delega ad un altro soggetto per l'esecuzione dei lavori, infatti, non sottrae da responsabilità il delegante, poiché la prestazione rimane comunque nella sua "sfera giuridica".

Esito: Purtroppo, il Comune non ha dato seguito all'invito rivolto dal Difensore civico.

Cavi telefonici in suolo privato

Parole chiave: istanza spostamento cavi telefonici abusivi in terreno privato edificabile; riscontro con notevole ritardo, senza indicazione tempi esecuzione lavori e con addebito costi.

Fatto e diritto: un cittadino proprietario di un terreno, nel quale è stata avviata la costruzione di un edificio, si è rivolto ai concessionari di pubblico servizio proprietari dei cavi elettrici e telefonici per lo spostamento degli stessi. Casi analoghi sono già stati esaminati dal Difensore civico. Quello in esame si distingue perché, appunto, era necessario spostare anche i cavi elettrici. A conferma della liceità della pretesa del cittadino, il proprietario di questi ultimi è intervenuto immediatamente, provvedendo a sue spese e senza alcuna questione. Al contrario, e come già accaduto per i casi precedenti esaminati dal Difensore civico, il proprietario dei cavi telefonici,

dapprima non ha fornito alcun riscontro per circa sei mesi, in spregio ai danni arrecati al proprietario del terreno per la forzata sospensione dei lavori. L'impresa esecutrice, infatti, non poteva nemmeno spostare i cavi, per il rischio che un loro danneggiamento causasse l'interruzione del pubblico servizio. Successivamente, il gestore si è reso disponibile allo spostamento alla condizione che il cittadino rimborsasse le spese stabilite dallo stesso gestore. Il cittadino, con il supporto di questo Ufficio, si è opposto a tale richiesta a maggior ragione perché, come già verificato in diversi casi esaminati dal Difensore civico, i cavi sono presenti abusivamente.

Il Difensore civico è, quindi, intervenuto a sostegno del cittadino, evidenziando anche la disponibilità del medesimo ad addivenire ad una transazione, purché il disagio terminasse presto e ad una data certa. Il Difensore, inoltre, ha segnalato la questione all'assessorato regionale competente, nella speranza che per quanto di competenza intervenisse per contribuire a risolvere la situazione.

Esito: Nonostante i solleciti ed il palese comportamento illecito reiterato da parte di un concessionario di pubblico servizio, purtroppo, il tentativo del Difensore civico non ha ricevuto alcun riscontro.

Caduta su strada comunale per marciapiede dissestato

Parole chiave: danno da cose in custodia; marciapiede dissestato non segnalato; infortunio ad un pedone; risarcimento del danno.

Fatto e diritto: Una persona che camminava lungo un marciapiede, all'uscita da un sottopasso e complice la forte luce solare, non si è avveduta dello stato di ammaloramento del suolo, cadendo a terra. Alla sua domanda di risarcimento del danno, il Comune ha risposto che la persona non doveva percorrere quel tratto di marciapiede, dove erano in corso dei lavori.

Esito: Il Difensore civico ha chiesto ed ottenuto che il Comune riesaminasse l'istanza risarcitoria presentata dalla persona infortunata, poiché la persona aveva ampiamente dimostrato le circostanze del sinistro e la responsabilità dell'Ente. Il Comune, per contro, si è limitato a delle affermazioni generiche, senza nemmeno esibire l'atto relativo all'invocato divieto di transito pedonale che la persona avrebbe infranto. Sul luogo del sinistro era, infatti, presente solo un segnale di pericolo rivolto verso la carreggiata (e non ai pedoni), oltretutto posizionato di spalle rispetto alla direzione da cui proveniva la persona infortunata.

Cavi telefonici abusivi

Parole chiave: Occupazione suolo privato illecita- concessionari pubblici servizi; installazione pali telefonici in proprietà private; richieste di spostamento; richiesta di pagamento spese da parte del concessionario

Fatto e diritto: Nel terreno di una proprietaria di un terreno agricolo, erano presenti dei pali telefonici da “tempo immemorabile”, di pubblica utilità. Di tale occupazione, tuttavia, non c’era alcuna traccia nei registri immobiliari, tantomeno era stato adottato un provvedimento amministrativo che costituisse d’imperio la servitù di elettrodotto.

La proprietaria aveva richiesto al gestore lo spostamento dei cavi stessi, posto che erano d’intralcio allo svolgimento di lavori agricoli, ottenendo in cambio la richiesta di una somma considerevole per l’esecuzione dei lavori di spostamento.

In realtà, il concessionario di pubblico servizio che installa in terreni privati i propri cavi e pali, non è esente dalla normativa civilistica in tema di servitù di elettrodotto. La presenza dei cavi deve essere pertanto giustificata o da un contratto da un atto della pubblica autorità, deve essere trascritta in quanto diritto reale. Il proprietario ha, inoltre, diritto al pagamento di un’indennità. Il cittadino può chiedere lo spostamento dei pali per giustificati motivi (ad esempio costruzione di edificio) a spese del concessionario.

Esito: Il Difensore civico ha, pertanto, invitato il concessionario a prendere contatti con il proprietario del terreno, per concordare un equo indennizzo in base all’occupazione del terreno eseguita illecitamente, oltre che a regolarizzare il titolo in base al quale occupa il suolo. Pur dopo ripetuti tentativi, il concessionario ha offerto al proprietario del terreno un riconoscimento, seppure esiguo, che ha dato il via a ulteriori trattative ma, quanto meno, l’intervento ripetuto del Difensore civico ha consentito di sbloccare la situazione.

Mancata restituzione terreno privato adibito a discarica comunale

Parole chiave: cessione terreno ad ente locale per uso discarica; termine di utilizzo ampiamente scaduto; mancata restituzione e mancato ripristino con contestuale difficoltà di ricevere notizie certe.

Fatto e diritto: Alcuni cittadini comproprietari di un terreno adibito a discarica ed assistiti dai loro legali, si sono rivolti a Difensore civico affinché il Comune si attivasse per la restituzione del terreno di loro proprietà, utilizzato come discarica per un lasso di tempo ampiamente scaduto. Nonostante il decorso degli anni e le ripetute richieste di restituzione del terreno nello stato in cui si trovava prima della cessione, i proprietari non riuscivano a ricevere informazioni certe.

Esito: Grazie all'intervento di Difesa civica i proprietari sono riusciti a ristabilire un contatto con il Comune, che ha evidenziato la necessità di liberare il terreno da tutti gli elementi inquinanti.

MATERIA: Benessere animale

Assistenza veterinaria in strutture ricovero animali

Parole chiave: strutture di ricovero animali abbandonati; necessità di assicurare l'assistenza sanitaria sufficiente e costante

Fatto e diritto: Per vari motivi (scadenza contrattuale e rinuncia volontaria) una struttura di ricovero per animali domestici é rimasta senza il supporto di medici veterinari “fissi” in struttura. Secondo quanto segnalato da un’associazione di tutela animali, la situazione era grave perché le soluzioni adottate dal Comune non erano sufficienti. Il Comune, infatti, aveva allertato l’AUSL che comunque garantiva l’assistenza tramite i propri medici. Tuttavia, l’associazione lamentava che gli stessi non erano, appunto, “fissi” in struttura e che i ricoveri erano presso altre cliniche mentre le terapie erano affidate ai soli volontari. Nell’esercizio del proprio ruolo di prevenzione e composizione dei conflitti, e nella consapevolezza che un clima sereno aiutasse senz’altro a risolvere meglio e prima la situazione, il Difensore civico ha proposto al Comune di rendere noto senza indugio quanto si stava facendo per assicurare il ripristino dell’assistenza sanitaria canonica presso la struttura. Tali chiarimenti avrebbero, infatti, acquistato ancor più peso se accompagnati dalle motivazioni per cui i suggerimenti di ENPA in merito non sono ritenuti delle soluzioni percorribili (ad esempio, il ripristino della collaborazione con i medici veterinari che hanno terminato il loro incarico). Inoltre, l’indicazione dei motivi che ostavano all’adozione delle soluzioni proposte, avrebbe potuto essere l’occasione per raccogliere da tutti i soggetti in campo dei suggerimenti utili per risolvere la situazione al più presto e nel migliore dei modi. Il Comune ha accolto l’invito ed ha fornito una pronta relazione dalla quale è emersa la difficoltà a reperire nuovi medici veterinari.

Esito: L’ulteriore intervento di Difesa civica, sempre con l’intento sopra richiamato, ha evidenziato che appariva evidente che alla base di così tanti rifiuti dovessero esserci uno o più motivi oggettivi che hanno portato i professionisti a non accettare l’incarico. Al riguardo, avrebbe potuto senz’altro essere di aiuto prendere contatti con altri Comuni, soprattutto se con canili di grosse dimensioni, per conoscere le loro modalità organizzative, individuando così i requisiti per concludere in modo definitivo e proficuo i contratti di collaborazione necessari. Questo Ufficio, nello stesso spirito, ha invitato il Comune a valutare proposte, anche da cittadini e/o associazioni di volontari tese a suggerire soluzioni efficaci.

Animali da compagnia in ambito urbano

Parole chiave: animali da compagnia; definizione; divieto di detenzione di talune specie in ambito urbano.

Fatto e diritto: Un cittadino, a cui sono stati regalati alcune galline ed un galletto, si è rivolto all'AUSL del proprio Comune per chiedere quali fossero le norme igieniche e sanitarie per la loro corretta detenzione e si è visto intimare il divieto di possesso come animali da compagnia, sulla base del regolamento comunale che, a suo avviso, riportava delle norme contraddittorie tra loro.

Il Difensore civico è intervenuto a sostegno del cittadino, che deteneva gli animali in un grande giardino e lontano dalle abitazioni, rispettando il loro benessere, a partire dal portato dell'art. 1 della l.r. 5/2005 sul benessere animale, secondo cui "Ai fini della presente legge, per animale di affezione s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari". A parere del Difensore civico, in altre parole, la legge regionale consente che si possa detenere "ogni" animale detenuto *per* compagnia od affezione, sempre che siano rispettate le norme per la sicurezza igienica e sanitaria. In effetti, il regolamento comunale che impediva la detenzione degli avicoli era finalizzato al rispetto della sicurezza sanitaria. Di conseguenza, non si ravvisavano motivi per vietare la detenzione dei volatili senza evidenti violazioni delle medesime norme, tanto più che gli stessi erano custoditi in un grande giardino e lontano dalle altre abitazioni. Peraltro, anche i conigli non risultavano esser considerati animali da affezione in senso ufficiale, tanto da essere inclusi nella fauna avicola del regolamento comunale. Tuttavia, sono normalmente venduti nei negozi e possono essere ospitati nelle abitazioni. Al tempo stesso, è ormai noto che diverse persone detengono rettili e aracnidi, addirittura pericolosi per l'incolumità delle persone (ancor prima che dell'igiene e della salute) e non esiste un divieto di detenzione, persino negli appartamenti, nonostante un loro smarrimento possa costituire un serio pericolo per la popolazione.

Esito: L'AUSL, coinvolta dal Difensore civico, ha confermato l'interpretazione del regolamento fornita dal Comune interessato. L'AUSL ha, tuttavia, aggiunto che sarà proposta ai Comuni una modifica del regolamento che tenga conto della mutata sensibilità sociale nei confronti di molti animali, ora normalmente detenuti come compagni di vita. Riguardo ai galli, l'AUSL ha comunque messo in guardia che uno dei problemi già oggetto di lamentela per la loro presenza nei centri abitati è il loro canto che inizia alle prime ore del mattino.

MATERIA: Attività produttive

Concessione *Dehor*

Parole chiave: istanza concessione *debor* ad attività di ristorazione; doppio rigetto.

Fatto e diritto - un'impresa, a seguito di due istanze distinte di concessione di suolo pubblico da adibire a *debor*, si è vista rigettare l'istanza in entrambe le occasioni. Nel primo caso, l'istanza è stata negata in quanto l'area richiesta si trovava nei pressi di un'intersezione. Nel secondo caso, il rigetto è avvenuto in quanto si era in presenza di un'area di carico/scarico.

Il Difensore civico nel corso dell'istruttoria ha rilevato la difformità di motivazione dei due atti di rigetto ed ha rilevato che il Comune non ha previamente verificato quante aree di carico/scarico fossero presenti nella zona, in rapporto al numero di esercizi commerciali. Dalla verifica suggerita ed eseguita dall'impresa istante, è infatti emerso che il rapporto era tale da permettere l'utilizzo di una porzione di tali aree per la collocazione di un *debor*, nelle dimensioni stabilite. In definitiva, il rigetto dell'istanza di assegnazione di un *debor* ad un'attività produttiva deve essere fondato su elementi certi e coerenti. A fronte di due istanze identiche, non è legittimo rigettare le stesse con motivazioni diverse e senza che siano stati realmente accertati i presupposti di fatto che legittimano il rilascio dell'atto di concessione.

Esito: il Comune ha provveduto a rilasciare l'area richiesta al ristoratore.

Spostamento stalli in mercato settimanale a seguito di ristrutturazione

Parole chiave: Mercato settimanale ambulante; ristrutturazione con spostamento e soppressione di alcuni stalli; venditori penalizzati oltre misura; soluzione di mediazione.

Fatto e diritto: A seguito di una ristrutturazione urbanistica e della conseguente rimodulazione del mercato settimanale avvenuta per motivi imprevedibili, un venditore ambulante posto in buona posizione della graduatoria, si è visto sopprimere il proprio stallo e collocare ai margini del mercato, a fianco degli ambulanti che occupavano gli ultimi posti della graduatoria. La collocazione che doveva essere provvisoria, è rimasta definitiva, in quanto lo stallo originario era stato soppresso. Gli altri ambulanti che originariamente avevano lo stallo vicino sono stati ricollocati in sede. Lo spostamento dello stallo di un venditore ambulante (in una collocazione peggiore rispetto a quella spettante in base alla graduatoria) deve avvenire nella massima trasparenza e contemperamento degli interessi coinvolti, senza giungere a comprimere oltremisura l'interesse legittimo ad essere riposizionato in coerenza con la graduatoria stessa.

Con l'intervento di Difesa civica si è richiesto che, nel rispetto del principio di trasparenza ed equità, fosse specificato il posto occupato dal venditore ambulante in graduatoria. Inoltre, il Comune è stato invitato a fare il possibile per riequilibrare la situazione che, finita la ristrutturazione, appariva fortemente iniqua. Il Comune, infatti, in conformità al proprio regolamento non intendeva fare “slittare” dei metri necessari agli altri ambulanti per inserire anche lo stallo soppresso (e con miglior posto in graduatoria).

Esito: Nel corso del dialogo avviato dal Difensore civico con il venditore ambulante ed il Comune, il venditore ambulante ha individuato un possibile stallo ulteriore frutto dell'estensione della zona pedonale, in prossimità di quello precedente. Il venditore ha, quindi, presentato la propria proposta transattiva al Comune, che l'ha accolta, istituendo così uno stallo *ad hoc*; ha così accettato la proposta transattiva del venditore di essere collocato in uno stallo appositamente istituito, in prossimità di quello occupato in precedenza.

Collocazione stalli venditori ambulanti in mercato settimanale

Parole chiave: adeguamento del mercato settimanale alle regole di sicurezza; riallocazione stalli; ricerca soluzione per non penalizzare alcuni venditori ambulanti.

Fatto e diritto: Con la ristrutturazione di un mercato settimanale per adeguamento alle misure di sicurezza, è stata ridisegnata la collocazione degli stalli, lasciando ai venditori ambulanti la possibilità di scelta del nuovo posto, una volta chiamati in base alla graduatoria predisposta e compatibilmente con la dimensione delle nuove piazzole. Un venditore, dopo avere inizialmente accettato la sistemazione propositagli, ha chiesto di essere spostato perché, una volta sperimentata, si è rivelata molto scomoda per il parcheggio del proprio mezzo, oltre che causa di minori guadagni. Il venditore contestava anche che lo spostamento fosse stato fatto senza il consenso di tutti gli ambulanti e secondo un criterio diverso dal regolamento. L'intervento di Difesa civica ha evidenziato che una modifica del regolamento avrebbe potuto avere luogo solo con il consenso di tutti i venditori interessati, sebbene fosse stata introdotta al fine di includere nella piazza quanti più venditori possibile.

Esito: Grazie all'intervento di Difesa civica, è ripreso il confronto tra il Comune ed il venditore, che hanno trovato una soluzione concordata, pur salvaguardando anche gli altri venditori che sarebbero stati penalizzati dall'applicazione stretta del regolamento comunale.

Fiera tradizionale e spostamento date

Parole chiave: fiera in occasione di una festa; soppressione di una data per inglobarla con il mercato ordinario, senza avviso degli specifici concessionari; istanza indizione di un'ulteriore giornata.

Fatto e diritto: Con l'intento di garantire una maggiore frequenza di acquirenti e di estendere il numero dei venditori ambulanti, un Comune ha soppresso una delle date tradizionali di una fiera, per "anticiparla" allo svolgimento del cd. *black Friday*. Un'associazione rappresentativa dei mercanti ambulanti ha contestato tale operato, in quanto la soppressione è avvenuta poco tempo prima dello svolgimento della manifestazione e senza che ne fosse data notizia a tutti i concessionari specifici di quella fiera, che in parte non erano gli stessi dei concessionari del mercato settimanale. La notizia della soppressione di una data specifica, inoltre, non era stata indicata sul sito del Comune, dove appariva ancora la data "tradizionale".

Mentre per i potenziali acquirenti questa notizia si sarebbe tradotta in una perdita di tempo, per i concessionari specifici non avvisati c'era un doppio danno: di recarsi ignari ad una fiera la cui data era stata annullata; di perdere il guadagno di una giornata di lavoro, posto che ormai era troppo tardi per chiedere di partecipare ad altri eventi analoghi in altri comuni.

Esito: A seguito dell'intervento di Difesa civica, il Comune ha accolto la proposta di istituire una data "compensativa", aggiungendo una fiera in occasione di una festa successiva.

Mercato ambulante e divieto vendita animali da compagnia

Parole chiave: emergenza sanitaria da Covid 19; misure cautelari; divieto di esercizio di vendita ambulante di animali da compagnia.

Fatto e diritto: Con ordinanza sindacale, un Comune ha vietato ad un venditore ambulante di animali da compagnia di potere esercitare la propria attività all'interno del territorio di competenza, nel dubbio che gli animali fossero fonte di contagio. Il cittadino si è quindi rivolto al Difensore civico, dopo avere tentato invano di ottenere dati di evidenze scientifiche che giustificassero un sacrificio così rilevante, peraltro non imposto da altri comuni.

Il Difensore civico è intervenuto a sostegno del venditore, invitando il Comune a rendere noti i dati scientifici in questione, posto che gli animali sono di un unico proprietario e che non sono soggetti ad essere toccati da chiunque. Allo scopo di contribuire a chiarire ulteriormente la vicenda, il Difensore civico ha invitato anche gli uffici regionali competenti in materia a fornire informazioni utili.

L'ufficio regionale competente in materia di fiere e mercati ha evidenziato che per l'emergenza sanitaria è stato redatto un protocollo regionale *ad hoc* da rispettare. Tale protocollo non prevede il divieto di vendita di animali da compagnia.

Anche l'ufficio regionale competente in materia veterinaria ha escluso la presenza di evidenze scientifiche nel senso inteso dal Comune, soprattutto per animali come volatili, conigli, criceti (di norma venduti nei mercati ambulanti).

Esito: Il Difensore civico ha quindi invitato il Comune, che nel frattempo aveva già confermato la propria posizione, a riponderare gli interessi coinvolti, considerando se, decorso un anno ed in assenza di evidenze scientifiche, sia necessario sacrificare in misura così pesante gli interessi dei venditori di animali domestici, privandoli del loro diritto al lavoro e del conseguente guadagno.

Spostamento stalli in mercato settimanale

Parole chiave: riorganizzazione area mercatale; spostamento concessionario in area impropria; richiesta riesame, mancata risposta.

Fatto e diritto: Un cittadino, che esercita la professione di venditore ambulante, si è rivolto al Difensore civico in quanto, dopo la riqualificazione del mercato settimanale e dopo alcuni incontri con il Comune, il suo stallone ha trovato collocazione in un'area rivelatasi completamente inadeguata. Nel caso esaminato, la riqualificazione del mercato settimanale ha escluso diversi venditori dalla piazza principale dove lo stesso si tiene. Erano tuttavia rimaste libere alcune decine di posti, proposti in ordine di graduatoria ai venditori esclusi, tra i quali figurava (all'ultimo posto utile) anche il cittadino in questione. Convocato per la proposta, gli è stato fatto presente che l'unico posto rimasto era più grande di quello in concessione e che non era possibile ridimensionarlo, come già stabilito dai relativi atti comunali. Contestualmente, gli sono stati proposti altri stalli, tra cui quello scelto, in prossimità della piazza, ma in area di vendita di merce usata. Constatata la quasi assoluta assenza di guadagni, il venditore ha cercato di partecipare ai posti liberi "per spunta" nella piazza principale, finché possibile. Tale rimedio, infatti, non impediva la maturazione di assenze per il posto originario (con la conseguente decadenza dalla concessione), così come il pagamento di un doppio onere di concessione. Nel corso dell'istruttoria, inoltre, il venditore ha reso noto che in piazza principale, nonostante i divieti, aveva comunque luogo la vendita di merce usata, da parte di affittuari degli stalli.

Il venditore, infine, a seguito dei propri reclami, era stato contattato di persona dall'assessore comunale competente che, secondo quanto risulta agli atti, non si sarebbe poi adoperato per migliorare la situazione.

Il Difensore civico si è rivolto al Comune nel proprio ruolo di composizione dei conflitti, con particolare riferimento all'assessore, esprimendo sostegno per la

delicatezza della questione, proponendo al contempo varie eventuali soluzioni che avrebbero potuto risolvere o diminuire il problema, ad iniziare dalla verifica delle postazioni sospette di vendita di merce usata, in modo da collocare nelle stesse (se confermata la segnalazione) le attività escluse dalla piazza. Un'altra soluzione proposta, indipendente dallo spostamento, era quella di sospendere uno dei due canoni di concessione, così come la maturazione dei giorni di assenza nel posto principale (se comprovati dalla partecipazione alla spunta).

Esito: Purtroppo, nonostante il sollecito, l'intervento di Difesa civica non ha ricevuto alcun riscontro.

Concessione *dehor* in area “impropria”

Parole chiave: concessione area esterna a servizio di attività economica, in strada trafficata e su area carico e scarico; risposta insoddisfacente.

Fatto e diritto: Un cittadino ha contestato al Comune di avere concesso ad un'azienda alimentare ed artigianale di occupare lo spazio antistante il negozio, in corrispondenza dell'area di carico e scarico. All'epoca delle prime segnalazioni, l'area era delimitata da fioriere, in seguito danneggiate e poi rimosse. Secondo quanto riferito, non risultava che tali fioriere fossero autorizzate. Dalle foto prodotte, inoltre, risultava che attualmente l'area sarebbe stata occupata solo da alcuni tavolini e che persisteva la segnaletica orizzontale e verticale di zona carico/scarico. Secondo il cittadino, la concessione dell'area, che appariva inutilizzata, aveva causato un notevole aumento dei disagi alla viabilità, causati dalla sosta dei veicoli commerciali. Difatti, tenendo conto che l'altra area di carico e scarico presente era occupata da un cantiere, i veicoli erano costretti a sostare nel parcheggio per portatori di Handicap o addirittura in mezzo alla carreggiata (come dimostrato dalle foto). Inoltre, le fioriere inizialmente presenti erano state urtate e spostate da mezzi evidentemente pesanti, come dimostrato dalle foto prodotte dal cittadino.

Il Comune, a fronte delle contestazioni, ha confermato la legittimità del provvedimento, in quanto conforme alla delibera comunale, adottata al fine di sostenere le attività di ristorazione nel periodo pandemico. La cittadinanza interpellata a proposito, inoltre, non ha mosso eccezioni.

Tuttavia, il cittadino lamentava alcune incongruenze giuridiche (ad esempio l'appartenenza dell'esercizio alle attività artigianali e non a quella di somministrazione cibi e bevande) così come l'aver assunto la decisione concessoria delegandola per intero ai commercianti circostanti, che hanno dato consenso alla concessione dell'area.

Il Difensore civico è intervenuto a sostegno dell'istanza del cittadino, premettendo tuttavia che, in effetti, era plausibile che le concessioni potessero essere riconosciute anche alle attività di somministrazione di alimenti d'asporto. In ogni caso, ha invitato

il Comune a chiarire la portata dell'atto concessorio rispetto alla norma regionale e comunale in materia e soprattutto, rispetto alla risposta già fornita al cittadino.

A seguito della lamentela del cittadino, infatti, il Comune ha giustificato la correttezza dell'atto concessorio sulla base della delibera comunale *ad hoc*, che prevedeva l'ampliamento gratuito dei *debor* per le sole attività di somministrazione alimenti e bevande e *non* sulle aree carico e scarico. La norma regionale, invece, consentiva la concessione dell'area anche alle attività di asporto. Inoltre, il regolamento comunale per l'occupazione di aree pubbliche, di portata generale e adottato dopo la delibera comunale, consentiva di utilizzare le aree di carico e scarico. In definitiva, mentre la concessione all'attività esaminata era fondata sul regolamento comunale, la nota comunale che ne giustificava la legittimità richiamava solo la delibera comunale *ad hoc*. Era, quindi, comprensibile che il comportamento del Comune avesse ingenerato dei dubbi nel cittadino.

Esito: A seguito dell'invito rivolto dal Difensore civico e sulla base dei rilievi sopra richiamati, il Comune ha chiarito ulteriormente la propria posizione, confermando la correttezza dell'operato e rendendosi disponibile a verificare la situazione della viabilità, precisando tuttavia che, al riguardo, non aveva ricevuto lamentele da parte di altri residenti e/o esercenti. Il Comune ha poi specificato di avere applicato la propria delibera comunale in modo estensivo, sostenuto dall'ordinanza regionale, anche a favore delle attività artigianali che consentono la consumazione sul posto degli alimenti.

Concessioni balneari e proroga

Parole chiave: direttiva “Bolkestein” e proroga concessioni balneari; concessione demaniale uso colonia/privato non prorogata a differenza di tutte le altre marittime, nel medesimo comune.

Fatto e diritto: Una società, concessionaria di area demaniale in un Comune della riviera, si è vista negare la proroga della concessione fino al 2033, come invece previsto dalla L. 145/2018 ed attuato per gli altri titolari di concessione marittima del medesimo Comune. Il mancato rinnovo è stato motivato dal Comune dalla contestuale approvazione del nuovo piano per l'arenile, che avrebbe comportato la riqualificazione della zona. Il Concessionario si è quindi rivolto al Difensore civico affinché ottenesse la proroga fino al 2033. Il concessionario, inoltre, ha evidenziato la propria disponibilità –qualora proposto – ad apportare migliorie nella zona. La società ha altresì chiesto in varie occasioni la fissazione di incontri, nell'intento di trovare una soluzione di mediazione, tenendo soprattutto conto che non si conosce ancora la data dell'attuazione del piano dell'arenile.

Il Difensore civico, pur richiamando lo stato dell'arte allora vigente in materia di normativa europea (in particolare della cd. Direttiva Bolkestein), ha sostenuto

L'istanza del concessionario nella misura in cui, da quanto appariva, lo stesso Comune ha agito con disparità di trattamento rispetto agli altri concessionari, avendo al contempo assunto un comportamento che ha ingenerato il legittimo affidamento (la cui tutela è comunque riconosciuta anche dalla Corte di giustizia europea) di avere diritto alla proroga. Il Comune, infatti, non avrebbe adoperato nei confronti del concessionario la trasparenza attesa dopo la presentazione dell'istanza di proroga, omettendo di avvisarlo immediatamente che non avrebbe avuto diritto alla stessa, a motivo dell'adozione del nuovo piano dell'arenile. Il Comune, inoltre, dopo l'enfasi utilizzata sugli organi di stampa per dare risalto delle estensioni della durata delle concessioni, ha atteso due mesi prima di avvisare il concessionario del rigetto della sua istanza.

Nel proprio ruolo di mediazione e composizione dei conflitti, il Difensore civico ha altresì proposto al Comune di prorogare la concessione fino al tempo dell'attuazione effettiva del Piano dell'arenile, considerando che la presenza del concessionario avrebbe costituito un valido presidio della zona e ne avrebbe evitato il degrado.

Il Comune ha accolto l'invito a riconsiderare tutta la vicenda ed a fornire i chiarimenti ritenuti opportuni.

In particolare, ha specificato che la concessione in esame era diversa da quelle prorogate (marittime), in quanto attinente alla gestione di stabilimenti ad uso colonia/privato. Secondo il Piano dell'arenile, per questo tipo di concessioni, la proroga poteva esser concessa solo a condizione che nell'atto concessorio fosse inclusa la colonia (circostanza assente in questo caso).

Esito: Il Comune ha confermato la disponibilità a prorogare la concessione fino al 31/12/2021 (senza nulla specificare riguardo a possibili ulteriori proroghe), consentendo al concessionario di sfruttare la stagione estiva alle porte.

MATERIA: Edilizia residenziale pubblica

Installazione doccia per persona con disabilità

Parole chiave: istanza rimozione parziale di barriere architettoniche; diniego.

Fatto e diritto: Nel contesto di un contratto di locazione di un appartamento di edilizia comunale, un inquilino ha richiesto la rimozione della vasca da bagno e l'installazione di un piatto doccia, per consentirgli di poter passare con il "girello" di cui si deve servire a seguito di una patologia invalidante. Tale istanza è stata presentata tramite il modulo consegnato al cittadino dallo stesso Ente gestore, dove tra le opzioni per presentare la domanda, c'era proprio il riconoscimento della disabilità. L'Ente gestore, dopo avergli consegnato l'apposito modulo dell'istanza "adeguamento bagno" da compilare dove, tra le opzioni, doveva essere specificato il tipo di disabilità e/o altro motivo per cui si chiedeva la modifica, ha rigettato tale istanza. Per l'Ente, infatti, l'intervento richiesto non rientrava tra quelli di portata "marginale per il miglioramento delle condizioni di vita degli inquilini e non certo per ricondurre l'alloggio nelle condizioni di "accessibilità".

Secondo il Difensore civico, invece, la mera modifica di un elemento del bagno di un appartamento rientra in quello che lo stesso Ente gestore considera un "marginale per il miglioramento delle condizioni di vita degli inquilini e non certo per ricondurre l'alloggio nelle condizioni di "accessibilità".

Il Difensore civico ha quindi confermato la legittimità della pretesa del cittadino, posto che lo stesso si è limitato a richiedere la sola rimozione della vasca da bagno (non l'adeguamento di tutto l'alloggio). Inoltre, l'Ente gestore avrebbe dovuto, in caso contrario, specificare in cosa consistono le opere di portata "marginale per il miglioramento delle condizioni di vita degli inquilini". Infine, il Difensore civico ha rilevato l'illegittimità dell'operato dell'Ente gestore sotto il profilo della contraddittorietà, per avere essa stessa consegnato l'apposito modulo di "adeguamento bagno" ed avere poi rigettato la relativa istanza.

Esito: L'Ente gestore ha accolto l'invito del Difensore civico ed ha provveduto a sostituire la vasca da bagno con il piatto doccia a proprie spese.

Riscaldamento condominiale eccessivo

Parole chiave: edilizia residenziale pubblica; corretta gestione abitazioni sulla base delle norme di tutela ambientale e legittimità della pretesa delle spese condominiali di riscaldamento.

Fatto e diritto: Una famiglia residente al primo piano di una palazzina di edilizia residenziale pubblica ha più volte, nel corso degli ultimi anni, lamentato il caldo eccessivo patito, sia per la continuità delle ore durante il quale il riscaldamento era attivo durante il giorno, sia per il prolungarsi del riscaldamento fino a primavera inoltrata.

Il posizionamento dell'appartamento al primo piano certamente aumentava la temperatura nell'immobile e, l'impossibilità di poterne regolare la potenza comportava spreco e una spesa non desiderata e rilevante per le possibilità economiche della famiglia.

La famiglia ha, pertanto, richiesto all'Ente gestore che fossero calcolati degli sconti sulla quota di consumo addebitato, proprio perché subito nonostante le varie segnalazioni. A tali richieste l'Ente gestore non ha fornito riscontro.

Il Difensore civico ha ritenuto fondata l'istanza presentata dalla famiglia. Secondo le normative vigenti (Direttiva 2012/27/UE; D.lgs. n. 141/2016), entro il 30 giugno 2017, i condomini con l'impianto di riscaldamento centralizzato avevano l'obbligo di installazione di tali dispositivi, allo scopo di incentivare la riduzione dell'inquinamento con il contestuale calo della spesa sostenuta per ogni abitazione. L'Ente, in effetti, era in un ritardo considerevole nell'installazione delle termovalvole e tale situazione non poteva essere addossata ai condòmini che, piuttosto, erano costretti a subire dei consumi non richiesti.

Esito: A seguito dell'intervento di Difesa civica, l'Ente gestore ha accolto l'istanza della famiglia.

MATERIA: Altro

Esclusione di una associazione di categoria dalle attività prodromiche ai mercati straordinari e di recupero annuali

Parole chiave: associazioni di categoria, mercati straordinari e di recupero, associazioni maggiormente rappresentative, semplificazioni, CNEL

Fatto e diritto: L'istante, in qualità di segretario provinciale di una associazione sindacale, lamenta di non essere stato sentito dal Comune in merito allo svolgimento dei mercati straordinari e di recupero per l'anno 2020, un procedimento che prevederebbe il parere delle associazioni maggiormente rappresentative tra le quali non è stato possibile, per il Comune, annoverare anche quella dell'istante. A supporto delle sue ragioni, l'istante riporta il fatto che, in un altro Comune, per lo stesso procedimento, l'associazione sindacale da lui rappresentata è stata invitata a presentare osservazioni e valutazioni in relazione alla riassegnazione complessiva del mercato cittadino che si svolge sul proprio territorio comunale.

Anche in questo caso, è opportuno richiamare la normativa di riferimento, a cominciare dal d.lgs. 114/1998, che prevede, all'art. 28, co. 14 che le Regioni provvedono all'emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

La L.R. 12/1999, attuativa del d.lgs. n. 114, prevede in alcune ipotesi, concernenti la pianificazione e l'organizzazione da parte del Comune delle attività di commercio su aree pubbliche, il parere delle associazioni degli operatori maggiormente rappresentative. Infine, il regolamento dei mercati e delle fiere del Comune che ha negato la qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a quella guidata dall'istante, in attuazione della suddetta legge regionale, prevede il medesimo meccanismo di consultazione delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative.

Il possesso del requisito richiesto per il coinvolgimento nel procedimento in questione non viene attribuito alle associazioni di categoria dalla Regione, ma è rinvenibile nella composizione stessa del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), nel quale sono presenti le rappresentanze delle forze sociali del mondo dell'impresa, del lavoro autonomo e del lavoro dipendente e di alcune organizzazioni dell'associazionismo sociale e del volontariato. Il grado di rappresentatività delle organizzazioni, infatti, è valutato in sede di nomina dei rappresentanti stessi, secondo la procedura di cui all'art. 4 della l. n. 936/1986. Nell'elenco delle forze sociali rappresentate nel CNEL, come verificato dal Difensore, vi è anche, al n. 24, la Confederazione generale dei sindacati cui aderisce anche l'associazione rappresentata dall'istante.

Esito: All'esito degli approfondimenti istruttori, il Difensore ritiene che anche l'associazione sindacale rappresentata dall'istante debba annoverarsi tra quelle maggiormente rappresentative del settore, dal momento che la Confederazione generale dei sindacati cui aderisce è rappresentata nel CNEL. Il Difensore ha, dunque, accolto l'istanza, invitando il Comune a coinvolgere anche l'associazione in questione nelle attività di programmazione dei mercati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Mancata risposta a diluvio di istanze

Parole chiave: Mancata risposta, istanze multiple, risorse sproporzionate, limiti all'obbligo di provvedere della PA.

Fatto e diritto: Alcuni cittadini fondatori di un'associazione civica hanno inoltrato, a nome proprio e per conto della loro associazione, ad un piccolo Comune ben 37 istanze in un arco di tempo relativamente breve, richiedendo poi l'intervento del Difensore civico per mancata risposta.

L'istruttoria condotta dal Difensore civico ha appurato l'esistenza di una serie di richieste eterogenee che, se fossero state tutte evase, avrebbero avuto l'effetto di impiegare in maniera sproporzionata le risorse di un piccolo Comune; è stato, quindi, rilevato che "Come affermato da costante giurisprudenza, fra le molte C.d.S. sez. IV 19 marzo 2015 n.1503 e sez. VI 22 maggio 2008 n.2458, l'obbligo della pubblica amministrazione di provvedere sull'istanza di un privato non è stabilito in via generale, ma va ravvisato solo quando si possa desumere da una norma di legge puntuale, ovvero anche da una norma di principio, che sia però, all'evidenza, chiaramente interpretabile in tal senso. La regola, si osserva, è espressione dello stesso principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. poiché un obbligo generale come quello che si esclude costringerebbe, in ultima analisi, l'amministrazione ad un impegno sproporzionato di risorse di fronte a qualsivoglia istanza, per assurdo anche manifestamente infondata o soltanto emulativa" (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 4 – 8 maggio 2017, n. 2099).

Esito: Il Difensore civico, ritenendo che il diritto dei cittadini alla trasparenza ed efficienza della PA non possa trascendere in un vero e proprio "diluvio di richieste" (pur constatando che la PA ha il dovere di operare una selezione delle istanze meritevoli di considerazione senza opporre un muro di "silenzi-rigetto"), ha invitato gli istanti ad operare in modo responsabile una selezione delle istanze maggiormente meritevoli di considerazione, tenuto conto che un Comune di piccole dimensioni non può destinare uno o più funzionari al solo riscontro delle loro istanze.

Contestazione risultati selezione per tirocinio formativo

Parole chiave: Concorso, bando tirocinio formativo, criteri di selezione, discrezionalità tecnica.

Fatto e diritto: Il cittadino chiede, nella sua istanza, una verifica della correttezza della procedura di valutazione e della sua conformità ai requisiti richiamati in un avviso pubblico di selezione per l'attivazione di tirocini formativi di orientamento e/o di inserimento/reinserimento socio-lavorativo presso un Comune.

Nel parere espresso, il Difensore civico ha rimarcato i caratteri della discrezionalità tecnica delle Commissioni di valutazione: “Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in ordine alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti...e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati,

con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile” (Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871). Tale principio è stato poi ribadito nella più recente giurisprudenza secondo cui le commissioni esaminatrici in concorsi pubblici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, “esercitano non una ponderazione di interessi, ma un'ampissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere” (Cons. Stato, sez. III, 24 ottobre 2018, n. 6056).

Esito: Sulla scorta delle risultanze documentali e delle comunicazioni intercorse con il cittadino, il Difensore ha concluso che la Commissione abbia sufficientemente motivato i criteri di valutazione utilizzati per i colloqui, non mancando di sottolineare l'apprezzamento per l'indubbio valore culturale dimostrato dall'istante e che, quindi, non siano ravvisabili vizi di legittimità all'interno della procedura.

Rimborso quota viaggio d'istruzione e risposta carente dell'istituzione scolastica

Parole chiave: rimborso quota viaggio d'istruzione annullato per la pandemia Covid 19; riscontro carente; Decreto “Cura-Italia”, impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Fatto e diritto: Nell' istanza presentata al Difensore civico, la madre di un alunno chiede il rimborso dell'acconto di 100 euro della quota del viaggio d'istruzione, annullato causa COVID, posto che i tempi di restituzione si sono fortemente

allungati; ciò anche a fronte di una mancata risposta ufficiale in merito da parte dell'istituzione scolastica. Nella comunicazione della Dirigente si richiede ai genitori l'inoltro formale delle richieste e si fornisce la disponibilità del liceo ad effettuare i rimborsi (con la volontaria adesione all'opzione alternativa di accantonamento nel bilancio della scuola della somma già versata, finalizzandola a futuri viaggi da effettuare nel prossimo anno scolastico). Nella lettera della segreteria, priva di data e di firma, si preannuncia la liquidazione presuntiva dei rimborsi a partire dal mese di settembre 2020, "data l'ingente mole delle domande pervenute e la complessità dei controlli per aggregare tutte le somme versate da ogni alunno". La richiesta di rimborso inviata tramite pec alla Direzione scolastica del liceo, tuttavia, non riceve alcun riscontro, se non una comunicazione non firmata da parte di un assistente amministrativo che appare poco consona ai principi che dovrebbero informare l'azione amministrativa.

Nel parere emesso in seguito ad istruttoria, il Difensore civico precisa che il D.L. 18/2020 (Decreto "Cura-Italia") all'art. 88 bis, comma 8, prevede che: "Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado...".

Viene quindi fatto un esplicito richiamo legislativo all'applicazione della disciplina civilistica (art 1463 cc): "Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito".

Esito: Il Difensore civico, ritenendo che i tempi per i rimborsi si fossero allungati oltre quelli richiesti dalla normale diligenza per chiudere una simile pratica e che fossero insufficienti e carenti le risposte fornite dalla segreteria e dall'assistente amministrativo, ha invitato l'amministrazione scolastica a fornire una ufficiale risposta di merito e a procedere speditamente ai rimborsi nei confronti dei genitori che ne abbiano fatto regolare richiesta, dando riscontro al Difensore civico di aver ottemperato alla raccomandazione entro trenta giorni dal ricevimento

dell'intervento. L' Ufficio scolastico regionale e l'Amministrazione scolastica hanno dato seguito all'invito: il primo, chiedendo una documentata relazione in merito alla vicenda; la seconda provvedendo con mandato di pagamento al rimborso spese della quota del viaggio d'istruzione.

Mancata risposta a richiesta informazioni circa l'esito di un avviso pubblico

Parole chiave: Mancata risposta, richiesta d'informazioni, partecipazione al procedimento amministrativo, trasparenza della PA, FOIA.

Fatto e diritto: Nell'istanza presentata a questo Ufficio, la Presidente Territoriale UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti), sezione provinciale, sollecita una risposta alla richiesta d'informazioni e di collaborazione da lei inviata all'Amministrazione comunale.

Nel parere emesso in seguito ad istruttoria, il Difensore civico ha posto in rilievo che "Indipendentemente dall'esistenza di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, non può dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l'adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione, in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un'esplicita pronuncia" (Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza n. 2318/2007). Il principio di trasparenza rientra tra i principi generali su cui si fonda l'attività amministrativa (L. 241/1990, art.1, comma 1). Inoltre, il D.lgs. 33/2013 (FOIA) ha ad oggetto anche le richieste d'informazioni. L'art.1, comma 1, nell'enunciare il principio di trasparenza, stabilisce che: "La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni...". Il principio di trasparenza della PA si declina, quindi, anche come disponibilità a fornire le informazioni richieste.

Esito: Il Difensore civico ha raccomandato all'Amministrazione comunale di fornire una risposta alla richiesta d'informazioni inviata dall'istante circa l'esito dell'avviso pubblico, con spirito di leale collaborazione.

La risposta del Sindaco ha evidenziato uno spirito collaborativo, ricostruendo la vicenda nei dettagli e mostrandosi disponibile a fornire le informazioni richieste.

Mancata risposta a richiesta installazione sbarra strada vicinale

Parole chiave: Mancata risposta, classificazione e manutenzione strada vicinale, installazione sbarra, inerzia della PA, ruolo e competenze del Comune.

Fatto e diritto: Nell'istanza presentata al Difensore civico, l'istante richiede al Comune di esprimersi circa la domanda di un permesso d'installazione di una sbarra in una

strada vicinale. La vicenda nasce dal declassamento da parte del Comune da strada comunale a strada privata, con conseguente passaggio in capo ai frontisti della manutenzione e della responsabilità della stessa. Il motivo ostativo all'installazione risiederebbe nell'ancora permanente natura pubblica della strada per il mancato frazionamento ed accatastamento del nuovo *status quo*.

Nel parere emesso in seguito ad istruttoria, il Difensore civico ha precisato che "L'inerzia dell'Amministrazione è contraria ai principi di buon andamento della P.A. e dell'affidamento del cittadino nel corretto svolgimento dell'azione amministrativa che impongono la conclusione di ogni procedimento con un provvedimento espresso" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 5772/2007);

La giurisprudenza ha, inoltre, rilevato che, in presenza di una formale istanza, "l'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso - tranne i casi limite di palese pretestuosità - alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici." (T.A.R. Palermo, Sez. II, 13 marzo 2020, n.619).

In particolare, è stato posto in rilievo che il Comune è titolare di una competenza generale in materia di tutela del territorio (art.3 e art. 13 D. Lgs. 267/2000): il D.lgs. 267/2000 (TUEL), all'art. 3, comma 2, recita, infatti, che: "Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo".

Esito: il Difensore civico ha invitato il Comune a farsi carico della questione e a fornire una risposta motivata alle problematiche sollevate dall'istante. Il Comune interessato ha risposto all'invito, ribadendo che: "Agli atti d'ufficio si comunica che la strada in oggetto non è compresa nella classificazione delle strade comunali o vicinali di uso pubblico del Comune come da delibera di Consiglio comunale...Pertanto, la strada in oggetto non è una strada comunale o vicinale ad uso pubblico ma strada vicinale privata dei vari frontisti con la conseguenza che le spese per la manutenzione, conservazione, modifiche, ecc. saranno a carico della proprietà privata". Infine, il Comune ha precisato che "in base alla normativa vigente, vi è anche la possibilità di non richiedere autorizzazioni per installare una sbarra".

Mancato riscontro a richiesta chiarimenti su approvazione calendario di circuito automobilistico

Parole chiave: rilevazione fonometrica presso circuito automobilistico; istanza partecipazione al procedimento amministrativo a tutela di interessi collettivi; silenzio rifiuto della P.A.

Fatto e diritto: i rappresentanti del circuito automobilistico chiedono l'intervento del Difensore civico per mancato riscontro, da parte dell'Amministrazione comunale, ad una circostanziata richiesta di chiarimenti circa la valutazione d'impatto acustico derivante dalla prevista attività del circuito, eventuali deroghe ai limiti normativi, l'efficienza dei meccanismi di monitoraggio che concorrono a determinare l'efficacia delle protezioni, i tempi previsti per le conclusioni delle valutazioni tecniche.

La L. 241/90 ha generalizzato la possibilità, per i soggetti portatori di interessi collettivi, di partecipare al procedimento amministrativo: infatti, l'art. 9 consente ai "portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati" di intervenire nel procedimento.

In merito al silenzio-rifiuto da parte della PA, inoltre, il Difensore civico ha sottolineato che "L'obbligo giuridico di provvedere da parte della Pubblica Amministrazione (positivizzato in via generale dall'art. 2 L. n. 241/1990) sussiste ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, essendo il silenzio rifiuto un istituto riconducibile a inadempienza dell'Amministrazione, in rapporto a un sussistente obbligo di provvedere che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'ordinamento, rinvenibile anche al di là di un'espressa disposizione normativa che preveda la facoltà del privato di presentare un'istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento ovvero le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione" (T.A.R. Campania, Sez. V, 29 aprile 2019, n. 2293).

In particolare, ha posto in rilievo che il compito di questo Ufficio è quello di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, per la tutela di chiunque abbia un interesse diretto o qualificato e per la tutela di interessi collettivi e diffusi (Legge regionale 25/2003, art.2, comma 1).

Esito: il Difensore civico ha raccomandato al Comune di fornire i riscontri di merito richiesti dall'istante, indicanti i provvedimenti idonei a tutelare la salute pubblica.

La risposta del Comune è stata tempestiva e dettagliata con l'impegno finale di operare affinché il circuito sviluppi quella polifunzionalità necessaria a bilanciare i vari interessi che, legittimamente, devono essere tutti considerati”.

Mancata risposta a segnalazione per disagi, danni e rischi per l'incolumità derivanti da attività venatoria

Parole chiave: rischi per l'incolumità e danni derivanti da attività venatoria, mancato rispetto delle distanze, mancato riscontro a segnalazioni obbligo di provvedere della PA.

Fatto e diritto: un cittadino ha chiesto alla Regione ed al Comune di fornire riscontro alle proprie segnalazioni circa la pericolosità ed i danni derivanti dall'esercizio di attività venatoria nei pressi della sua abitazione, in violazione degli standard normativi sull'attività venatoria. Lo stesso cittadino ha sollevato la questione della compatibilità dell'autorizzazione alla caccia nelle zone limitrofe con gli standard minimi di sicurezza per i residenti. A sostegno della propria segnalazione, il cittadino ha informato del ritrovamento di pallini di piombo sui davanzali e di cartucce nel cortile, il danneggiamento della recinzione (per un probabile recupero delle prede), continui rumori di spari nel corso dell'intera giornata. In una successiva segnalazione, inoltre, ha denunciato i danni causati da una fucilata al muro della propria abitazione (con danni anche alla finestra e ad un cancello; l'evento è stato denunciato all'Autorità di pubblica sicurezza), per un valore stimato tra i 1400 ed i 1900 euro. L'entità del danno ha confermato che il colpo sarebbe stato esploso da una distanza ravvicinata, molto inferiore ai 150 metri indicati dalla legge e 22 cartelli di segnalazione nei dintorni.

Nel proprio intervento, il Difensore civico ha richiamato l'obbligo di provvedere della PA: la giurisprudenza ha sancito che tale obbligo non dev'essere necessariamente previsto in maniera espressa dalla legge, ma può essere desunto dai principi dell'attività amministrativa, in particolare da quelli di imparzialità, legalità e buon andamento (art. 97 Cost.). Più nello specifico, ha precisato questo obbligo come segue: “L'obbligo di provvedere sulle istanze dei privati sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti da una norma, anche in ipotesi ulteriori nelle quali si evidenzino specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano l'adozione di un provvedimento espresso ovvero tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione” (Cons. Stato, sez. VI, 3120/2020).

Il Difensore civico ha, quindi, ritenuto che il cittadino vanta una legittima aspettativa a ricevere un riscontro motivato da parte delle amministrazioni. Ha, quindi, invitato la Regione ed il Comune a farsi carico delle problematiche rappresentate

dall'istante, fornendo nella risposta anche una soluzione concreta e circostanziata ai delicati temi di merito sollevati. Si è raccomandato di dare riscontro all' Ufficio di aver ottemperato all'invito entro trenta giorni dal ricevimento dell'intervento.

Esito: Entrambe le amministrazioni hanno risposto positivamente. La Regione ha provveduto ad investire della questione le altre autorità competenti (Comune, Ambito territoriale di caccia, polizia locale e carabinieri forestali). Il Comune ha immediatamente annunciato, la proposta di istituzione del divieto di caccia in tutta l'area circostante l'abitazione del cittadino e della sua famiglia, da esaminare prima dell'avvio della prossima stagione venatoria.

